



PROVVEDIMENTO Misure sull'emergenza coronavirus (COVID-19) - Quadro generale

12 gennaio 2021

In seguito all'insorgenza in Cina della nuova epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione anche in altri Paesi, tra cui l'Italia, sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirla ed arginarne l'espansione. Se ne dà conto in modo sintetico nella successiva esposizione che si sofferma, in modo particolare, sui [provvedimenti adottati nel nostro Paese](#).

Per la risposta sanitaria si rinvia ai temi web [Misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus](#) e [Misure di rafforzamento del personale sanitario nell'emergenza coronavirus](#);

Per le misure fiscali e finanziarie si rinvia allo [specifico tema web](#).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti temi web:

- la [Fase 2](#) per le attività produttive nell'attuale emergenza epidemiologica da COVID e il nuovo quadro UE sugli [aiuti di Stato](#);
- le [politiche sociali](#) per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
- gli interventi in materia di [lavoro](#);
- le misure adottate per il mondo dell'[istruzione](#), per i [beni e le attività culturali](#), nell'[ambito dello sport](#) e per il [settore dell'editoria](#);
- le misure relative ai [trasporti](#) durante l'emergenza;
- [le misure per le PA](#);
- le misure di [finanza locale](#);
- le misure in materia di [immigrazione](#);
- l'[impiego di forze armate](#).

Per un quadro generale dell'impatto finanziario dei provvedimenti e delle principali aree di intervento interessate si rinvia all'[analisi](#) predisposta dai Servizi di documentazione di Camera e Senato.

Il nuovo coronavirus 2019-nCoV e le misure di prevenzione e controllo in Italia

Il 9 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'avvenuto isolamento, da parte delle autorità sanitarie cinesi, di un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell'uomo: il 2019-nCoV (conosciuto anche come COVID-2019). Il virus è stato associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale. Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'**emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale** e l'**11 marzo l'ha definita una "situazione pandemica"**. Consulta anche le [analisi dell'Osservatorio COVID-19 del CeSPI](#) (Centro Studi di Politica Internazionale).

Qui di seguito vengono sintetizzate le misure adottate per contrastare la diffusione del virus dalle autorità italiane, partendo da quelle più recenti, rinviando ai paragrafi successivi l'illustrazione delle informazioni epidemiologiche. Vista la continua evoluzione dell'emergenza, per un costante aggiornamento, si fa rinvio alla [pagina dedicata del Ministero della salute](#) oltre che alla raccolta degli [atti della Gazzetta ufficiale in materia](#). Qui il [portale di pubblica utilità del Ministero della salute](#) e le [norme, le circolari e le ordinanze finora emanate](#).

L'Italia ha immediatamente attivato significative **misure di prevenzione**, dichiarando, con [Delibera del](#)

[Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](#), lo **stato di emergenza per sei mesi** (pertanto fino al 31 luglio 2020) in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia. Lo stato di emergenza è stato **prorogato fino al 15 ottobre 2020** con [Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020](#) e, successivamente, il termine è stato esteso al **31 gennaio 2021** con [Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020](#).

Di seguito si illustrano, in primo luogo, le misure urgenti adottate con D.P.C.M. o con ordinanze ministeriali o regionali e gli interventi normativi più generali disposti con decreti legge. Per un approfondimento ulteriore si riporta il [Dossier del Senato che illustra le diverse misure adottate dal Governo](#) per il contenimento del contagio con testo a fronte tematico dei Dpcm dal 7 agosto al 3 novembre 2020.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri

Come sopra ricordato, l'esposizione che segue riepiloga e descrive in modo sintetico i diversi Decreti del Presidente del Consiglio prescriventi e disciplinanti le varie tipologie di misure di contenimento applicate per contenere la diffusione dell'epidemia, nonché il loro progressivo allentamento o la loro rimodulazione. I decreti sono stati emanati in attuazione di decreti legge (D.L. 6/2020, poi quasi interamente abrogato e sostituito dal D.L. 19/2020, e il D.L. 33/2020, questi ultimi due con effetti prorogati dal DL. 83 del 30 luglio 2020 e dal D.L. 125/2020), ed ognuno di essi ha (o ha avuto) un'efficacia limitata nel tempo in modo da poter graduare le misure sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologica. Si partirà dall'illustrazione di quelli più recenti fino ad arrivare a quelli più risalenti.

- il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020](#), che prevede misure più restrittive per la prevenzione dei contagi da COVID-19, efficaci **dal 4 dicembre 2020**, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 (v. par. successivo), e **fino al 15 gennaio 2021**, salvo i termini più specifici di decorrenza delle disposizioni - a partire dal 9 ovvero dal 10 dicembre - riferite al periodo di quarantena di coloro che provengono da determinati Paesi esteri. Si sottolinea che il periodo di efficacia è esteso oltre i 30 giorni in virtù di quanto previsto dal [D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020 \(v. infra\)](#) che ha disposto un periodo di validità dei nuovi DPCM fino ad un termine di 50 giorni. Inoltre, si prevede che le disposizioni delle [Ordinanze del Ministro della salute del 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 \(v. tabella\)](#) continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.

In merito ai contenuti del nuovo D.P.C.M. si sottolineano alcune novità, collegate a quanto già disposto con riferimento al **periodo delle festività di fine anno** dal citato D.L. 158/2020, art. 1, comma 2. Infatti, **dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021** viene vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome; **in aggiunta, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021** è vietato ogni spostamento tra comuni. Vengono in ogni caso fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in altra regione (ovvero in altro Comune nelle sole giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021). Continuano a valere i divieti di spostamento nelle ore notturne, a partire dalle ore 22 e fino alle 5 del mattino dopo, con la previsione di un termine più esteso, fino alle 7 del mattino dopo, per il solo giorno del 1° gennaio (Capodanno). Con riferimento agli spostamenti su strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può esserne disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private. E' comunque fortemente raccomandato di non spostarsi se non per esigenze lavorative, di studio, salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Vengono confermati i precedenti divieti e sospensioni delle attività già previste con il precedente decreto in relazione ad **attività sportive** (consentite fino al 15 gennaio solo quella ad "alto livello"), **ludiche e del tempo libero**, inasprendo ulteriormente alcune misure, come ad esempio la sospensione anche di tutti i parchi tematici e di divertimento, mentre la riapertura degli impianti da sci a livello amatoriale viene autorizzata dal 7 gennaio, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico. Le attività commerciali di vendita al dettaglio potranno rimanere aperte fino alle ore 21, fino al 6 gennaio, ma nel fine settimana e durante i festivi saranno chiusi i centri commerciali. Le attività di ristorazione (tra cui bar e ristoranti) sono

consentite dalle ore 5 alle 18, con consumazione al tavolo, a meno che le persone non siano tra loro conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Anche negli **alberghi** il 31 dicembre rimarranno chiusi i ristoranti dalle ore 18 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio, con il solo servizio in camera consentito. E' sempre autorizzata la ristorazione con consegna a domicilio, mentre quella con asporto solo ino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Dalla data del 7 gennaio è inoltre consentita **per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado la ripresa dell'attività didattica in presenza** per il 75% della popolazione studentesca, rimanendo la stessa sempre garantita qualora sia necessario l'uso di laboratori o per coloro che presentano bisogni educativi speciali, oltre che per l'infanzia e per il primo ciclo di istruzione. Il trasporto pubblico locale e quello ferroviario regionale devono essere ridotti al 50% della capienza effettiva, con esclusione del trasporto scolastico. Con riferimento agli **ingressi sul territorio italiano dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio**, a seconda del Paese di provenienza e della sussistenza di specifiche situazioni, vengono stabiliti, a seconda dei casi, l'**obbligo di quarantena precauzionale** o di **esecuzione di tampone** (antigenico o molecolare) con esito negativo almeno 48 ore prima dell'ingresso. Durante questo stesso periodo sono sospese inoltre le attività delle navi da crociera che partono o fanno scalo in Italia. Va inoltre ricordato che il [decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020](#), in vigore dal 19 dicembre, **introduce, dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio 2021, ulteriori misure restrittive** rispetto a quelle già previste dal 21 al 15 di gennaio 2021 dal [DL. 158 del 2 dicembre 2020](#) e dall' [DPCM del 3 dicembre 2020](#) (cfr. *infra*). Per ulteriori informazioni consultare [Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo](#), pagina della Presidenza del Consiglio aggiornata a seguito dell'approvazione del "Decreto Natale" del 18 dicembre 2020.

- Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020](#), che, **in sostituzione del DPCM del 24 ottobre 2020**, prevede, **dal 6 novembre e fino al 3 dicembre, misure più restrittive su tutto il territorio nazionale** rispetto al precedente decreto, nonché **ulteriori misure di contenimento del contagio in alcune regioni caratterizzate da uno scenario di maggiore gravità e da un livello di rischio maggiore**. In questi ultimi casi, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di ["Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase del periodo autunno-invernale"](#), condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (allegato 25), nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al [decreto 30 aprile 2020](#) (che ha adottato i 21 criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario), sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" (aree cd. arancioni) e nello "scenario di tipo 4" (aree cd. rosse) con un livello di rischio "alto", alle quali saranno applicate una serie di restrizioni specifiche (qui il link all'[Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020](#) che produce effetti dal 6 novembre e per un periodo di 15 giorni e qui la [tabella di confronto sulle misure restrittive che devono essere adottate dalle regioni](#) che ricadono nelle **aree ad elevata gravità di rischio.**, rispettivamente Allegato 1 (cd. area arancione) e Allegato 2 (cd. area rossa) della citata ordinanza del 4 novembre. Nelle restanti regioni (appartenenti alla c.d. area gialla) sono applicate le misure previste per tutto il territorio nazionale. Fonte: [Presidenza del Consiglio dei ministri](#)). Successivamente, con l'[Ordinanza del Ministero della salute del 10 novembre 2020](#), sono state inserite in tali aree ulteriori regioni, fermo quanto previsto dalla citata Ordinanza del 4 novembre e con effetti della durata di 15 giorni a far data dall'11 novembre 2020. Le regioni che si aggiungono a quelle già presenti in area cd. arancione sono: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria; nell'area cd. rossa si aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano. Il Ministero della salute è intervenuto con numerose successive ordinanze per definire le nuove classificazioni regionali in base ai parametri di rischio. Consulta qui la [tabella delle regioni interessate dalle Ordinanze del Ministero della salute del 4, 10, 13, 19, 20, 24 e 27 novembre 2020](#). Rispetto alle nuove disposizioni, oltre a quanto già previsto dal DPCM del 24 ottobre, per tutto il territorio nazionale, si dispone il **divieto di spostamento dalle ore 22 e fino alle 5 del mattino dopo** se non per giustificati motivi di lavoro, necessità e salute - già previsto con diverse fasce orarie in alcune regioni - ; in ogni caso si raccomanda fortemente, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Si stabilisce che la **didattica integrata a distanza per le scuole secondarie superiori di secondo grado** sia svolta per il 100 per cento delle attività e si prevede la

sospensione di mostre e degli accessi ai musei e agli altri luoghi di cultura. All'interno degli esercizi commerciali l'ingresso deve avvenire in modo dilazionato e viene disposta la chiusura di quelli presenti all'interno dei centri commerciali, fatta eccezione per la vendita di prodotti alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole e tabaccai. Le attività inerenti ai servizi per la persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità con lo svolgimento di tali attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e in base ad appositi protocolli. Viene previsto che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento della capienza.

- Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020](#) (sostituito dal DPCM del 3 novembre 2020) che, a partire dal 26 ottobre 2020, sostituisce le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 (v. più avanti), con **efficacia fino al 24 novembre 2020**. Il nuovo decreto conferma l'obbligo sull'intero territorio nazionale di **avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina facciale)** e di indossarli nei luoghi al chiuso - anche all'interno delle abitazioni private, qualora dovessero essere presenti persone non appartenenti al proprio nucleo familiare - e all'aperto, se non può essere garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Tra le principali novità si segnalano: la **raccomandazione a tutte le persone fisiche di non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi; è consentito lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) esclusivamente dalle ore 5 fino alle 18, con consumo al tavolo ammesso per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; la **sospensione delle attività di palestre, piscine, centri benessere e termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, oltre che dei **centri culturali**, dei centri sociali e di quelli ricreativi, degli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, cinema** ed ogni tipo di sala gioco o scommesse, sale da ballo e discoteche. Prosegue la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato e di tutti gli sport di contatto [individuati con decreto](#), mentre restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e degli altri enti sportivi nazionali. Rimangono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche e le funzioni religiose che non si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti, mentre il **servizio di apertura al pubblico dei musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori. Per quanto riguarda la **didattica**, ferme restando le attività per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, è incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per una quota pari almeno al 75% delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, e comunque con ingressi non antecedenti alle ore 9. Prosegue non modificata l'efficacia delle disposizioni riguardanti l'organizzazione della attività didattiche universitarie, delle RSA e degli accessi ospedalieri e tutte le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale. Prosegue l'incentivazione del **lavoro agile** da parte delle pubbliche amministrazioni, garantendo almeno la percentuale del 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Vengono infine riportati gli allegati già inseriti nel precedente DPCM del 13 ottobre 2020, come modificati dal successivo DPCM del 18 ottobre 2020 (v. *infra*).
- Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020](#) (sostituito dal DPCM del 24 ottobre 2020), che modifica in più punti il precedente DPCM del 13 ottobre 2020 (**con efficacia fino al 13 novembre 2020**) prescrivente misure di contenimento del contagio del virus Sars-COV-2, stabilisce che può essere **disposta la chiusura al pubblico, dopo le 21, di strade o piazze nei centri urbani**

dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati dal provvedimento del Ministro dello Sport (v. anche *infra*), è consentito purché nei limiti del 15% della capienza dei luoghi e degli impianti; l'attività sportiva dilettantistica di base e ludico-amatoriale, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e senza gare e competizioni. Viene introdotto il limite orario (dalle 8 alle 21) per le attività delle sale giochi; sono vietate le sagre e le fiere, ad eccezione di quelle a carattere nazionale ed internazionale, nel rispetto delle misure di sicurezza; vengono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Con riferimento all'attività didattica ed educativa, rimane fermo quanto già disposto dal DPCM 13 ottobre 2020, per il primo ciclo di istruzione ed i servizi educativi dell'infanzia che continuano a svolgersi in presenza, mentre le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano **forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica** (disposizione in vigore a far data dal 21 ottobre 2020) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che deve comunque rimanere complementare rispetto a quella in presenza, disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Ulteriore importante novità è l'introduzione, per rendere più efficace il *contact tracing* della **App Immuni**, dell'**obbligo**, per l'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale, di **caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività**, finora lasciato al titolare della App, risultato positivo ai test molecolari.

- Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020](#) (e [Allegati](#)) (sostituito dal DPCM del 24 ottobre 2020), aggiorna, con **efficacia fino al 13 novembre 2020**, le **misure per il contenimento del contagio del virus Sars-COV-2** sull'intero territorio nazionale, anche a seguito della [delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020](#) con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021. Il decreto, modificato dal [DPCM 18 ottobre 2020](#), ha introdotto l'obbligo sull'intero territorio nazionale di **avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina facciale)** e di indossarli nei luoghi al chiuso - ad eccezione delle abitazioni private, all'interno delle quali ne è fortemente raccomandato l'uso in presenza di persone non conviventi - e all'aperto se non può essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento di persone non conviventi. Rimangono validi gli effetti dei [protocolli di sicurezza interpersonale che prevedono la distanza di almeno un metro](#) e delle linee guida anti-contagio già previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, oltre che le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti nell'atto di svolgere attività sportiva, i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, oltre che coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Rimangono consentiti gli accessi a parchi, ville e giardini pubblici o presso centri destinati ad attività ludiche o ricreative, nel rispetto delle linee guida già definite dal Dipartimento per le politiche della famiglia ([All. 8](#) - sostituito dall'[Allegato A](#) del DPCM 18 ottobre 2020). Tra le più importanti novità, si segnalano il divieto di gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto a carattere amatoriale nel rispetto del distanziamento sociale (per i quali è stato emanato, lo stesso 13 ottobre, un [apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello Sport](#)), mentre sono consentite le attività delle società professionistiche e l'attività sportiva e motoria svolta in centri e circoli sportivi, pubblici e privati; vengono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, e per le abitazioni private è fortemente raccomandato di evitare di ricevere persone non conviventi in un numero superiore a 6; le attività di ristorazione sono consentite fino alle ore 24 se il consumo avviene al tavolo (in caso contrario fino alle 21), con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.

[Qui le disposizioni di dettaglio previste nei diversi ambiti specifici di interesse contenute anche nei 22 allegati del DPCM 13 ottobre 2020.](#)

- Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020](#) proroga fino al 7 ottobre 2020 le misure adottate dal DPCM del 7 agosto. L'efficacia di tale decreto è stata ulteriormente prorogata fino al 15 ottobre ad opera del [decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020](#) (cfr. *infra*). Vengono inoltre previste **misure specifiche in vista della ripresa delle attività dei servizi educativi** e dell'attività didattica delle **scuole di ogni ordine e grado** nonché delle **Università**. Al decreto sono inoltre allegate le Linee guida per il trasporto pubblico ([All. A](#)), ai sensi del quale il **coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici non deve essere superiore all'80% dei posti disponibili**, le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato ([All. B](#)), il Rapporto dell'Istituto superiore di sanità con Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia ([All. D](#)) nonché il Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie ([All. E](#)). Infine l'[All. C](#) aggiorna le limitazioni da e per l'estero.

Confermato l'obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna da 4 Paesi: Croazia, Grecia, Malta, Spagna. Non è invece permesso entrare da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia. In tal senso si segnala l'introduzione di una disposizione(art. 1, co. 4, lett. c) che intende **favorire i ricongiungimenti internazionali**: con autocertificazione sarà infatti possibile l'ingresso in Italia dal gruppo di nazioni considerate "off limits" "per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva".

- Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020](#), prevede, **fino al 7 settembre 2020** l'efficacia di varie **disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica** da COVID-19 in corso, in sostituzione di quelle previste dal DPCM 14 luglio 2020 (che ha prorogato il DPCM 11 giugno 2020), anche in considerazione della proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza con il DL. 83 del 30 luglio 2020 (v. più avanti). Vengono confermate numerose misure già previste per il **contenimento del contagio**, come l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza, misura considerata, insieme al lavaggio delle mani, basilare per il contrasto del diffondersi del virus. La **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** e il divieto di assembramento sono misure necessarie per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia ([All. 8](#)). Tali misure di sicurezza rappresentano pertanto **criteri** comuni per lo svolgimento di sport e attività di relazione sociale, non solo a carattere culturale, che implicano la presenza di più persone nello stesso luogo. La partecipazione del pubblico a singoli **eventi sportivi** di minore entità, entro il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, saranno consentiti a decorrere dal 1° settembre 2020. Gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) continuano a svolgersi a porte chiuse oppure all'aperto, ma senza la presenza di pubblico. Gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali**, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati. anche in questo caso con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Dal 1° settembre 2020 sono consentite le **manifestazione fieristiche** ed i **congressi**, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, ma è consentito alle regioni e province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, di stabilire una diversa data di ripresa delle attività, oltre che un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Allo stesso modo, l'apertura al pubblico dei **musei e luoghi di cultura** e l'accesso ai luoghi di culto seguono i predetti criteri di divieto di assembramento e di distanza interpersonale minima, mentre per le funzioni religiose sono rispettati i protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni ([All. 1](#) e [all. 7](#)). Analogamente, per la ripresa dell'**attività dei servizi educativi e della didattica delle scuole** di ogni ordine e grado (secondo i rispettivi calendari), le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Per queste ultime, le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico. Nelle **università** le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca ([All. 18](#)), applicabili, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (**AFAM**). Per i **corsi di formazione** sono indicate specifiche disposizioni nel rispetto del [Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei](#)

[luoghi di lavoro e strategie di prevenzione dell'INAIL](#) e, per quelli organizzati per il personale dalle amministrazioni di appartenenza, i periodi di assenza, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite. Le **attività dei centri benessere e termali** (ad eccezione dell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per cui è mantenuta la normativa vigente), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Sono mantenute le misure per il contenimento del contagio per le **attività commerciali** (come distanza interpersonale sosta minima e ingressi scaglionati) che devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di **protocolli o linee guida regionali** idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio in base ai principi coerenti con i criteri di cui all'[All.10](#). Analoghe disposizioni sono previste per le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), per le **attività inerenti ai servizi alla persona** e per le strutture ricettive e ricreative. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari**, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Per i servizi di **trasporto pubblico locale**, ai presidenti di Regione è riservata la programmazione, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 e al solo fine di assicurare i **servizi minimi essenziali**, con erogazione modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per tali finalità, può intervenire il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, disponendo riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19. Per le **attività professionali** si raccomandano le **modalità di lavoro agile**, ove possibile e l'incentivazione di fruizione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali riguardano il rispetto dei protocolli condivisi vigenti (v. anche [All. 12](#), [All. 13](#) e [All. 14](#)). Sono **vietati gli spostamenti da e per definiti Stati e territori** richiamati da specifiche lettere dell'[All. 20](#), con alcune eccezioni previste per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute o di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si prevedono obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, con eventuali conseguenti obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

- Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020](#), ha stabilito la proroga, **fino al 31 luglio 2020**, delle misure precedentemente definite dal [D.P.C.M. 11 giugno 2020](#), in relazione alla riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e alle modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico. A tal fine, entrano in vigore il nuovo [allegato 1](#) sulle Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative elaborato dalla Conferenza delle Regioni e province autonome del 9 luglio 2020, e [allegato 2](#) riguardante le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, in sostituzione degli allegati da 9 a 15 del decreto dell'11 giugno. Il nuovo decreto, presentato con un'informativa parlamentare dal Ministro della salute alla Camera il medesimo giorno della sua pubblicazione, conferma inoltre, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del medesimo Ministro emanate il [30 giugno 2020](#) (sulle misure di **limitazione degli spostamenti** già prorogate al 14 luglio 2020 dal richiamato DPCM dell'11 giugno 2020) e del [9 luglio 2020](#) (sui **divieti di ingresso e transito in Italia** per le persone che nei quattordici giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in alcuni Paesi extra Schengen). Le disposizioni del nuovo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del [D.L. 83/2020](#), all'esame della Camera, l'efficacia del citato D.P.C.M. è stata prorogata fino all'adozione di un successivo atto della stessa natura diretto a disciplinare le misure necessarie, e comunque non oltre dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto legge medesimo.

- Per definire la fase di **avanzata riapertura** della attività economiche, produttive e ricreative, è stato emanato il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020](#), con effetti a decorrere **dal 15 giugno e fino al 14 luglio 2020**, in sostituzione delle disposizioni del D.P.C.M del 17 maggio 2020 (v. punto successivo). Il decreto è volto in particolare a regolare la riapertura dei parchi e delle aree giochi, specificando le misure di sicurezza interpersonale obbligatorie ai fini della prevenzione del contagio (distanza di almeno un metro) e confermando il divieto di assembramento. E' prevista inoltre la riapertura dei centri estivi per bambini e ragazzi, a partire dal 12 giugno, oltre che le competizioni sportive di interesse nazionale a porte chiuse. Si conferma che l'attività sportiva è consentita purchè sia mantenuta la distanza minima di 2 metri. Per gli sport di contatto che non siano ad un livello di interesse nazionale, è definita la riapertura dal 25 giugno, con l'accordo delle regioni. Con riferimento alle attività ricreative, è disposta la ripartenza delle attività per musei, aperti nel rispetto dei protocolli di sicurezza, di cinema, teatri e concerti, anche in questo caso con obbligo di protezione individuale (mascherina) e distanziamento sociale. Il numero massimo di spettatori è pari a 1000 per gli spettacoli all'aperto e 200 in luoghi chiusi. Riprendono le attività anche i centri benessere, termali, culturali e sociali, a seguito di valutazione positiva da parte delle regioni, riferita alla situazione epidemiologica territoriale. Specifici protocolli di sicurezza sono previsti per le residenze sanitarie assistenziali (RSA). Viene disposta la riapertura anche delle sale giochi, sale scommesse e bingo, oltre che delle manifestazioni purchè non in movimento e con il rispetto delle misure di distanziamento. Rimane sospesa l'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Permane la forma della didattica e degli esami universitari a distanza, con l'eccezione degli esami di maturità che saranno svolti in presenza. Il rispetto degli specifici protocolli di distanziamento e sanificazione per ambiti di attività, previsti anche per singola regione (in proposito consulta le [linee guida sulla riapertura elaborate dalla Conferenza delle Regioni il 12 giugno 2020](#)), deve essere garantito per lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio, dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, mense), oltre che per le attività dei servizi inerenti alla persona, gli stabilimenti balneari e per le strutture ricettive. Specifiche disposizioni relative al periodo di quarantena e ad obblighi di comunicazione sono poi previsti per chi proviene dall'estero, eccetto per i cittadini dei Paesi Ue e dell'area Schengen, oltre che per specifici Stati in Europa (Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano), per il personale viaggiante, diplomatico, sanitario e per i lavoratori transfrontalieri. Per i brevi periodi (inferiori a 5 giorni) di transito e permanenza in Italia per motivi urgenti, di salute o di lavoro non vi è obbligo di quarantena. Restano sospesi fino al prossimo 14 luglio, oltre che le fiere e i congressi, anche le attività delle sale da ballo, di discoteche e locali a queste assimilati, sia all'aperto, sia al chiuso.
- Per regolare la fase di **riapertura** delle attività e degli **spostamenti consentiti** a seguito del ridursi della curva dei contagi da COVID-19, dal 18 maggio, il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020](#) ha disposto diverse misure in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (v. avanti), efficaci **fino al prossimo 14 giugno**. Hanno l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio solo i soggetti che presentano sintomi da infezione respiratoria, mentre lo spostamento nell'ambito regionale è consentito senza obbligo di autocertificazione per specifici motivi di necessità, di lavoro o salute. Tale obbligo rimane ancora fermo per gli spostamenti interregionali (v. anche avanti [DL. 33/2020](#)). L'accesso alle aree ricreative pubbliche all'aperto all'interno dei parchi o ville è consentito con l'obbligo di mantenere le misure di distanziamento sociale per la sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri per chi fa attività sportiva) e con l'osservanza di apposite [linee guida di Dip. Politiche per la famiglia di cui all'all. 8](#) per la gestione in sicurezza di attività organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti. Specifiche misure sono poi adottate per la ripresa delle attività ludiche ed educative (consentite dal 15 giugno con la possibilità che le regioni anticipino tale data), per le attività sportive e competitive, e per l'attività motoria in genere, presso palestre, piscine, centri sportivi, pubblici e privati (rimangono sospese le attività dei centri benessere e termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza), per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e di spettacoli teatrali e cinematografici, e concerti che potranno riprendere solo dal 15 giugno, con l'osservanza delle norme di sicurezza interpersonale (posti a sedere con numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni

singola sala). Specifici protocolli sono stabiliti per l'accesso ai luoghi di culto ([all. 1 e 7](#)) e per l'apertura dei musei in base al numero dei visitatori. Rimangono sospesi i servizi educativi per l'infanzia, scolastici e di istruzione terziaria, con attività didattiche o curriculari che possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza. Riprendono le attività commerciali e di ristorazione, nonché i servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) anche sulla base di appositi protocolli stabiliti dalle Regioni allo scopo di prevenire o ridurre il rischio di contagio (v. [all. 10](#)). Rimane raccomandato, per quanto possibile, lo svolgimento in modalità di lavoro agile degli altri servizi pubblici e privati professionali. Sono previste ulteriori norme con riferimento agli ingressi sul territorio nazionale e per i transiti e soggiorni di breve durata in Italia.

- Per continuare a fronteggiare gli effetti dell'emergenza dovuta alla diffusione dell'infezione Covid-19, nella fase di discesa del numero dei contagi, il [D.P.C.M. del 26 aprile 2020](#) ha disposto, **a partire dal 4 maggio 2020**, in sostituzione delle disposizioni più restrittive previste dal [DPCM 10 aprile 2020](#) (v. avanti), e **con efficacia fino al 17 maggio 2020**, nuove misure relative ai divieti di spostamento e alle sospensioni di attività e servizi pubblici e privati, fatta eccezione per quelli di pubblica utilità. **Gli spostamenti delle persone continuano ad essere vietati** se non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ma si considerano **necessari gli spostamenti per incontrare i congiunti**, nel rispetto dei criteri di sicurezza quali il divieto di assembramento e il distanziamento (almeno 1 metro), oltre che l'utilizzo delle mascherine. Il divieto di spostamento è mantenuto in relazione a trasferimenti tra regioni, con mezzi di trasporto sia pubblici, sia privati, con le eccezioni già indicate per esigenze lavorative e per motivi di salute, a cui si aggiungono i motivi di assoluta urgenza. E' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Vengono confermate le misure relative alla quarantena e i criteri di sicurezza per l'accesso alle aree pubbliche e private, tra le quali vengono menzionati parchi e giardini pubblici, demandando al sindaco la facoltà di chiudere specifiche aree per le quali non sia possibile attuare le misure di sicurezza prescritte. Continua a valere il **principio del divieto di attività ludica e ricreativa all'aperto**, eccetto se svolta individualmente o se per accompagnare minori o persone non completamente autosufficienti, ma vengono introdotte nuove eccezioni al divieto, come lo svolgimento di attività sportiva (con distanza interpersonale incrementata a due metri) o altra attività motoria. Tra le **novità**, inoltre, si prevede una **graduale ripresa delle attività sportive** sulla base di apposite linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (confermata invece la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati) e **la riapertura dei Centri diurni semiresidenziali per disabili** secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Si segnala, tra le **varie sospensioni delle attività e dei servizi fino al prossimo 17 maggio**, quella degli eventi, delle manifestazioni e degli spettacoli di qualsiasi natura, oltre che dei servizi museali; dei servizi educativi per l'infanzia del sistema di istruzione 0-6 anni, delle scuole di ogni ordine e grado, dell'istruzione terziaria universitaria e di alta formazione artistica e musicale, della formazione professionale post laurea, a meno che svolte a distanza, ad esclusione della formazione specifica in medicina generale; delle attività di palestre, dei centri sportivi e centri benessere, ad eccezione dell'erogazione delle prestazioni termali che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. Rimangono sospese le attività produttive industriali e commerciali (eccetto quelle indicate all'allegato 3) e le attività commerciali al dettaglio, eccetto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate all'allegato 1), le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio o con asporto**. Viene mantenuta la raccomandazione per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di **lavoro agile**. Tra le nuove misure di prevenzione, si segnala l'**obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie** (come le mascherine, sia monouso sia lavabili, anche auto-prodotte) **nei luoghi confinati aperti al pubblico**, inclusi i mezzi di trasporto e ove non sia possibile il mantenimento della distanza di sicurezza. L'obbligo non si applica ai bambini al di sotto dei 6 anni e ad alcuni soggetti disabili. Vengono inoltre sostituite le precedenti disposizioni in materia di ingresso in Italia e di transiti e soggiorni di breve durata in Italia. In questa fase cosiddetta "fase 2", per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni sono chiamate a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, comunicando giornalmente i dati al Ministero della Salute,

all'Istituto superiore di sanità e al [Comitato tecnico-scientifico permanente](#). Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, per le ordinanze da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 19/2020 in attesa dell'adozione dei DPCM, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

- Nella fase precedente, a causa degli effetti prolungati dell'epidemia derivanti anche dall'elevato numero dei contagi, è stata decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ([DPCM 10 aprile 2020](#)) l'efficacia **fino al 3 maggio 2020** delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19, disposte dal decreto stesso e che riprendono pressochè interamente le misure già stabilite dai precedenti DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, e del 1° aprile, i quali cessano conseguentemente di avere efficacia dal 14 aprile 2020. Vengono confermati tutti i **divieti di spostamento**, in particolare delle persone fisiche con mezzi pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case, le misure di quarantena, il divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto, la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura e di cerimonie civili e religiose. Rimangono **sospesi fino al 3 maggio i servizi educativi** per l'infanzia e le **attività didattiche** delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che l'istruzione universitaria e terziaria, e i corsi di formazione, ad eccezione della formazione specifica in medicina generale: le attività didattiche o curriculari possono essere svolte con modalità a distanza. Continuano ad essere sospese le attività degli uffici pubblici (salvo per le funzioni che possono essere svolte mediante lavoro agile) eccetto quelli essenziali; del commercio al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, oltre che tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati ([All. 1](#) per il commercio al dettaglio e [All. 3](#) per le attività produttive: rispetto a quanto già previsto, in sostanza, cessa la sospensione dell'attività di librerie e cartolerie e di negozi per neonati e bambini, e riprende l'uso delle aree forestali, la produzione di fertilizzanti chimici e alcune attività di manutenzione per il trasporto). Specifiche regole vengono disposte per chi arriva in Italia dall'estero, anche per soggiorni brevi. Vengono inoltre riportate le specifiche misure igieniche consigliate ([All. 4](#)) come nei precedenti decreti e inserite le misure igienico-sanitarie per gli esercizi commerciali ([All. 5](#)), come l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, specialmente alimentari.
- Il precedente [DPCM del 1° aprile 2020](#) aveva già **prorogato fino al 13 aprile** l'efficacia delle disposizioni di contenimento previste dai precedenti decreti in scadenza il 3 aprile (DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo, v. *infra*), oltre che delle misure più restrittive degli spostamenti previsti dall'[Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020](#) e degli obblighi di dichiarazione per chi fa ingresso in Italia sia con mezzi di trasporto pubblici, sia privati, come disposto dall' [Ordinanza del 28 marzo 2020](#) dello stesso Ministero adottata di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti (v. anche *infra* [Altri provvedimenti in relazione all'emergenza](#) in cui è fra l'altro illustrata l'[ordinanza n. 658](#) relativa all'assegnazione ai Comuni di fondi aggiuntivi per complessivi 400 milioni di euro, utilizzabili con procedure semplificate per misure urgenti di **solidarietà alimentare**). La proroga è stata annunciata con una [informativa del Ministro della Salute al Senato](#) e [alla Camera](#), lo stesso 1° aprile. La citata Ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo (originariamente efficace fino al 25 marzo, termine poi prorogato al 3 aprile 2020) ha previsto il **divieto di accedere ai parchi**, alle ville, alle aree di gioco e ai giardini pubblici, o di svolgere attività ricreativa o ludica all'aperto, al di fuori delle più strette esigenze di attività motoria individuale **in prossimità della propria abitazione**, purchè comunque a **distanza di un almeno un metro** da ogni altra persona (v. anche i [chiarimenti della circolare del Ministero dell'interno del 31 marzo 2020](#) in relazione agli spostamenti di persone fisiche, in particolare con figli minori). E' stata inoltre disposta la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, precedentemente assicurati all'interno delle stazioni ferroviarie o nelle aree di servizio e rifornimento carburante, fatta eccezione di quelli lungo le autostrade nei quali comunque non è possibile consumare i prodotti, essendo autorizzati sono quelli da asporto. Tali esercizi rimangono aperti solo se presenti negli ospedali o negli aeroporti, con gli stessi obblighi di distanziamento tra persone. Inoltre, nei giorni festivi e prefestivi, o in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è stato fatto **divieto di**

qualsiasi spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Il DPCM del 1° aprile 2020, inoltre, a far data dal 4 aprile, dispone la sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Vengono altresì sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ([DPCM 22 marzo 2020](#)) aveva ulteriormente rafforzato **sull'intero territorio nazionale** (originariamente fino al 3 aprile, poi fino al 13 aprile), le misure restrittive già adottate per il contenimento dell'epidemia COVID-19 decise con il [DPCM dell'11 marzo 2020](#) e con l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. Esso era **diretto a sospendere tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali, diverse da quelle elencate nell'allegato 1** (tra le quali industrie alimentari e di bevande, commercio di macchinari e attrezzature, trasporti, servizi alle famiglie, ecc.) e dalle attività professionali. [L'elenco di attività](#) è stato modificato dal [DM Mise-Economia del 25 marzo 2020](#) (viene ridotta l'attività della produzione di carta, di macchine per l'agricoltura e dei call-center) che fornisce inoltre alcuni chiarimenti in particolare sulle attività a sostegno delle imprese consentite limitatamente alle consegne a domicilio dei prodotti. Oltre ai negozi di prima necessità, ha consentito l'apertura, senza restrizioni di giorni e orari, di farmacie e parafarmacie; servizi bancari e postali; dei servizi essenziali ed attività accessorie e funzionali a quelle essenziali (tra queste tabaccai e edicole). Aveva inoltre posto il **divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovavano (v. anche [Ordinanza del 22 marzo 2020 del Min. Salute di concerto con il Min. Interno](#)), salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Ha comunque consentito l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, ed **ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza**. Le imprese le cui attività sono sospese sono state autorizzate a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Qui l'approfondimento che analizza gli [interventi limitativi dell'esercizio delle attività produttive per fronteggiare l'emergenza Coronavirus](#).
- Si ricorda che il [DPCM 11 marzo 2020](#) (qui il [comunicato stampa del Governo](#)), originariamente efficace fino al 25 marzo (termine successivamente prorogato al 3 aprile dal [DPCM 22 marzo 2020](#)), ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, rimanendo aperte farmacie e parafarmacie, oltre che edicole e tabaccai. Deve in ogni caso essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Tra gli esercizi commerciali di cui vengono sospese le attività si annoverano bar e ristoranti, ad eccezione, fra l'altro, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie e aeroportuali (qui l'elenco delle [attività consentite per il commercio al dettaglio](#) e per i [servizi alla persona](#): vengono perciò esclusi i servizi estetici). Vengono garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti pubblici locali e i servizi bancari, assicurativi e postali. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali viene raccomandato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile e incentivate ferie e congedi retribuiti per i dipendenti. Fabbriche e aziende possono continuare la loro attività solo se garantiscono appositi protocolli di sicurezza.
- Precedentemente, il [DPCM del 9 marzo](#), per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **aveva esteso all'intero territorio nazionale**, le misure previste fino al 3 aprile dal [DPCM 8 marzo 2020](#), vietando, tra l'altro, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Con il [DPCM 8 marzo 2020](#) sono state decise, per un periodo di efficacia dall'8 marzo al 3 aprile 2020 (termine poi prorogato al 13 aprile), ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6 del 23 febbraio

2020 ([L. 13/2020](#)) , con la previsione di ulteriori **zone di contenimento del contagio** (oltre l'intera regione Lombardia, anche le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) in cui, tra l'altro, **vengono limitati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori** (salvo gli spostamenti necessari per motivi di lavoro o di salute) e vengono adottate misure per evitare assembramenti di persone nei locali pubblici. Venivano sospesi per tali zone i servizi educativi dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole e l'istruzione terziaria. Specifiche misure di informazione e prevenzione per limitare la possibilità di contagio sono state decise anche per l'**intero territorio nazionale** (divieto di contatti sociali, divieto di spostamenti e viaggi, sospensione delle cerimonie civili e religiose), al fine di rendere più restrittive le misure già decise con il DPCM 4 marzo 2020 (v. *infra*) che, insieme al quelle contenute nel DPCM 1° marzo, cessano di produrre effetti in quanto meno stringenti.

- Il [DPCM del 4 marzo 2020](#) ha previsto per la prima volta una serie misure riguardanti il **contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus**, con efficacia prevista **fino al 3 aprile**.

Si tratta, in sintesi, di misure riguardanti:

- la sospensione di congressi, riunioni, eventi sociali nei quali sia coinvolto personale sanitario o incaricato di servizi di pubblica utilità, nonché delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- la sospensione di eventi e competizioni sportive svolte in luoghi pubblici e privati, salvo, per i comuni non compresi nella zona rossa, la facoltà di svolgere tali eventi a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, e previa effettuazione dei controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19;
- limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e **fino al 15 marzo 2020 (termine poi esteso al 3 aprile per tutto il territorio nazionale** dal DPCM 9 marzo 2020, v. *ante*), la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), di corsi professionali, master e università per anziani. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa; Viene comunque garantito lo svolgimento di attività didattiche a distanza per tutti gli studenti coinvolti dalle misure di sospensione;
- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- il divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
- la limitazione delle visite di parenti a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, consentite ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- la facoltà per i datori di lavoro di applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Venivano poi disposte misure di informazione e prevenzione per tutto il territorio nazionale, tra le quali la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, la diffusione nei diversi luoghi delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie, nella previsione di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi in tutte le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza, nella prescrizione di specifici adempimenti, informativi e di comunicazione a carico dei soggetti che nei 14 giorni antecedenti all'entrata in vigore del decreto abbiano soggiornato o transitato in zone a rischio epidemiologico, e dei conseguenti comportamenti che devono essere tenuti dai diversi operatori di sanità pubblica.

- Il 25 febbraio era stato pubblicato un [altro Decreto attuativo \(DPCM del 25 febbraio 2020\)](#), con ulteriori misure di attuazione del decreto-legge 6/2020 successivamente quasi integralmente abrogato. A tale decreto, il 1° marzo ha fatto seguito un altro DPCM ([qui il testo DPCM 1° marzo 2020](#)) e la relativa [correzione contenuta nel Comunicato della Presidenza del Consiglio pubblicata il 2 marzo](#)) contenente ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6. Le misure disposte hanno avuto effetto fino all'8 marzo 2020, salvo specifiche previsioni stabilite per talune di esse. Più in dettaglio, il territorio nazionale viene suddiviso in zone:

- la cd. "zona rossa" comprensiva dei comuni indicati come "focolaio" del virus (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'), nella quale si applicano misure più restrittive di contenuto analogo a quelle del DL. 6/2020 (v. *ante*);

- una fascia di territorio comprendente Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro-Urbino e Savona, nella quale sono state disposte alcune misure meno stringenti, quali la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, dei viaggi di istruzione nelle scuole, dell'obbligo del certificato di riammissione per assenze superiori ai cinque giorni etc. Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona sono poi disposte ulteriori misure particolari.

- il resto del territorio nazionale, nel quale si applicano generiche misure di informazione e prevenzione.

Nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna veniva peraltro prorogata la chiusura delle scuole fino all'8 marzo.

Il 3 marzo, il Comitato tecnico-scientifico del Governo aveva formulato [specifiche raccomandazioni \(a carattere non normativo\)](#) contenenti misure aggiuntive da adottare in tutto il territorio nazionale per la durata di 30 giorni (e da rivalutare ogni 2 settimane in funzione dell'andamento epidemiologico), fra le quali rispettare la distanza interpersonale di 1 metro nei contatti sociali, prevedere la sospensione di convegni ed eventi per gli operatori sanitari ed il personale che garantisce i servizi essenziali e di pubblica utilità per concentrare le risorse umane impiegate nell'emergenza, limitare gli accessi nei luoghi di cura e gli spostamenti di tutte le persone anziane e dei soggetti fragili presso luoghi affollati.

- Il primo D.P.C.M. emanato quasi contestualmente al D.L. 6/2020 è il [D.P.C.M. 23 febbraio 2020](#) che, in attuazione del citato decreto legge, stabiliva il divieto di uscita e di accesso nei comuni del Nord Italia indicati come "focolaio" (cfr. *supra*), e la sospensione di una serie di servizi ed attività commerciali nonché la sospensione delle attività didattiche. Il decreto aveva un'efficacia di quattordici giorni.

I decreti legge

Per far fronte all'emergenza, sono stati emanati diversi decreti-legge. Alcuni hanno costituito la "base" legislativa per l'emanazione dei diversi D.P.C.M. sopra elencati che hanno previsto e disciplinato le diverse misure di contenimento e la loro progressiva eliminazione. Altri hanno dettato misure dirette a fronteggiare ed a gestire le emergenze sanitarie, nonché le conseguenze economiche e sociali derivanti dall'adozione delle diverse misure restrittive. In particolare, si sottolinea che la legge n. 27/2020 che ha convertito il DL. 18/2020, abrogando i decreti-legge n. 9 del 2 marzo, n. 11 dell'8 marzo e n. 14 del 9 marzo 2020 ha disposto che, per essi, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge. Se ne dà conto sinteticamente nell'esposizione che segue:

Quanto ai decreti-legge che hanno previsto e disciplinato **misure dirette a fronteggiare ed a gestire le emergenze sanitarie, nonché le conseguenze economiche e sociali** derivanti dall'adozione delle diverse misure restrittive, vanno ricordati, dal più recente:

- il [decreto-legge n. 154 del 2020](#), c.d. **Decreto Ristori ter**, che **rifinanzia alcune misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica** da COVID-19, stanziando ulteriori risorse destinate al Fondo istituito con il precedente D.L. Ristori bis (articolo 8, co., del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) per un ammontare di **1.450 milioni di euro per l'anno 2020** e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in conseguenza delle diverse [ordinanze del Ministero della salute di novembre 2020](#) che hanno definito le aree di rischio epidemiologico nelle diverse regioni italiane. Sono inoltre previste risorse per il finanziamento di misure urgenti di solidarietà alimentare dei Comuni e per l'acquisto di farmaci per la cura di pazienti affetti dal virus SARS-CoV-2, mediante, rispettivamente, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo di **400 milioni di euro nel 2020** e l'**incremento di 100 milioni**

per il 2020 del Fondo per le emergenze nazionali - istituito ai sensi dell'articolo 44 del [D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1](#) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile- da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza.

- il [decreto-legge n. 149 del 2020](#), c.d. **Decreto Ristori bis**, (v. [Dossier del Servizio Studi](#) sul testo in prima lettura [A.S. 2013](#)) che stanziava ulteriori risorse, quantificate complessivamente in **circa 2.569 milioni per il 2020** e 1.007 nel 2021, per permettere di **bilanciare gli effetti negativi derivanti dalle ultime misure restrittive adottate** per arginare la rapida crescita della curva epidemiologica del virus Sars-CoV-2. Tra le novità vi sono: l'estensione dei contributi a fondo perduto per nuove attività e rifinanziamento di congedi e bonus baby sitter; il bonus affitti per le attività che vengono sospese nelle zone a massimo rischio, la sospensione dei contributi INPS e dei versamenti relativi all'IVA per il mese di novembre. Tra le disposizioni in materia di salute, si segnala l'acquisto di prestazioni ordinarie da strutture private accreditate, in funzione dell'andamento dell'emergenza sanitaria, da parte delle regioni; l'arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari. Viene inoltre previsto il finanziamento di un nuovo Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore per interventi di utilità sociale senza scopo di lucro, oltre che un trasferimento di risorse dall'INPS per il sostegno dei Centri di assistenza fiscale - CAF. Altre norme sono previste con riferimento al sostegno del settore agricolo, del trasporto pubblico locale, delle associazioni sportive dilettantistiche e dei lavoratori sportivi, dell'organizzazione della giustizia e in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali. Da segnalare anche le disposizioni che riguardano la **pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19** (articolo 30) che dispone la pubblicazione con frequenza settimanale, da parte del Ministero della salute, dei risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici in base al decreto del [Ministro della salute del 30 aprile 2020](#) allo scopo di individuare le regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio. I dati dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e comunicati ai Presidenti di Camera e Senato. Nello specifico la procedura prevede che sulla base dei dati acquisiti dalle regioni, tramite l'ISS, e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia in seno al Ministero della salute per la classificazione del rischio, lo stesso Ministro, sentito sui medesimi dati il Comitato tecnico-scientifico, può individuare, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, le regioni a più alto rischio epidemiologico. Tale regioni sono destinatarie di misure più restrittive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale in base ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

- il [decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020](#), c.d. **Decreto Ristori**, (v. [Dossier del Servizio Studi](#) sul testo in prima lettura [AS 1994](#)), che stanziava risorse per intervenire nei settori economici oggetto della nuova sospensione dell'attività a seguito del DPCM 24 ottobre 2020 (sostituito successivamente dal DPCM 3 novembre 2020) a causa della rapida ascesa delle curve epidemiologiche dei contagi COVID-19, a sostegno del lavoro e delle fasce più deboli della popolazione, oltre che per il potenziamento della tutela della salute pubblica, prevedendo uno stanziamento di **5,4 miliardi di euro** in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare. Tali risorse andranno a finanziare con contributi a fondo perduto le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, oltre che le filiere di agricoltura e pesca; la proroga della cassa integrazione; l'esonero dei versamenti dei contributi previdenziali; l'estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta sugli affitti; la cancellazione della seconda rata dell'IMU 2020; le misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo; i fondi per i settori più colpiti (agenzie di viaggio e tour operator; editoria, fiere e congressi; settore alberghiero e termale; export e alle fiere internazionali); la proroga di due mesi del Reddito d'emergenza - REM; l'indennità per i lavoratori del settore sportivo e sostegno allo sport dilettantistico. **In tema di salute e sicurezza** sono previste misure per potenziare la risposta del sistema sanitario, quali lo stanziamento di 30 milioni di euro per la somministrazione di 2 milioni di tamponi rapidi presso i medici di base ed i pediatri di libera scelta, oltre che l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria e le attività di *contact tracing*. Il decreto prevede anche specifiche misure per il settore giustizia per l'utilizzo più ampio di collegamenti da remoto e la semplificazione del deposito di atti e documenti;

- il [decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020](#), c.d. **Decreto Agosto**, convertito dalla [legge n. 126/2020](#). Il provvedimento proroga alcuni degli interventi di sostegno previsti dal Decreto Cura Italia e successivamente confermati con il Decreto Rilancio. Tra le principali misure introdotte figurano anche interventi e risorse per il lavoro tra cui: sgravi contributivi, la possibilità di rateizzare gli adempimenti fiscali, nuove indennità da 600 e 1.000 euro, proroghe per Cassa Integrazione e Reddito di emergenza e un ulteriore *bonus baby-sitter*, oltre ad interventi riguardanti la scuola (consulta i Dossier a cura dei Servizi studi Camera/Senato [Volume I](#)

[Articoli 1-57 - Volume II](#) [Articoli 58-115](#) predisposti per l'esame delle Camere e il dossier con gli emendamenti della Commissione 5a [Volume I](#) [Articoli 1-57-bis](#));

- il [decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020](#), **cd. Decreto Rilancio**, convertito dalla [Legge 17 luglio 2020, n. 77](#), è stato approvato in via definitiva dal Senato il **16 luglio 2020**, senza modifiche rispetto al testo risultante dalle modifiche approvate alla Camera (consulta i dossier [Volume I - Articoli 1- 103-bis](#) - [Volume II - Articoli 104-185-bis](#) - [Volume III - Articoli 186 -266](#)), ha previsto numerosi interventi di spesa, per complessivi **55 miliardi di euro**, a sostegno dei settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica, con misure riguardanti, tra l'altro, la sanità, il lavoro, le politiche sociali, il credito e le attività produttive. Consulta anche il [quadro di sintesi degli interventi](#).

- il [decreto-legge n. 30 del 10 maggio 2020](#), emanato in considerazione della necessita' di disporre con **urgenza di studi epidemiologici e statistiche** affidabili affidate all'ISTAT sullo stato immunitario della popolazione, per garantire un'adeguata protezione durante l'emergenza sanitaria (qui il [Dossier sul testo AS. 1800](#) e una [Nota Breve](#), il disegno di legge di conversione è stata approvato in prima lettura il 10 giugno 2020).

- il [decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020](#) ([Legge n. 70 del 25 giugno 2020](#), qui il [Dossier del Servizio Studi](#)) è finalizzato ad istituire, [presso il Ministero della salute](#), **una piattaforma per il tracciamento dei contatti** tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare (App IMMUNI), [consulta qui l'approfondimento](#).

- il [decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020](#), convertito dalla [Legge n. 40 del 5 giugno 2020](#) (cd. **decreto Credito**, consulta qui i [dossier di documentazione per l'esame in Commissione](#) e in [Aula](#) Camera, qui [l'esame al Senato](#)), che interviene su più fronti essenzialmente volti a garantire la **continuità delle imprese e a favorire i settori più colpiti dall'emergenza COVID-19**. Si prevede, in particolare, fino al 31 dicembre 2020, il rilascio di garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, nel rispetto della disciplina dell'UE, fino ad un importo complessivo di **200 miliardi di euro**; vi sono inoltre misure per il sostegno all'esportazione, internazionalizzazione ed investimenti delle imprese, disposizioni sulla sottoscrizione dei contratti e delle comunicazioni in modo semplificato, oltre che il differimento, al 1° settembre 2021, dell'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. Specifiche norme sono previste, fino al prossimo dicembre, anche per il Fondo centrale di garanzia per le Piccole e Medie Imprese e in relazione ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità. Vengono sospesi taluni termini per i versamenti tributari e contributivi e prorogati ulteriormente all'11 maggio 2020 alcuni termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Vengono peraltro anticipati gli effetti economici più favorevoli per i medici convenzionati (MMG e PLS) per **garantire la continuità assistenziale durante l'emergenza sanitaria** e previsto un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, per far fronte al coordinamento dell'emergenza nel settore, assume i poteri del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'AgeNas;

- il [decreto-legge n. 22 dell'8 aprile 2020](#) , convertito dalla [Legge n. 41 del 6 giugno 2020](#) (consulta il [Dossier sul testo - AS 1774](#)) volto a **regolare la conclusione dell'anno scolastico 2019/2020** e lo svolgimento degli esami di Stato, oltre che l'avvio dell'a.s. 2020/2021, gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM);

- con il [decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020](#), (convertito, con modifiche, dalla [L. n. 27 del 2020](#)) **detto "Cura-Italia"** [A.C. 2463](#) (qui i dossier [Quadro di sintesi degli interventi](#), [Articoli 1-70](#) e [Articoli 71-127](#) e i [Profili finanziari](#)), il Governo è intervenuto per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese con risorse di circa **25 miliardi di euro** (a seguito dello [scostamento di bilancio](#) autorizzato dalle Camere) diretti al mondo del lavoro, pubblico e privato, al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, alle attività produttive e ai settori più colpiti dagli effetti negativi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19;

- precedenti decreti legge, le cui disposizioni sono state per la maggior parte assorbite dallo stesso DL. n. 18 del 2020 e pertanto, come sopra accennato, poi abrogati, quali: il [D.L. del 9 marzo 2020, n. 14](#) ([A.C.](#)

[2428](#)) con il quale si prevede il **potenziamento del Servizio sanitario nazionale** anche mediante un piano di assunzioni straordinarie nel comparto sanitario, come il reclutamento di specializzandi e medici di medicina generale, l'incremento della specialistica, l'assistenza domiciliare a persone con disabilità e misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e medicali (qui il [dossier Studi che analizza le misure adottate](#)); il [D.L. 8 marzo 2020, n. 11 \(A.S. 1757\)](#) riguardante **specifiche misure per lo svolgimento delle udienze giudiziarie, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020** e per l'applicazione di specifiche norme negli istituti penitenziari e penali per minorenni fino al 22 marzo 2020. Per la giustizia amministrativa, a decorrere **dall' 8 marzo e fino al 22 marzo 2020**, l'efficacia delle misure specifiche previste dal decreto urgente per le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Anche per gli uffici della giustizia amministrativa, dall' 8 marzo e fino al 31 maggio possono essere previste limitazioni per l'accesso agli stessi. Analoghe misure alle precedenti sono previste per gli uffici di giustizia contabile (consulta il [dossier Studi](#)); il [D.L. 3 marzo 2020, n. 9 \(A.S. 1746\)](#) che ha stanziato iniziali risorse a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica ([qui il comunicato stampa](#) e e il [Dossier di documentazione Studi](#)).

Quanto ai **decreti legge disciplinanti l'adozione, l'attuazione e la progressiva successiva eliminazione delle misure di contenimento** vanno ricordati:

- il [decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021](#), che **introduce, dal 7 dicembre e fino al 15 gennaio 2021, misure "ponte"** per determinare alcuni effetti restrittivi in linea con il precedente decreto-legge n. 172/2020 che stabilisce alcune misure valide fino al 6 gennaio, che fino a tale data si sono sommati a quelli già previsti fino al 15 di gennaio 2021 dal [DL. 158 del 2 dicembre 2020](#) e dal [DPCM del 3 dicembre 2020](#). Tali misure prevedono il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, rimanendo sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono comunque consentiti gli spostamenti verso le seconde case in altra regione. Per i **giorni del 9 e 10 gennaio 2021**, in particolare, si prevede l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure previste per le zone a rischio elevato all'articolo 2 del citato DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. "zona arancione"), con l'applicazione del regime speciale previsto per gli spostamenti dai piccoli Comuni (popolazione fino a 5.000 abitanti) consentiti entro 30 chilometri dai relativi confini, eccetto che per quelli verso i capoluoghi di provincia. Fino al 15 gennaio, nei territori definiti a rischio elevato (cd. "zona rossa") è prevista la possibilità, già disposta dal [decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172](#), di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone (nel computo non rientrano i minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi), verso una sola abitazione privata della propria regione. Viene prevista la **ripresa dell'attività in presenza dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per il 50% degli studenti**, a partire dall'11 gennaio. Con riferimento all'attuazione del **piano di somministrazione del vaccino** contro il contagio da Covid-19 di cui articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) si prevedono specifiche procedure per l'espressione del consenso da parte dei soggetti non in grado di prestare un consenso libero e consapevole alla somministrazione del trattamento, in particolare per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture assimilate, che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno. Il decreto-legge rivede inoltre i **criteri per l'individuazione degli scenari di rischio** da definire con ordinanza del Ministero della salute, aggiungendo, in coerenza con il documento in materia di ['Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale'](#) alcuni **parametri di valutazione** rispetto a quanto già previsto dai commi 16-bis e 16-ter, articolo 1, del DL. n. 33 del 2020, nei territori ove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti: si prevede infatti la possibilità di disporre misure aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale quanto si manifesti uno scenario almeno di tipo 2 (situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo e valori dell'indice RT regionale tra 1 e 1,25), anche con un livello di rischio moderato ovvero uno scenario almeno di tipo 3 (situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo e valori dell'indice RT regionale tra 1,25 e 1,5), anche in questo caso con un livello di rischio almeno moderato. In sede di prima applicazione e fino al 15 gennaio 2021, nelle more dell'adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si prevede che il Ministro della salute, con propria ordinanza, applichi a una o più regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi

ogni 100.000 abitanti le predette misure riferite, rispettivamente, all'area c.d. "zona arancione" (art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020) e all'area c.d. "zona rossa" (art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020). Tali ordinanze sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2021 per le regioni [Lombardia](#), [Veneto](#), [Emilia Romagna](#), [Calabria](#), [Sicilia](#) e prevedono per le medesime regioni, dal 10 al 15 gennaio (nelle more del nuovo DPCM) l'applicazione delle misure di "area arancione".

- il [decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020](#), in vigore dal 19 dicembre, che **introduce, dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio 2021, ulteriori misure restrittive** rispetto a quelle già previste dal 21 al 15 di gennaio 2021 dal [DL. 158 del 2 dicembre 2020](#) e dall' [DPCM del 3 dicembre 2020](#) . Durante i **giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2 e 3, 5 e 6 gennaio 2021)** lo spostamento verso le abitazioni private viene infatti consentito una sola volta al giorno, dalle ore 5 alle 22, verso una sola abitazione che si trova nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazioni, ad esclusione dei minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. In tali giorni si applicano le **misure e i divieti previsti per le zone a massimo rischio** di cui all'articolo 3 del citato DPCM 3 dicembre 2020 (cd. aree rosse), mentre nei restanti giorni quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cd. aree arancioni). Sono previste eccezioni a favore dei piccoli comuni, vale a dire con popolazione al di sotto dei 5 mila abitanti, essendo consentiti gli spostamenti al di fuori degli stessi fino ad una distanza di massimo 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni in cui si applicano i divieti di cui all'articolo 2 (cd. aree arancioni), sono **vietati**, salvo misure territoriali più restrittive (v. [Ordinanza del 17 dicembre 2020](#) della Regione Veneto che vieta lo spostamento intracomunale dalle ore 14), **gli spostamenti in aree territoriali di regioni diverse**, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio. Bar, ristoranti e altre attività di ristorazione rimangono chiusi (eccetto che per le consegne a domicilio e per l'asporto), mentre possono operare le attività commerciali negli orari già consentiti e nel rispetto delle misure di distanziamento. Nei **giorni festivi e prefestivi sopra indicati**, oltre ai predetti divieti, vengono vietati anche gli **spostamenti tra Comuni diversi della stessa Regione**, e sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi ed i servizi alla persona (parrucchiere e lavanderie). Rimane comunque consentito lo svolgimento sia di attività motoria, individualmente e in prossimità della propria abitazione, rispettando comunque il distanziamento e con l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, e di attività sportiva, ma anche in questo caso solo in forma individuale ed esclusivamente all'aperto. Rimane in ogni caso il divieto di circolazione dopo le ore 22 e fino alle ore 5 del mattino dopo (divieto esteso fino alle ore 7 il 1° gennaio 2021). Le violazioni delle misure di contenimento previste sia dal DPCM richiamato, sia da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco, è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da 400 a 3.000 euro**. Il decreto legge stabilisce un sostegno sotto forma di contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali - con partita IVA anteriore al 1° gennaio 2020 - che rientrino nel codice di attività economica "servizi di ristorazione" (come riportato in allegato al decreto) nel limite di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021.
- il [decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020](#) , in vigore dal 3 dicembre, che **estende da 30 a 50 giorni il termine massimo previsto per l'efficacia delle misure** tra quelle previste al comma 2, articolo 1, del DL. 19 del 25 marzo 2020 (v. *infra*) dirette a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, reiterabili e modificabili anche più volte entro il periodo fissato per lo stato di emergenza (da ultimo esteso [fino al 31 gennaio 2020](#)). Vengono inoltre previsti **specifici divieti di spostamento** per il periodo delle festività di fine anno, nell'ambito del territorio nazionale: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, infatti, è fatto divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde

case che si trovano in altra Regione o Provincia autonoma (o Comune per le sole giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021). Viene infine consentito, per lo specifico periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, che gli atti previsti per l'adozione delle misure in esame ai sensi del citato decreto-legge n. 19/2020, vale a dire i **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**, possano prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

- il [decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020](#) (v. [Dossier sull'A.C. 2779](#), [provvedimento](#), [legge 159/2020](#)), con il quale è stato **esteso fino al 31 gennaio 2020 il termine dello stato di emergenza** (v. anche [Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020](#)), ed è stata conseguentemente **prorogata** al 31 gennaio 2021 **l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge n.19/2020 e 33/2020. Sono state invece prorogate al 31 dicembre 2020** numerose misure di carattere sanitario già prorogate dal 31 luglio al 15 ottobre dall'Allegato al DL. 83/2020 (v. punto successivo). E' stato inoltre disposto l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie - quali la mascherina facciale -, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Per quanto riguarda le specifiche misure, è stata disposta l'**ultrattività con prolungamento degli effetti al 15 ottobre 2020 del DPCM del 7 settembre scorso** in scadenza il 7 ottobre.
- il [decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020](#) ([L. 124/2020](#)) con il quale è **prorogata l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge n.19/2020 e 33/2020** (v. [Dossier del Servizio Studi A.C. 2617](#) e il [Dossier A.C. 2617-A](#)) che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, oltre che l'efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo. Il provvedimento si affianca alla [delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020](#) che ha esteso **fino al 15 ottobre** lo stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. L'**Allegato al decreto ha prorogato alla stessa data del 15 ottobre** numerose misure di carattere sanitario.
- il [decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020](#) (consulta il [Dossier del Servizio Studi](#) sul testo iniziale e il [dossier sul testo AC. 2554](#) trasmesso il 24 giugno 2020 in seconda lettura alla Camera), convertito dalla [L. n. 74 del 14 luglio 2020](#), definisce, **fino al 31 luglio 2020** (ora 31 gennaio 2020) l'inquadramento con il quale si dispongono le **norme di regolazione degli spostamenti** e le **misure limitative della circolazione**. Infatti, per effetto del comma 2, art. 1, del DL. 83 del 30 luglio 2020 che ha modificato l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 33, gli effetti del medesimo vengono **estesi al 15 ottobre 2020**, pur mantenendo ferma la strumentazione predisposta e disciplinata dal precedente decreto-legge n. 19/2020, ha segnato l'avvio di una nuova fase, contribuendo a delineare una **nuova cornice normativa**, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente a specifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull'evolversi dei dati epidemiologici. Cessano pertanto di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale vigenti in virtù del DL. 19. Le stesse misure possono essere adottate o reiterate, solo con riferimento a specifiche aree interessate da particolare aggravamento del quadro epidemiologico. Rimangono vietati gli spostamenti tra regioni (analogamente agli spostamenti da e per l'estero), fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
- il [decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. n. 35 del 22 maggio 2020](#) (qui i link ai dossier del Servizio studi per l'esame [in Commissione](#) e [in Aula](#)) che, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i

rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati. In particolare, si prevede che su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate, con le tipologie di provvedimenti individuate dal decreto-legge in esame, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (ora 31 gennaio 2021).

Infatti, con l'adozione del [D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020](#) (v. più avanti [approfondimento](#)), convertito dalla legge n. 13/2020, di cui il citato DL. 19 dispone la quasi integrale abrogazione, sono state individuate alcune **misure di contrasto e di emergenza epidemiologica**, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di **ulteriori misure** di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo.

Sono quindi intervenuti una serie di D.P.C.M. nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno reso più restrittive e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento in esame, pertanto, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà (cfr. artt. 13, 14, 16, 17 e 41 Cost.), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, art. 32 Cost.), reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza (quali ad esempio le limitazioni agli spostamenti, le misure di quarantena, la chiusura dei attività commerciali, la sospensione di servizi educativi e scolastici, nonché di manifestazioni e spettacoli), e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adottati, ai sensi dell'articolo 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.

Il decreto legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure.

In sintesi, il provvedimento:

1. prevede un'elencazione dettagliata delle **misure di contenimento potenzialmente applicabili**, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, sulla sua totalità, che potranno essere adottate (una o più) per periodi predeterminati, di durata non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#) (vale a dire fino al 31 luglio 2020) e con la possibilità di variarne il carattere restrittivo secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;
2. stabilisce le modalità di adozione delle misure citate mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, salva, nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., e con efficacia limitata fino a tale momento, la possibile adozione delle misure citate con ordinanze del Ministro della salute in casi di estrema necessità ed urgenza. Prevede altresì che i provvedimenti adottati in attuazione della citata disposizione siano pubblicati in Gazzetta ufficiale e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione e che il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate;
3. disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con D.P.C.M. per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità, prevedendo che le regioni, nelle more dell'adozione di tali decreti, e con efficacia limitata fino a tale momento, possano adottare misure ulteriormente restrittive esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle a rilevanza strategica nazionale e disponendo che i Sindaci non possano adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti in contrasto con le misure statali e regionali;
4. stabilisce le sanzioni applicabili per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale. In particolare viene escluso che la violazione delle misure di contenimento comporti l'applicazione della pena prevista dall'art. 650 del codice penale e viene dunque meno la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità (punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro), già prevista dall'[art. 4 del decreto-legge n. 6 del 2020](#), che viene quasi interamente abrogato (v. art. 5). Chiunque violi le misure di contenimento previste da D.P.C.M. (ai sensi dell'art. 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (ai sensi dell'art. 3), è

infatti soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una **somma da 400 a 3.000 euro**.

- Il [Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6](#), (A.C. 2402) il primo dei decreti legge predisposto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (successivamente quasi integralmente abrogato dal [DL n.19 del 25 marzo 2020](#), fatti salvi gli artt. 3, comma 6-bis e 4, v. ante). In esso si dispone, tra l'altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Tra le misure previste sono incluse il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all'area interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità (con promozione del lavoro agile); l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; Si introduce, inoltre, la facoltà, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati. L'articolo 3 del citato D.L. ha previsto che le misure di cui ai precedenti articoli siano adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale .E' fatta salva la facoltà per le autorità competenti l'adozione di **ulteriori misure** di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge. E' stato poi previsto che in attesa dell'adozione dei predetti decreti, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui ai precedenti articoli possono essere adottate con ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica. Qui i dossier dell'esame [in prima](#) e [in seconda lettura](#) e le informative del Ministero della salute ([alla Camera](#) e [al Senato](#)).

Le ordinanze e circolari del Ministero della salute

Gli interventi del Ministero della salute

Qui il link alle [norme, circolari ed ordinanze finora emanate](#) dal Ministero della salute ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica.

Si veda anche il paragrafo dedicato alle [Ordinanze regionali](#).

L'art. 2, comma 1, [decreto legge n. 1 del 2021](#) ha modificato i criteri, introdotti dal Decreto Ristori (decreto legge n. 137 del 2020) e applicati dal D.p.c.m. del 3 dicembre 2020, in base ai quali sono stati individuati fino al 15 gennaio 2021 gli scenari (giallo, arancione e rosso) in cui collocare le regioni e le province autonome a seconda del livello di rischio calcolato dalla cabina di regia sugli indicatori di rischio e resilienza, sulle soglie e parametri di allerta (di cui al [decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020](#)) ricavati dai dati trasmessi dagli enti territoriali e poi elaborati in coerenza con i criteri fissati dal documento in materia di "[Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale](#)".

Più precisamente sono stati rivisti i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse". In tali zone, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, potranno infatti essere applicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri misure aggiuntive e progressive, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 19 del 2020, rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.

Per approfondimenti, si possono visitare sul sito del Ministero della salute le seguenti pagine:

[Misure di contenimento in Italia](#);

[Pagina situazione in Italia](#), cliccando su mappa dell'Italia (banner a destra) si possono consultare i dati (in tempo reale) di: positivi; dimessi/guariti; nonché le situazioni regionali in dettaglio. Nella stessa pagina sono disponibili i monitoraggi settimanali e le ordinanze del Ministero della salute emanate nella fase autunnale-invernale.

Le ordinanze del Ministero della salute che hanno seguito il [D.p.c.m. 3 novembre 2020](#) individuano la collocazione delle regioni negli scenari di rischio certificati nei report settimanali dell'ISS. La classificazione delle regioni secondo il monitoraggio di rischio è aggiornata in tempo reale nella sezione del sito istituzionale del Ministero della salute dedicata a [Covid-19 - Situazione in Italia](#)

Dopo il periodo delle festività natalizie, regolato dal [decreto legge n. 172 del 2020](#), l'8 gennaio 2021 il Ministero della salute ha [emanato nuove Ordinanze](#) sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita l'8 gennaio 2021. Le Ordinanze, in vigore dal 10 gennaio con efficacia fino al 15 gennaio 2021, collocano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dall'11 gennaio 2021:

- **area gialla:** Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta
- **area arancione:** Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto
- **area rossa:** (nessuna Regione).

Ministero della salute - [Ordinanza 11 dicembre 2020](#) , **Dodicesima ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'Ordinanza, in vigore dal 13 dicembre , dispone l'area gialla per le Regioni **Basilicata, Calabria, Lombardia** e **Piemonte** e l'area arancione per la Regione **Abruzzo** .

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 13 dicembre è la seguente:

- **area gialla:** Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto

- **area arancione:** Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta
- **area rossa:** (nessuna Regione)

Ministero della salute - [Ordinanza del 5 dicembre 2020](#), **Undicesima ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'Ordinanza dispone il passaggio delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria dall'area arancione a quella gialla.

Complessivamente, quindi, la **ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa dal 6 dicembre** è la seguente:

area gialla: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto

area arancione: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta

area rossa: Abruzzo.

Ministero della salute - [Ordinanza del 5 dicembre 2020](#), **Decima ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. Con l'Ordinanza le Regioni Campania, Toscana, Valle D'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano passano dall'area rossa all'area arancione.

Ministero della salute - [Ordinanza del 5 dicembre 2020](#), **Nona ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'ordinanza rinnova le misure restrittive vigenti relative alla Regione Abruzzo, che resta in area rossa, e alle Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che restano in area arancione.

Ministero della salute - [Ordinanza del 27 novembre 2020](#), **Ottava ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'ordinanza rinnova le misure restrittive vigenti disposte con il provvedimento del 13 novembre scorso per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, che restano in zona arancione, e per le Regioni Campania e Toscana, che restano in zona rossa. Anche in questo caso, il provvedimento entra in vigore domenica 29 novembre e resta in vigore fino al 3 dicembre.

Al 29 novembre, quindi, la **ripartizione delle Regioni nelle diverse aree** è la seguente:

- **Area gialla:** Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto
- **Area arancione:** Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria
- **Area rossa:** Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Ministero della salute - [Ordinanza del 27 novembre 2020](#), **Settima ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'ordinanza riclassifica alcune regioni poiché dispone il passaggio nell'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. Il provvedimento entra in vigore domenica 29 novembre e resta in vigore fino al 3 dicembre.

Ministero della salute - [Ordinanza 24 novembre 2020](#), **Sesta ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'ordinanza rinnova le misure restrittive contenute nel precedente provvedimento del 10 novembre 2020 per le Regioni Basilicata, Liguria e Umbria, che restano in zona arancione, e per la Provincia Autonoma di Bolzano, che resta in zona rossa. La nuova Ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente: Area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto Area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria Area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Ministero della salute - [Ordinanza 20 novembre 2020](#), **Quinta ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'ordinanza dispone il passaggio della Regione Abruzzo dalla zona arancione alla zona rossa. Le disposizioni del provvedimento entrano in vigore il 22 novembre e resteranno vigenti fino al 3 dicembre 2020. Al 22 novembre, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è la seguente: Area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto. Area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli

Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria. Area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Ministero della salute - [Ordinanza 19 novembre 2020](#), **Quarta ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'ordinanza rinnova fino al 3 dicembre 2020 l'ordinanza del 4 novembre 2020: le Regioni Puglia e Sicilia rimangono, quindi, in zona arancione e le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta in zona rossa. Resta ferma la possibilità di nuove classificazioni prevista dal D.p.c.m. del 3 novembre 2020, che aveva collocato le Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta in zona rossa.

Ministero della salute - [Ordinanza 13 novembre 2020](#), **Terza ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'ordinanza individua le Regioni che in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'ISS, passano dall'area gialla a quella arancione e rossa (rischio alto, scenario 3 l'area arancione; rischio alto, scenario 4 l'area rossa). Le misure previste dall'Ordinanza entrano in vigore il 15 novembre 2020. Nello specifico in base alla nuova Ordinanza entrano nell'area arancione le Regioni **Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche**; entrano nell'area rossa **Campania e Toscana**.

Al 15 novembre 2020, quindi, **la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è la seguente**:

- **area gialla**: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto;
- **area arancione**: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria;
- **area rossa**: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Ministero della salute - [Ordinanza 10 novembre 2020](#), **Seconda ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'ordinanza individua ulteriori 5 regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» di elevata gravità e di livello di rischio alto (area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria si aggiungono a Puglia e Sicilia individuate dalla precedente Ordinanza del 4 novembre) e una provincia autonoma che si colloca in uno «scenario di tipo 4» di massima gravità e di livello di rischio alto (area rossa: la Provincia autonoma di Bolzano che si aggiunge a Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta individuate dall'ordinanza del 4 novembre). L'ordinanza produce effetti dall'11 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.

Ministero della salute - [Ordinanza 4 novembre 2020](#), **Prima ordinanza a seguito del Dpcm 3 novembre 2020**. L'ordinanza individua le regioni che si collocano in uno «scenario di tipo 3» di elevata gravità e di livello di rischio alto (area arancione: Puglia e Sicilia) e quelle che si collocano in uno «scenario di tipo 4» di massima gravità e di livello di rischio alto (area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta). L'ordinanza produce effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni.

Consulta qui la **tabella delle regioni interessate dalle [Ordinanze del Ministero della salute del 4, 10, 13, 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 e dalle Ordinanze del 5 e dell'11 dicembre 2020](#), a partire dalla più recenti**.

ORDINANZE CONGIUNTE MINISTERO della SALUTE - REGIONI nel corso della FASE AUTUNNALE-INVERNALE

Ministero della salute - **Regione Lombardia**, [Ordinanza 26 ottobre](#) ad integrazione del D.p.c.m. 24 ottobre 2020. Fino al 13 novembre, nelle giornate di sabato e domenica è disposta la **chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali**. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, prodotti per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle 5.00 fino alle ore 18.00. E' sempre **vietato il consumo di bevande alcoliche**

di qualsiasi gradazione nei luoghi pubblici quali parchi, giardini e ville aperte al pubblico. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza, così le Università. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch'essi la didattica a distanza. Resta **sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines"**, comunque denominati, **situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.**

Ministero della salute - **Regione Piemonte**, [Ordinanza 23 ottobre 2020](#). Dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute. Obbligo di [autodichiarazione](#).

Ministero della salute - **Regione Lazio**, [Ordinanza 21 ottobre 2020](#). Incremento della dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19 in strutture pubbliche e private ulteriori, secondo la configurazione riportata nell'Allegato A all'ordinanza. Vietati spostamenti dalle 24,00 alle 5,00 del giorno successivo (eccezioni per comprovate esigenze con [autodichiarazione](#)) Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 50% degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno. Le università per una quota pari al 75% degli studenti iscritti, con esclusione delle attività che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni.

Ministero della salute - **Regione Lombardia**, [Ordinanza 21 ottobre 2020](#). Limitazioni agli spostamenti notturni. Fino al 13 novembre, dalle 23.00 alle 5.00 del giorno successivo consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute. Obbligo di [autodichiarazione](#).

ORDINANZE CONGIUNTE MINISTERO della SALUTE - REGIONI nel corso delle FASI 1-2 dell'emergenza

L'[ordinanza del 21 febbraio 2020](#) del Ministero della salute d'Intesa con il Presidente della Regione Lombardia, preso atto della sussistenza di un *cluster* di infezione nel territorio di alcuni comuni (Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) rende obbligatorie alcune misure, tra quali, la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, comprese le cerimonie religiose, la sospensione di tutte le attività commerciali escluse servizi pubblici essenziali e pubblica utilità, la sospensione di tutte le attività lavorative, per le imprese ubicate nei comuni indicati, a parte servizi essenziali fra i quali la zootecnia, e il telelavoro, la sospensione dei servizi educativi e di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La successiva [ordinanza del 22 febbraio 2020](#) del Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto applica al Comune di Vo' Euganeo le misure adottate per i comuni *cluster* lombardi, mentre per il Comune di Mira vengono rafforzate le misure di controllo sanitario demandate ai MMG. In entrambe le regioni, il mantenimento e/o la modifica delle sopra elencate misure è lasciato alla verifica quotidiana effettuata dai Tavoli di coordinamento regionali con le Autorità centrali. Il 23 febbraio 2020, con ordinanze congiunte Ministero della salute/Presidente della Regione, le regioni [Piemonte](#) (adozione fino al 29 febbraio), [Friuli Venezia Giulia](#), [Emilia Romagna](#), [Veneto](#) e [Lombardia](#) (le ultime due regioni, fanno salvo quanto già previsto per i comuni *cluster*) adottano, fino al 1° marzo 2020 (con modifiche da adottarsi al seguito del variare dello scenario epidemiologico) le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'art. 1, comma 2, del [decreto-legge 6/2020](#), ovvero: - la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa; - sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; - la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura; - la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero; - la permanenza domiciliare per chi entra nel territorio regionale provenendo da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'OMS.

La Regione Liguria, con [ordinanza congiunta del 24 febbraio](#), adotta le medesime misure fino al 1° marzo. Per le regioni non interessate dal cluster di coronavirus, il [decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020](#) definisce uno schema di ordinanza con una serie di misure di informazione e prevenzione.

SOMMARIO TEMATICO

Rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE)

La [circolare dell'8 gennaio 2021](#) fornisce "Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio", relative alle nuove varianti SARS-CoV-2, precisamente la variante SARS-CoV-2, VOC 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) individuata dalle autorità della Gran Bretagna e la nuova variante di SARS-CoV-2, denominata 501.V2, individuata dalle autorità sudafricane. La circolare chiarisce che il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) valuta che la probabilità di introduzione e ulteriore diffusione delle varianti VOC 202012/01 e 501.V2 in EU/EEA sia attualmente alta. Sebbene non vi siano evidenze di un decorso della malattia COVID-19 più grave determinato da queste varianti, la possibilità di una maggiore trasmissione virale può avere un impatto in termini di ricoveri e decessi, in particolare tra i gruppi di età più avanzata o con comorbidità. Il rischio complessivo associato all'introduzione e all'ulteriore diffusione di SARS-CoV-2 VOC 202012/01 e 501.V2 è, quindi, valutato come alto. Viene pertanto disposto il rafforzamento della sorveglianza di laboratorio. A tal fine, vengono identificati in ogni regione diversi laboratori di riferimento per SARS-CoV-2 per affrontare la diagnosi su un crescente numero di tamponi eseguiti con conseguente turnazione dei laboratori per l'invio dei tamponi mensili per una certa rappresentatività; è demandata alle singole Regioni l'organizzazione della turnazione dei laboratori. Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per SARS-CoV-2, presso l'Istituto Superiore di Sanità, provvederà ad effettuare su tutti i campioni la conferma diagnostica e la sequenza genomica per evidenziare la presenza di eventuali mutazioni. I risultati delle analisi verranno comunicati ai laboratori che hanno inviato i campioni. Le sequenze virali, inoltre, saranno rese disponibili alla comunità scientifica.

Riapertura degli impianti nei comprensori sciistici

Subordinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, l'ordinanza 2 gennaio 2021 differisce dal 7 al 18 gennaio 2021 il termine previsto per la riapertura, agli sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici.

Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione

La [circolare n. 42164 del 24 dicembre 2020](#) fa seguito alla pubblicazione del Piano Strategico per la Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del 2 dicembre 2020 (a cui è seguito un [aggiornamento](#) del 12 dicembre 2020).

Il documento fornisce le indicazioni relative alla prima fase di attività di organizzazione delle attività di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, e il riassunto delle caratteristiche del vaccino utilizzato: COMIRNATY della Pfizer/Biontech (primo vaccino che ha ricevuto la raccomandazione per l'autorizzazione all'immissione in commercio, condizionata, da parte di EMA, in data 21 dicembre 2020).

Il vaccino COMIRNATY è indicato a partire dai 16 anni di età; e viene somministrato per via intramuscolare dopo diluizione come ciclo di due dosi (da 0,3 mL ciascuna) a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra. I soggetti vaccinati potrebbero non essere completamente protetti fino a 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino. Inoltre, il documento aggiunge che il vaccino non è controindicato per le persone che abbiano avuto un'infezione, sintomatica o meno, da SARS-CoV-2 (anche in caso di infezione recente). Non è previsto di sottoporre a test di *screening* per SARS-CoV-2 una persona asintomatica prima di somministrare la vaccinazione.

Il documento del Ministero della salute ribadisce che, considerata la disponibilità iniziale di un numero di dosi limitato, le risorse sono concentrate sulla protezione del personale dedicato a fronteggiare l'emergenza pandemica e sui soggetti più fragili (operatori sanitari e sociosanitari e del personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani).

Vengono poi illustrate le varie fasi del processo vaccinale (Accoglienza/accettazione - Counselling - Anamnesi pre-vaccinale e consenso informato - Ricostituzione del vaccino (ove prevista) - Somministrazione della vaccinazione - Registrazione della vaccinazione - Periodo di osservazione).

Per garantire l'erogazione straordinaria di un elevato numero di dosi di vaccino in un periodo di tempo limitato, il documento sottolinea che si rende necessaria l'organizzazione delle attività; vaccinali in centri vaccinali supplementari rispetto a quelli già; presenti per le attività; vaccinali di *routine*, in modo da effettuare un numero di vaccinazioni ben superiore rispetto allo *standard*. Conseguentemente si evidenzia che, nella prima fase, sono individuati, sulla base delle strutture in cui sono istituiti, punti vaccinali ospedalieri, territoriali e in strutture residenziali (PVSR) con *standard* minimi di personale per tipologia di punto vaccinale. Gli elementi organizzativi dei Punti Vaccinali di Popolazione (PVP) utilizzati nelle fasi successive della campagna vaccinale saranno oggetto di una successiva comunicazione.

All'interno della circolare, sono contenuti il fac-simile del modulo del consenso informato, che ognuno dovrà sottoscrivere prima di sottoporsi alla vaccinazione, e della scheda anamnestica.

Qui la [Nota Breve dei Servizi Studi del Senato \(12 gennaio 2021\)](#) sulla vaccinazione contro il COVID-19.

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

L'ordinanza del Ministero della salute del 24 dicembre 2020 consente, alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, di adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata.

L'ordinanza è stata preceduta dall'[Accordo in Conferenza unificata del 23 dicembre 2020](#) recante le Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, contenente fra l'altro l'impegno, da parte del Governo, delle regioni, delle province autonome, delle città metropolitane e dei comuni, ognuno per la parte di propria competenza, di riprogrammare i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per garantire, anche grazie a servizi aggiuntivi, il corretto svolgimento dell'anno scolastico.

Per la stessa finalità, si prevede di incentivare lo *smart working* nel settore pubblico e privato e la flessibilità degli esercizi commerciali.

In ambito sanitario, le regioni e le province autonome, in collaborazione con il Ministero della salute, sono tenute ad elaborare piani operativi per garantire l'applicazione degli *screening* della popolazione studentesca.

Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2

La circolare 30 novembre 2020 del Ministero della salute [Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2](#) risponde alle richieste in tal senso formulate dai Medici di medicina generale e dai Pediatri di libera scelta chiamati a svolgere, in stretta collaborazione con il personale delle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio, un ruolo cruciale nell'ambito della gestione assistenziale dei malati COVID-19 rispetto ai seguenti aspetti:

- identificazione dei soggetti a rischio di contagio da SARS-CoV-2;
- segnalazione ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL) / aziende territoriali sanitarie (ATS), dei casi sospetti nei quali è richiesta l'esecuzione di test diagnostico;
- identificazione delle condizioni abitative e familiari che possono rendere non applicabile l'isolamento domiciliare;
 - monitoraggio e gestione domiciliare dei pazienti che non richiedono ospedalizzazione;
 - istruzione dei pazienti sull'utilizzo di presidi di monitoraggio a domicilio;
 - prescrizione di norme di comportamento e terapie di supporto;
 - istituzione di un'alleanza terapeutica con il paziente e con il *caregiver*;
 - identificazione precoce di parametri e/o condizioni cliniche a rischio di evoluzione della malattia con conseguente necessità di ospedalizzazione;
 - realizzazione di test diagnostici rapidi per *screening* di contatto stretto di caso o per riammissione in comunità di contatto stretto di caso e asintomatico secondo le indicazioni della [circolare 35324 del 30 ottobre 2020](#) ;
 - identificazione degli assistiti >70 anni e portatori di 3 o più patologie a rischio;
 - identificazione degli assistiti portatori di patologia a rischio (ad esempio neoplasia, obesità morbigena, condizioni psichiatriche gravi).

Il documento ribadisce inoltre:

- l'importanza del monitoraggio della saturazione dell'ossigeno a domicilio attraverso il pulsossimetro, il cui utilizzo diffuso viene considerato in grado di ridurre gli accessi potenzialmente inappropriati ai servizi di pronto soccorso degli ospedali, identificando nel contempo prontamente i pazienti che necessitano di una rapida presa in carico da parte dei servizi sanitari;
- i principi di gestione della terapia farmacologica in ambito domiciliare dei casi lievi di COVID-19;
- raccomandazioni e decisioni Aifa sui farmaci COVID-19.

Test per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2

La [circolare del 3 novembre 2020](#) "Indirizzi operativi per l'effettuazione dei test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS)" chiarisce che con l'ACN del 27 ottobre 2020 è stato disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, prevedendo l'accesso su prenotazione e previo *triage* telefonico.

Tale attività è effettuata di concerto e in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione e può essere svolta:

- presso lo studio del medico ovvero presso quello della forma organizzativa nella quale opera;
- nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell'assistenza primaria).

Le Regioni, in forza delle disponibilità rilevate, possono inoltre prevedere, nell'ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), anche forme di adesione dei medici al servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente.

L'esecuzione dei test antigenici orali da parte del MMG o PLS riguarda per i propri assistiti:

- a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido;
- b) caso sospetto di contatto che il medico si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;
- c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione al medico individuato.

[DECRETO del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute](#) del 3 novembre 2020 recante disposizioni per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Il decreto è stato adottato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19 del decreto legge n. 137 del 2020 che ha regolamentato le modalità di coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PDS) nell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi. Il decreto dispone che i PLS e i MMG, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, anche attraverso sistemi di interoperabilità, predispongano il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti nonché, nel caso di esito positivo e in via opzionale, dei dati di contatto dell'assistito.

La [circolare 35324 del 30 ottobre 2020](#) del Ministero della salute reca in allegato il documento "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica", che fornisce indicazioni sui criteri di scelta dei test a disposizione, per un uso razionale e sostenibile delle risorse, nei diversi contesti. Il documento contiene una Tabella sinottica dei test da utilizzare nei principali contesti.

La [circolare 31400](#) del 29 settembre 2020 "Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico" ha elencato i test disponibili a quella data per l'individuazione del SARS-CoV-2 sottolineando che allo stato attuale delle conoscenze;

- **il test molecolare su tampone naso-faringeo rimane tuttora il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2;**
- **i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo** possono essere **utili** in determinati contesti, come lo **screening rapido** di numerose persone;
- **i test antigenici e molecolari su campioni di saliva sono difficilmente utilizzabili per lo screening rapido** di numerose persone, in quanto richiedono laboratori altamente attrezzati.
-

La [Circolare del 3 aprile](#), ha precisato che i **test diagnostici basati sui referti sierologici** non possono essere considerati attendibili per determinare la diagnosi di positività all'infezione da SARS-CoV-2. Con la medesima circolare il Ministero ha fornito indicazioni per l'esecuzione di test diagnostici.

Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena

A seguire si indicano le Circolari contenenti indicazioni sui criteri per porre fine all'isolamento o alla quarantena in relazione all'infezione da SARS-CoV-2:

- [n. 6607 del 29 febbraio 2020](#) "Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di Paziente guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2";
- [n. 11715 del 3 aprile 2020](#) "Pandemia di COVID-19 – Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio";
- [n. 18584 del 29 maggio 2020](#) "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19. *Contact tracing* ed App Immuni". La Circolare conferma quanto già precedentemente stabilito dalla [Circolare n. 7922 del 9 marzo 2020](#) dello stesso Ministero, ovvero l'esecuzione dei test diagnostici, nel tracciamento dei contatti, solo in coloro che sviluppano sintomi compatibili con COVID-19 (nella circolare del marzo si parla di sintomi "acuti", in quella di maggio di sintomi "anche lievi"). Le attività di tracciamento sono affidate alle Regioni alle Province autonome, che si avvalgono del Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale di riferimento. La Circolare descrive inoltre nel dettaglio le fasi chiave successive all'identificazione di un caso confermato o probabile, descrivendo le procedure da adottare; in generale così riassunte: identificare rapidamente i contatti di un caso probabile o confermato di COVID-19; fornire ai contatti le informazioni sulla patologia, sulla quarantena, sulle corrette misure di igiene respiratoria e delle mani, e indicazioni su cosa fare in caso di manifestazione dei sintomi; provvedere tempestivamente all'esecuzione di test diagnostici nei contatti che sviluppano sintomi;
- n. 30847 del [24 settembre 2020](#) "Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2";
- [n. 32850 del 12 ottobre 2020](#) "COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020 fornendo indicazioni puntuali sulla durata dell'isolamento e della quarantena dei: casi positivi asintomatici; casi positivi sintomatici; contatti stretti asintomatici ([qui l'approfondimento](#) sul sito del Ministero della salute).

Ingresso o transito sul territorio nazionale

Dopo gli interventi decisi nella primissima fase emergenziale, le indicazioni relative all'ingresso o al transito in Italia sono state inserite nei D.p.c.m che si sono susseguiti da febbraio a maggio (vedi paragrafo dedicato), con le eccezioni dell'[ordinanza del 28 marzo 2020](#), firmata insieme al Ministero dei trasporti.

Successivamente, in seguito alla [raccomandazione](#) concordata in sede UE, per un primo adeguamento al nuovo quadro europeo della normativa in materia, è stata adottata l'[ordinanza del 30 giugno 2020](#).

In seguito, le [ordinanze del 9 luglio](#) e del [16 luglio 2020](#) hanno fornito indicazioni sul divieto di ingresso nel territorio nazionale per coloro che provenivano da paesi considerati a rischio. La successiva [ordinanza del 24 luglio](#) ha invece disposto la quarantena per i cittadini che nei precedenti 14 giorni avessero soggiornato in Romania e Bulgaria; misura confermata dalla successiva [ordinanza del 30 luglio](#) che ha aggiornato l'elenco degli Stati terzi ai cui cittadini è consentito l'ingresso sul territorio italiano.

Allo scopo di contenere la diffusione dei contagi del virus, l'[Ordinanza del 12 agosto 2020](#), ha poi imposto obblighi di comunicazione del proprio ingresso o rientro in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti avessero soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, oltre che l'obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, oppure presso l'azienda sanitaria locale di riferimento entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale. In attesa di

sottoporsi al test, le persone in questione sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Tali disposizioni sono state inoltre ampliate a 6 Regioni della Francia (Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) con l'[Ordinanza del 21 settembre 2020](#).

L'[ordinanza del 7 ottobre 2020](#) ha poi posto: l'obbligo di test molecolare o antigenico per chi proviene o ha transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia in alcuni Paesi europei a maggior rischio Covid-19 e l'obbligo di comunicare l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione della Asl; la proroga al 15 ottobre della Ordinanza del 21 settembre con prosecuzione degli effetti sino all'adozione di un successivo D.p.c.m, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

L'[ordinanza 23 novembre 2020](#) del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti reca misure urgenti per la **sperimentazione di voli Covid-tested**. Sono considerati voli "Covid-tested" i voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco. In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli "Covid-tested", operativi dagli aeroporti di Francoforte "Frankfurt am Main", Monaco di Baviera "Franz Josef Strauss" Atlanta "Hartsfield-Jackson", New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty", con destinazione l'aeroporto internazionale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, è consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty", nonché dall'aeroporto di Atlanta "Hartsfield-Jackson" sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci". Si ricorda che la prima iniziativa sperimentale di [voli Covid-tested](#) è stata avviata, dall'Aeroporto Leonardo da Vinci in Roma, a seguito delle Ordinanze della Regione Lazio nr Z00058 dell'11 settembre 2020 e successive estensioni.

Il D.p.c.m. del 3 dicembre 2020 ha disciplinato gli spostamenti da/a per l'estero fino al 15 gennaio 2021, l'[ordinanza 18 dicembre 2020](#) ha poi introdotto alcune modifiche a quanto previsto dal citato D.p.c.m. Per ciascun elenco di paesi sono previste differenti limitazioni. Per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono previste inoltre ulteriori restrizioni agli spostamenti sul territorio nazionale e al rientro/ingresso dall'estero ingressi, dai paesi dell'elenco C. Sono inoltre previste limitazioni a livello regionale, in base al livello di rischio in cui è collocata ciascuna regione. Per informazioni rispetto a ciascun paese si rinvia al sito [Viaggiare sicuri](#).

L'[Ordinanza del 20 dicembre 2020](#), ha inizialmente disposto la sospensione del traffico aereo dal Regno Unito. È stato disposto inoltre il divieto di ingresso in Italia per chiunque abbia soggiornato/transitato dal Regno Unito nei 14 giorni precedenti. Coloro che sono già entrati in Italia sono tenuti a contattare immediatamente la ASL di riferimento per sottoporsi al test per l'individuazione del virus SARS-CoV-2 (molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone). L'Ordinanza 20 dicembre 2020 è stata successivamente integrata dall'[Ordinanza 23 dicembre 2020](#) che prevede: il ripristino del traffico aereo dal Regno Unito; la possibilità di ingresso/rientro in Italia in provenienza diretta dal Regno Unito, o dopo un soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti, solo per coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020, o che abbiano un motivo di assoluta necessità, da autocertificare. L'ingresso, per coloro che rientrano secondo tali ultimi criteri, è consentito solo in presenza di condizioni obbligatorie (test molecolare o antigenico nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia; test molecolare o antigenico entro le 48 ore dall'entrata in Italia, attivazione della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni). Tutte le disposizioni sopra indicate e relative al Regno Unito sono in vigore dal 23 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021. L'[ordinanza del 9 gennaio 2021](#), con effetti fino al 15 gennaio 2021, ha poi vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. L'ingresso e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità. In tali casi, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,

della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora.

Le disposizioni dell'ordinanza non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Per **informazioni puntuali sulla disciplina sugli spostamenti da/per l'estero** si rinvia al sito [Viaggiare sicuri](#) dell'Unità di crisi della Farnesina.

Accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità; fisiche, psichiche e sensoriali

La [circolare 25420 del 4 dicembre 2020](#) parte dal presupposto che le persone con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ospiti in strutture residenziali comunque denominate, comunità terapeutiche, gruppi di convivenza, case di cura accreditate, residenze sanitarie per disabili, che afferiscono ai Dipartimenti di salute mentale e ai Servizi Disabili Adulti, necessitano della massima attenzione nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da COVID-19. Nella prima fase emergenziale, le misure adottate per ridurre il rischio di trasmissione di SARS-CoV-2 tra i residenti e gli operatori, il distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali hanno determinato una riduzione dell'interazione interpersonale e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che possono favorire un aumento del disagio, della sofferenza e del senso di isolamento. Anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficoltà; ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento particolarmente difficile. Nella fase emergenziale della c.d. "seconda ondata", al fine di preservare il benessere psicosociale degli ospiti e dei familiari, la circolare sottolinea invece la necessità di assicurare che le visite siano effettuate e che avvengano in sicurezza prevedendo adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali evitando, laddove possibile, la sospensione di tutti i contatti con l'esterno. A tal fine, vengono fornite indicazioni per l'accesso di familiari e visitatori, e segnatamente, relativamente alla preparazione della struttura, ai momenti che precedono la visita e alle modalità relazionali e mezzi di comunicazione a distanza con cui deve svolgersi la stessa.

La circolare 30 novembre 2020 [Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura](#), ricorda che il D.p.c.m. 8 marzo 2020 all'art. 2, comma 1, lettera q), ha stabilito che "l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità; e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è; limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è; tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione". Tale disposizione è stata poi riconfermata dai decreti successivi; da ultimo dal D.p.c.m. 3 novembre 2020.

Tenuto conto delle suddette indicazioni e in coerenza con quanto previsto dal rapporto dell'ISS "[Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali](#)", la circolare, al fine di ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già; messo in atto in alcune Regioni, raccomanda di promuovere strategie di *screening* immediato, tramite la possibilità; di esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti da effettuarsi direttamente in loco affinché, in caso di esito negativo, i visitatori siano autorizzati ad accedere alla struttura secondo le indicazioni fornite dal direttore della struttura. Il test molecolare è; invece raccomandato per l'ingresso di assistiti in larghe comunità; chiuse (RSA, strutture per soggetti con disabilità; mentale, altro) e per lo *screening* degli operatori sanitari/personale che operano in contesti ad alto rischio.

L'accesso ai visitatori nelle strutture socioassistenziali e sociosanitarie deve essere sospeso qualora sia

presente un caso Covid-19 o un focolaio in atto.

Rafforzamento e organizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale

La situazione emergenziale da COVID-19 ha richiesto, nel periodo di maggior diffusione dell'infezione, l'immediato potenziamento dei reparti di terapia intensiva, soprattutto nelle regioni più colpite. Per questo, la [circolare n. 2619](#) del 29 febbraio 2020 "Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19", ha sottolineato l'urgenza che le Regioni predisponessero un piano di emergenza per garantire idonei livelli di trattamento attraverso un adeguato numero di posti letto di terapia intensiva, individuando a tal fine una o più strutture da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19, e rispettando alcune condizioni espressamente previste.

Successivamente, la circolare del Ministero della salute del 1° marzo 2020 ([prot. GAB 2627](#)) ha richiesto che, nel minor tempo possibile, fosse attivato un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale, con il coinvolgimento delle strutture pubbliche e delle private accreditate che prevedesse, a livello regionale, un incremento del 50 per cento dei posti letto in terapia intensiva e del 100 per cento in pneumologia, con redistribuzione del personale (medici e infermieri), da concentrare nei reparti di terapia intensiva e subintensiva, grazie a un percorso formativo rapido e qualificante per il supporto respiratorio (utilizzo dei corsi FAD - Formazione a distanza).

La [circolare n. 7865](#) del 25 marzo 2020 "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19" ha inoltre ribadito la necessità di potenziare la presa in cura e la sorveglianza territoriale attiva per i pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio affetti da COVID-19, per i dimessi, o paucisintomatici non ricoverati e per i pazienti in isolamento fiduciario per i contatti di caso o per i pazienti sintomatici senza evidenza di contatto, nonché per i pazienti fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti. Per coloro i quali non possa essere garantito l'isolamento, la circolare dispone la presa in carico da parte dei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, in raccordo con i MMG e l'Unità speciale di continuità assistenziale.

In ultimo, la [circolare n. 11254](#) del 29 maggio 2020 "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19", reca criteri specifici finalizzati alla completa attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto legge n. 34 del 2020 (potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e della riconversione dei posti letto di terapia semi-intensiva).

Monitoraggio del rischio sanitario connesso al passaggio dalla fase 1 alla fase 2

Il documento allegato al [decreto 30 aprile 2020 del Ministero della salute](#) ha adottato i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'[Allegato 10](#) (diagramma di flusso dei principi per il monitoraggio del rischio sanitario atti a descrivere l'algoritmo che regolerà la transizione tra le diverse fasi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) del [D.p.c.m. 26 aprile 2020](#). Il decreto ricorda che, in assenza di un vaccino o di un trattamento farmacologico efficace, e a causa del livello di immunità della popolazione ancora basso, può verificarsi una rapida ripresa di trasmissione nella comunità. Conseguentemente, come anche suggerito dagli organismi internazionali, il decreto sottolinea la necessità di implementare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2 (casi confermati e loro contatti), al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, nonché di calcolare il progressivo impatto sui servizi sanitari.

Fase 2: le indicazioni per trasporti e logistica nonché per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

Il 29 aprile 2020, la circolare [n. 14916](#) ha fornito le indicazioni necessarie alla rimodulazione delle misure contenitive di "fase 2" in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo. Lo stesso giorno, la circolare [n. 14915](#) ha fornito indicazioni operative per le attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

Obbligo di indossare le mascherine

Obblighi relativi al distanziamento sociale sono contenuti nei D.p.c.m. intervenuti nel periodo emergenziale, a cui si rinvia nella sezione dedicata. Per quanto riguarda gli interventi puntuali del Ministero della salute, si segnala l'[Ordinanza del 1° agosto 2020](#), con la quale il Ministero della salute ha ribadito l'obbligo di indossare le mascherine e di mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, quali i treni. Con l'[Ordinanza del 16 agosto 2020](#), è stato fatto obbligo di indossare le protezioni facciali, dalle 18 alle ore 6, anche in luoghi aperti al pubblico negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) in caso di assembramenti anche occasionali. La stessa ordinanza ha peraltro disposto la sospensione, all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo in discoteche o altri locali assimilati destinati all'intrattenimento o in strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico, con la possibilità per le regioni di introdurre ulteriori misure più restrittive.

Indicazioni puntuali sull'obbligo di indossare la mascherina, sono contenute nel D.p.c.m. 13 ottobre 2020 che ha confermato l'obbligo dell'uso di mascherine sia al chiuso che all'aperto e ha raccomandato il loro uso anche in casa se in presenza di persone non conviventi.

Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di reazione

La [circolare n. 12302](#) dell'8 aprile 2020 avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di reazione", ha modificato e sostituito la prima [circolare del 1 aprile](#) contenente indicazioni puntuali in materia.

A sua volta, la [circolare 15280](#) del 2 maggio 2020 ha sostituito integralmente quella dell'8 aprile (anche a causa delle sopravvenute indicazioni sul settore funerario contenute nel D.p.c.m. 26 aprile 2020), con l'intento fra l'altro di dettare indicazioni valide per l'intero territorio nazionale (visto l'iniziativa di talune regioni in materia).

Infine, la [circolare 18457](#) del 28 maggio 2020 ha aggiornato, alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica, seguita all'emanazione del decreto legge n. 33 del 2020 e del D.p.c.m. del 17 maggio 2020, la circolare del 2 maggio 2020.

Fin dalle prime fasi dell'emergenza, il Ministero della salute è intervenuto con la finalità di contenere la diffusione dell'epidemia. In maniera molto sintetica, si riassume di seguito le prime fasi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, unitamente alle prime misure previste.

Il 22 gennaio 2020, una [circolare informativa](#) del Ministero della salute ha illustrato le misure di prevenzione e controllo messe in atto, e ha fornito la definizione di caso sospetto per segnalazione, indicando le modalità per la diagnosi molecolare e le raccomandazioni per la raccolta dei campioni clinici. La circolare è stata aggiornata con [nota](#) del 27 gennaio 2020. Sempre il 22 gennaio è stata istituita la [task-force](#) nuovo coronavirus con il compito di coordinare 24 ore su 24 le azioni da mettere in campo per evitare la diffusione dell'epidemia nel nostro Paese. In seguito, sono state fornite nuove indicazioni per gli operatori sanitari riguardo ai c.d. "casi sospetti" di contagio da COVID-2019, includendovi anche i decorsi insoliti o peggioramenti improvvisi ovvero scarsa risposta alle terapie ([Circolare 5443 del 22/02/2020](#)).

Il 24 gennaio 2020, una [circolare](#) del Ministero della salute ha fornito le indicazioni operative per il monitoraggio dello stato di salute dei passeggeri su voli con provenienza Cina. Il 27 gennaio 2020, un [provvedimento](#) del Ministero della salute ha disposto il divieto di atterraggio di tutti i voli provenienti dalla Cina negli aeroporti di Ciampino, Roma urbe, Perugia, Ancona e Pescara e viene adottata [un'ordinanza sulle misure profilattiche contro il nuovo coronavirus](#) con la quale si dispone, tra l'altro, il potenziamento, per un periodo di 90 giorni, del contingente di personale da impiegare nelle attività di risposta rapida al numero di pubblica utilità 1500, nei controlli sanitari attivati presso gli [Usmaf](#) e nei servizi di competenza degli uffici centrali di sanità marittima, aerea e di frontiera.

In Italia nel **pomeriggio del 30 gennaio sono confermati i primi due casi di contagio**. Il 31 gennaio, con un [comunicato](#), l'ENAC informa che, su disposizione delle Autorità sanitarie nazionali, si è provveduto a **sospendere tutti i collegamenti aerei tra l'Italia e la Cina** con [ordinanza del Ministero della salute del 30 gennaio 2020](#). Gli aeromobili già in volo prima dell'emissione del Notam (Notice to Airmen) di sospensione, sono autorizzati ad atterrare presso gli scali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove sono presenti le strutture sanitarie deputate ad accogliere i passeggeri per effettuare i controlli previsti.

Il 1° febbraio, il Ministero della salute emana una [circolare](#), diramata dal MIUR a tutti gli uffici scolastici regionali, in

cui si sottolinea che non vi sono preclusioni alla frequenza di scuole ed università per gli studenti provenienti dalla Cina che non presentino sintomi del coronavirus. La [circolare è aggiornata](#) l'8 febbraio tenendo conto dell'evoluzione del quadro epidemiologico: sulla base del **principio di massima precauzione**, in accordo con il Ministero dell'istruzione, si **dispone che i minori di ogni nazionalità arrivati in Italia dopo essere stati nelle aree interessate dall'epidemia, rimangano in "permanenza volontaria fiduciaria"** a casa sino al completamento di un periodo di 14 giorni dalla loro partenza dalla Cina. In seguito, l' [ordinanza del 12 febbraio](#) specifica che è assicurata la validità dell'anno scolastico 2019/2020 agli studenti di ogni ordine e grado, che, di ritorno dalle aree a rischio di contagio, si sottopongano a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, ovvero si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio. Il 3 febbraio, il Ministero della salute emana un'ulteriore [circolare](#) recante indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico.

Il **21 febbraio**, il Ministero della salute emana una ordinanza ([Ordinanza 21 febbraio 2020](#)) con la quale vengono disposte ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva. Con la stessa si fa obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la **misura della quarantena con sorveglianza attiva**, per 14 giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, mentre tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'OMS, sono tenuti a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

Sospensione dell'iniziativa Domenica al museo

Con l'[Ordinanza del 25 settembre 2020](#), il Ministro della salute ha peraltro sospeso l'efficacia delle disposizioni regolamentari del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali (art. 4, comma 2, decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507) che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

Altre misure specifiche per prevenire e limitare il rischio contagio

Il Ministro della salute, con [Ordinanza del 21 novembre 2020](#), ha disposto la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021, anche a seguito della decisione della Danimarca, il principale Paese europeo di esportazione delle pellicce, di abbattere tutti i visoni sul suo territorio nazionale in seguito al ritrovamento di alcune varianti di Sars-CoV-2 mutate che sarebbero passate dall'animale all'uomo.

Le ordinanze regionali

Il presente paragrafo illustra le ordinanze emanate dalle regioni e dalle province autonome per fare fronte all'emergenza pandemica, che hanno previsto precetti a livello territoriale a volte differenti dalle norme previste dal Governo. I primi interventi sono stati approvati già dal 21 febbraio 2020, a seguito dell'[Ordinanza emanata in tale data dal Ministero della salute](#). Dato l'elevato numero delle ordinanze emanate sin dalle prime fasi dell'emergenza si allega qui una [tabella delle ordinanze e decreti elencati per Regione e Provincia autonoma](#) al 14 dicembre 2020 (elaborazione su fonte: Conferenza delle Regioni e Province autonome e siti regionali).

Fase di inizio e successive cd. Fase 2 e Fase 3

Per le principali ordinanze regionali nelle prime fasi della pandemia si rinvia a [questo indirizzo](#) e [qui per quelle previste dopo l'avvio della cd. Fase 2](#) con il [D.P.C.M. del 26 aprile 2020](#) che ha consentito la ripartenza di alcune attività produttive ed industriali (tra cui quelle del settore manifatturiero ed edilizio), oltre che gli spostamenti non più solo per esigenze di salute, lavoro o per situazioni di necessità ma anche, tra l'altro, per far visita ai propri congiunti. Successivamente, a seguito del [D.P.C.M. 11 giugno 2020](#) che ha regolato le **ulteriori riaperture della c.d. Fase 3**, le Regioni hanno disposto specifiche ordinanze per regolare, in particolare, il riavvio delle attività ludiche e ricreative (cinema, teatri, sale giochi e sagre locali) e dei servizi per l'infanzia e centri estivi, [qui le principali ordinanze](#).

Prima proroga dello stato di emergenza

A seguito del D.L. 83 del 30 luglio 2020 che ha previsto **la proroga al 15 ottobre 2020** dello stato di emergenza in scadenza il 31 luglio, le Regioni hanno emanato diverse ordinanze segnatamente per regolare la fase della gestione dei rischi sanitari durante il periodo estivo.

Con l'[Ordinanza del 12 agosto 2020](#) la regione **Calabria** ha posto l'obbligo, in linea con l'[Ordinanza del Ministero della salute nella medesima data](#), di specifici adempimenti di comunicazione, fino al 7 settembre 2020, per coloro che hanno fatto ingresso o rientro nel territorio regionale, direttamente o mediante scali intermedi, avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna. Gli stessi hanno comunque dovuto sottoporsi, nel caso non sia stato possibile per essi attestare di averlo già effettuato nelle 72 ore precedenti e con esito negativo, al test mediante tampone presso l'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale. Analogamente l'[Ordinanza n. 84 del 13 agosto 2020](#) del **Veneto** ha posto analoghi obblighi di controllo al fine di contenere il contagio del virus nel territorio regionale.

L'[Ordinanza del 22 agosto 2020](#) della **regione Siciliana** ha peraltro disposto l'ordine di **sgombero immediato degli hotspot e dei centri di accoglienza dei migranti** in altri centri fuori dall'Isola, a motivo dell'impossibilità di mantenere le misure sanitarie precauzionali di prevenzione dei contagi in tali luoghi. Tuttavia il TAR Sicilia, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, con [sentenza pubblicata il 27 agosto 2020](#) ha sospeso l'esecutività del provvedimento in quanto le misure adottate con l'impugnato provvedimento avrebbero esorbitato l'ambito dei poteri regionali, nonostante la dichiarata finalità di tutela della salute in conseguenza del dilagare dell'epidemia da Covid-19 sul territorio della Regione. Infatti, l'organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano rientrano pacificamente nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. b) della Costituzione e da esse derivano effetti rilevanti anche nelle altre Regioni nelle quali avrebbero dovuto essere trasferiti, in breve tempo, i migranti presenti sul territorio siciliano.

Con riferimento alle misure adottate nella regione **Lazio** ([ordinanza n. 62 del 2 ottobre 2020](#)), la stessa ha disposto l'obbligatorietà, fino a nuova disposizione, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata. L'obbligo è stato esteso a tutto il territorio regionale, con le consuete eccezioni dei bambini al di sotto dei sei anni e dei portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina; l'obbligo non è stato inoltre previsto per i soggetti durante lo svolgimento di attività motoria e/o sportiva. Si segnala che analogo obbligo è stato disposto dalle regioni **Campania** ([Ordinanza del 24 settembre 2020](#)), **Calabria** ([Ordinanza del 25 settembre 2020](#)) e **Sicilia** ([Ordinanza del 27 settembre 2020](#)) fino, rispettivamente, al 4, al 7 e al 30 ottobre 2020.

In data 17 settembre 2020, il **Tar della Sardegna** ha accolto il ricorso del Governo finalizzato alla sospensione dell'[Ordinanza dell' 11 settembre 2020](#) della regione **Sardegna** che ha introdotto di fatto l'obbligo, per i viaggiatori in arrivo nel territorio regionale, della presentazione del certificato di negatività sierologica al COVID-19, da effettuarsi entro le 48 ore precedenti ovvero successive al viaggio.

Seconda proroga dello stato di emergenza

Con la **nuova proroga dello stato di emergenza** disposta con il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 **fino al 31 gennaio 2020**, considerate le crescenti curve epidemiologiche, è intervenuto il [D.P.C.M. 13 ottobre 2020](#), le cui disposizioni sono state superate, a seguito di successivi decreti, da ultimo, dal [D.P.C.M. 3 novembre 2020](#) e, successivamente, dal [D.P.C.M del 3 dicembre 2020](#).

La regione **Calabria**, per la quale sono state adottate, ai sensi dell'[Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020](#), le **misure più restrittive** previste dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 per le zone a massimo rischio epidemiologico (cd. aree rosse), è intervenuta in maniera ancora più cautelativa con l'[Ordinanza del 14 novembre 2020](#), disponendo, fino al 28 novembre, la sospensione in presenza, sull'intero territorio regionale, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado (ad esclusione, come chiarito in una nota del Presidente facente funzioni della Regione Calabria, dei servizi educativi rivolti ai bambini da 0 a 3 anni), con ricorso alla didattica a distanza, fatta eccezione per gli studenti con disabilità. Al contempo è stata disposta l'offerta dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, ai genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, da effettuarsi a cura della Aziende Sanitarie Provinciali, con l'obiettivo di effettuare una prima analisi di trend dei contagi, per valutare l'eventuale rimodulazione delle misure previste nella medesima ordinanza, allo scadere del termine di efficacia della citata ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre (20 novembre 2020) e, sulla base degli esiti del nuovo monitoraggio, al termine dei successivi 7 giorni. Dal 13 dicembre 2020, a seguito dell'[Ordinanza del Ministero della salute dell'11 dicembre 2020](#), la Calabria è entrata in area cd. gialla.

Analoga misura, che però esclude le scuole dell'infanzia, è stata adottata dalla regione **Basilicata** che, alla data in cui ha adottato l'[Ordinanza del 15 novembre 2020](#) con cui si prevede, fino al 3 dicembre successivo, la sospensione delle attività didattiche in presenza (fatta eccezione per gli studenti con disabilità), rientrava nell'area cd. arancione, a sensi dell'Ordinanza del Ministero della salute del 10 novembre 2020, applicandosi per essa le misure di cui all'articolo 2 del citato DPCM del 3 novembre per le zone ad elevato rischio epidemiologico. Dal 13 dicembre 2020, a seguito dell'[Ordinanza del Ministero della salute dell'11 dicembre 2020](#), la Basilicata è entrata in area cd. gialla.

Anche la regione **Abruzzo**, collocato in area cd. arancione ha deciso di **anticipare, dal 18 novembre 2020 - invece che dal 22 novembre** come da Ordinanza del Ministero della salute - e fino al 3 dicembre, un inasprimento delle misure di prevenzione ([Ordinanza del 16 novembre 2020](#)), stabilendo l'**applicazione delle disposizioni più rigide di prevenzione dei contagi di cui all'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020** (riferite alle cd. aree rosse). Pertanto, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia del sistema 0-6 anni, oltre che del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, si è stabilito che le attività scolastiche e didattiche devono essere svolte esclusivamente con modalità a distanza (salvi l'uso necessario dei laboratori e l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali). Dall'ordinanza discende quindi l'applicazione delle seguenti misure: vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali della regione ovvero all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Vengono chiusi negozi e centri commerciali, salvo le vendite di prodotti essenziali (generi alimentari, farmaci e parafarmaci, tabacchi e prodotti editoriali cartacei), e mercati, oltre che le attività dei servizi di ristorazione, ferma restando la consegna a domicilio e, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Viene consentito lo svolgimento individuale di attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, oltre che lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Sempre la regione **Abruzzo** è intervenuta con l'[Ordinanza n. 106 del 6 dicembre 2020](#) per disporre l'immediata esecutività (dallo stesso 6 dicembre) delle misure di cui all'articolo 2 del [DPCM 3 dicembre 2020](#), in luogo di quelle di cui all'articolo 3, come da ultimo disposto dall'[Ordinanza del Ministero della salute del 5 dicembre 2020](#) (precisando che gli effetti del provvedimento per la scuola secondaria di primo grado decorrono dal 9 dicembre). Tuttavia, a seguito dell'applicazione della durata stabilita per l'efficacia delle disposizioni più restrittive, fonti governative hanno chiarito che la vigenza della predetta ordinanza regionale può ritenersi valida solo a partire dal 9 dicembre 2020. Con [decreto del TAR Abruzzo dell'11.12.2020](#), l'efficacia dell'Ordinanza n. 106 è stata sospesa, a seguito dell'accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute. A seguito dell'[Ordinanza del Ministero della salute dell'11 dicembre 2020](#), all'Abruzzo si applicano le misure di cui all'articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. area arancione) solo a partire dal 13 dicembre 2020.

La regione **Campania** ha emanato l'[Ordinanza del 14 ottobre 2020](#) che ha confermato alcune limitazioni alle attività economiche e ricreative (servizi di ristorazione consentiti fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo; numero contingentato di partecipanti alle cerimonie; attività di jogging in luoghi pubblici determinati, quali lungomari e centri storici, soggetta a limitazione oraria), subito seguita dall'[Ordinanza del 15 ottobre](#) che ha prescritto, con decorrenza fino al 30 ottobre, la sospensione dell'attività didattica ed educativa in presenza nelle scuole dell'infanzia (nuovamente consentita dall'[Ordinanza del 16 ottobre 2020](#)), primaria e secondaria, oltre che le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per gli studenti di primo anno.

Sempre la regione **Campania**, [il 19 ottobre 2020, ha deliberato l'ordinanza](#) che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di chiusura dalle ore **23 alle 5** del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì, per bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi simili; il divieto di feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto con la partecipazione di invitati estranei al nucleo familiare convivente. Le limitazioni sono state ulteriormente ristrette sul territorio campano con l'[Ordinanza del 26 ottobre 2020](#) con la previsione fino al 31 ottobre, per l'intero arco della giornata, del **divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso**

altre province della Campania. Sono rimasti consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario e comunque producendo un'[apposita autodichiarazione](#), esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione - incluse l'attività formativa, di *training*, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti - o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d'urgenza ovvero motivi di salute. E' rimasto in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. La disposizione non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere. E' fatto inoltre divieto di vendita con asporto, eccetto per gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all'utenza in auto. L'attività di consegna a domicilio è ammessa fino alle 23. Con l'[Ordinanza del 31 ottobre 2020](#), la regione Campania ha inoltre prorogato alcune misure in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale, in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica fino al 14 novembre 2020. Su tutto il territorio regionale sono state confermate le misure di contenimento e prevenzione dei contagi l'attività di *jogging*, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, soggetta alla limitazione oraria dalle 6 alle 8; a tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle 22:30; dalle ore 23 alle 5 del giorno dopo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza o motivi di salute, mentre per l'intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. La Regione è nuovamente intervenuta sul tema della limitazione didattica in presenza con l'[Ordinanza del 28 novembre 2020](#) che ha disposto, con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, la conferma della **sospensione delle attività didattiche in presenza** delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori, continuando l'attività di *screening*, attraverso somministrazione di tamponi anti genici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020. Con l'[Ordinanza del 10 dicembre 2020](#), inoltre, la Regione è intervenuta per regolare, a far data dal 12 dicembre e fino al 7 gennaio 2021, la **mobilità intraregionale**, prevedendo controlli sanitari delle ASL presso le stazioni ferroviarie e l'aeroporto, e per sancire il **divieto degli spostamenti presso le seconde case**, anche se situate all'interno del territorio regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

La regione **Lombardia**, il [16 ottobre 2020](#) ha emanato una nuova ordinanza per fronteggiare l'aumento dei contagi da COVID-19 (cd. misure "anti movida"), **con effetti dal 17 ottobre al 6 novembre 2020**. L'ordinanza restringe le disposizioni già previste dal DPCM del 13 ottobre 2020 per limitare ulteriormente le attività ludiche serali e notturne, vietando la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18 e chiudendo i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6 del giorno dopo. E' stato fatto inoltre divieto di consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche dalle 18 alle 6 del giorno dopo ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico. Rispetto a tali misure, è stato previsto che altre misure a carattere più restrittivo avrebbero potuto essere adottate dai sindaci dei comuni sul territorio lombardo. In Lombardia sono state inoltre sospese tutte le attività delle sale giochi, sale scommesse e bingo. Con l'[Ordinanza del Ministro della salute del 21 ottobre 2020 d'intesa con la regione Lombardia](#) è stato poi previsto su tutto il territorio lombardo, fino al successivo 13 novembre, lo spostamento **dalle 23 alle 5 del mattino** successivo esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ed urgenza, e motivi di salute. Per le scuole secondarie e le istituzioni formative professionali di secondo grado è stato disposto, dal 26 ottobre, lo svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, fatta eccezione per le attività di laboratorio e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Si è disposta peraltro la chiusura, durante il fine settimana, delle grandi strutture di vendita, oltre che degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali (fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e altre categorie merceologiche essenziali). Il Ministero della salute è nuovamente intervenuto, d'intesa con la regione Lombardia, con l'[Ordinanza del 26 ottobre](#) per confermare altresì il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei luoghi pubblici quali parchi, giardini e ville aperte al pubblico. Dal 13 dicembre 2020, a seguito dell'[Ordinanza del Ministero della salute dell'11 dicembre 2020](#), la Lombardia è entrata in area cd. gialla.

Anche per la regione **Lazio**, il Ministero della salute, con intesa, [ha emanato l'ordinanza del 21 ottobre 2020](#), con la quale, sul territorio della medesima Regione sono consentiti esclusivamente, nella fascia

oraria **dalle ore 24 alle 5** del giorno successivo, gli **spostamenti motivati** o da comprovate esigenze lavorative - a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa - o da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero da motivi di salute, a partire dalle ore 24 del 23 ottobre e per un periodo di 30 giorni (quindi fino alle ore 24 del 22 novembre). Viene inoltre previsto il **potenziamento della didattica digitale integrata** nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (per una quota pari al 50% degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno) e nelle Università (per una quota pari al 75% degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni, a decorrere dal 26 ottobre per un periodo di trenta giorni (pertanto fino al 25 novembre prossimo). L'ordinanza ha previsto anche, ai fini del contenimento della diffusione dei contagi del virus, l'incremento della dotazione dei posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quelle già inserite nella rete, secondo la configurazione riportata all'[Allegato 1 \(qui la tabella\)](#). La regione **Lazio** è inoltre intervenuta ([Ordinanza del 13 novembre 2020](#)) per inasprire, fino al 30 novembre, alcune misure di prevenzione del contagio previste dall'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020 applicate alle regioni cd. area gialla, disponendo la chiusura, nei giorni festivi e prefestivi, delle grandi strutture di vendita, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (ad eccezione della vendita di soli generi alimentari, delle farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole). In particolare, nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, è stata disposta la chiusura di attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati (salvo per la vendita di generi alimentari), di mercatini di hobbisti e per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo o simili. Con l'[Ordinanza del 20 novembre 2020](#), inoltre, il Lazio ha disposto che **nessuna attività commerciale possa proseguire oltre alle ore 21 la vendita**, sia essa al dettaglio o all'ingrosso, in qualsiasi giorno della settimana, inclusi i festivi, consentendo le attività di vendita nei giorni festivi e prefestivi soltanto alle attività commerciali all'ingrosso con vendita effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A. Le misure non si applicano alle farmacie, che sono considerate servizio pubblico, e a bar e ristoranti, in quanto pubblici esercizi e che pertanto potranno effettuare le attività di vendita mediante asporto fino alle ore 22. Fanno inoltre eccezione - e ne è pertanto consentita l'apertura nei giorni festivi e prefestivi - le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche (fiorai, serre e vivai). Tutte le attività commerciali sono tenute a garantire la sorveglianza per il rispetto del distanziamento ed il divieto di assembramento, con ingressi contingentati.

Analoghe norme sulla didattica in presenza sono state previste, tra le altre regioni, da **Piemonte** ([Decreto del 20 ottobre 2020](#)) con l'obbligo per le classi dalla seconda alla quinta della scuola secondaria di secondo grado di seguire la didattica a distanza per almeno il 50% dei giorni. Anche per il Piemonte, il Ministero della salute, d'intesa con la medesima regione, ha poi emanato l'[Ordinanza del 23 ottobre 2020](#), con la quale, dal 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020, sono stati vietati su tutto il territorio regionale gli spostamenti **dalle 23 alle 5** del mattino dopo. Dal 13 dicembre 2020, a seguito dell'[Ordinanza del Ministero della salute dell'11 dicembre 2020](#), la regione Piemonte è entrata in area cd. gialla.

Tra le altre regioni che sono intervenute sulla sospensione delle attività didattiche, si segnala la **Puglia** che ha previsto ([Ordinanza del 22 ottobre 2020](#)) la sospensione delle attività didattiche per le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado fino al 13 novembre. Successivamente, con l'[Ordinanza del 27 ottobre 2020](#), la Puglia ha disposto, con decorrenza dal 30 ottobre e fino al 24 novembre 2020, la **sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le istituzioni scolastiche dei cicli primario e secondario** (fatta eccezione quindi per le istituzioni educative per l'infanzia), con esclusione delle attività svolte presso i laboratori, ove previsti dagli ordinamenti didattici, e delle attività per gli alunni con bisogni educativi speciali. Detta ordinanza è stata poi sospesa dal Tar del Puglia ([Sent. 01236/2020](#)) in quanto contrastante con le norme del citato DPCM del 3 novembre 2020 e con l'Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 che ha definito (v. *infra*) la Regione Puglia area ad elevato rischio epidemico (cd. area arancione), nell'ambito della quale è sospesa la sola didattica in presenza per le classi della scuola secondaria di secondo grado.

L'ordinanza della **Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 49/2020 del 25 ottobre 2020** aveva previsto invece, originariamente fino al 24 novembre, **norme meno restrittive** di quelle del Governo (D.P.C.M 24 ottobre 2020), sia in materia di didattica che di orari di chiusura degli esercizi di ristorazione. Dal 28 ottobre, fermo restando che l'attività **didattica** ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia doveva continuare a svolgersi in presenza, nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento in presenza e la didattica a distanza avrebbero dovuto alternarsi fino al massimo del 50% del

numero di studenti frequentanti la didattica in presenza presso la rispettiva scuola. Dal 26 ottobre invece sono entrate in vigore altre restrizioni. Per quanto riguarda la **ristorazione**, per le castagnate/*Torggelen* nei locali chiusi di ristoratori di campagna e di attività; di ristorazione presso le aziende agricole, come nelle taverne (Stuben) o cantine tradizionali, oltre alle misure di sicurezza già in vigore, si doveva applicare la regola di 1 persona ogni 4 metri quadrati, se più restrittiva. Le attività degli esercizi di ristorazione sono state consentite dalle 5 fino alle ore 20 per i bar, le gelaterie e le pasticcerie e fino alle ore 22 per i ristoranti. Infine, potevano svolgersi spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche. A distanza di breve tempo, con l'[Ordinanza del 30 ottobre 2020](#), la **Provincia autonoma di Bolzano ha modificato in alcuni punti la precedente ordinanza del 25 ottobre**, disponendo la chiusura delle attività commerciali al dettaglio dalle ore 18 e nei giorni festivi e di domenica, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai, mentre i negozi che vendono generi alimentari e generi di prima necessità sono stati esentati dal predetto obbligo di chiusura alle 18, pur dovendo rimanere chiusi nei giorni festivi e la domenica. Si aggiunge a tale misura la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, fatte salve le prove a livello professionale; per quanto riguarda **le attività di ristorazione, fino al 24 novembre 2020, è stata prevista l'anticipazione della chiusura alle 18**, esclusivamente con il consumo al tavolo, per un massimo di 4 persone per tavolo - salvo per i conviventi - e rimanendo nel locale solo il tempo strettamente necessario per la consumazione. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi non sono state sottoposte al limite di orario, limitatamente al servizio dei propri ospiti, mentre è stata prevista la chiusura al sabato, domenica e altri giorni festivi delle attività di somministrazione di bevande, delle gelaterie e pasticcerie.

Anche per la **Provincia autonoma di Trento** l'[Ordinanza del 26 ottobre 2020](#) ha definito, fino al 24 novembre, misure meno restrittive rispetto a quanto previsto dal Governo, disponendo l'apertura dei bar, gelaterie e pasticcerie fino alle 20 e dei ristoranti fino alle 22. Con riferimento al numero massimo di persone al tavolo, di asporto e consegna a domicilio, oltre che per la ristorazione in alberghi e altre strutture ricettive, si fa riferimento alle norme governative. Si è prevista la continuazione dell'**attività didattica in presenza**, indipendentemente dal ciclo di istruzione e il divieto di incontro nei luoghi pubblici per un numero massimo di 6 persone nel caso di soggetti non conviventi. Sono state peraltro sospese le attività del commercio al dettaglio durante le domeniche. Alle persone con più di 70 anni è stato raccomandato di limitare i contatti sociali. Per gli impianti sciistici, invece, è stato disposto un protocollo per consentirne l'apertura.

Successivamente, con l'[Ordinanza del 1° novembre 2020](#), la Provincia autonoma di Trento ha ritenuto opportuno rendere coerenti ed omogenee con la normativa nazionale le misure provinciali meno rigide rispetto a quelle disposte con il DPCM 24 ottobre 2020, con particolare riferimento alle norme sulle attività dei servizi di ristorazione e sulle palestre all'interno degli istituti scolastici, sospendendo pertanto le relative disposizioni già previste nella precedente ordinanza del 26 ottobre.

Con tre rispettive **ordinanze coordinate tra loro**, al fine di ridurre il rischio dei contagi del virus Sars-CoV-2, in data 12 novembre 2020, le regioni [Veneto](#), [Emilia-Romagna](#) e [Friuli V. G.](#) sono intervenute con **misure a carattere uniforme**, dati i territori confinanti. Le misure, tra l'altro, hanno previsto la possibilità di accesso all'interno dei negozi di generi alimentari di un solo componente del nucleo familiare - fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni - e la sospensione di ogni attività di vendita nei festivi, inclusi quindi gli esercizi di vicinato (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie e edicole) e dei centri commerciali anche nei prefestivi. **Non sono inoltre consentiti i mercati** in area pubblica o privata, a meno che non vi siano Piani dei Comuni con specifiche apposite, quali perimetrazione, varchi di accesso e uscita distinti, sorveglianza pubblica e privata, applicazione delle regole di distanziamento e sicurezza. In Veneto e Friuli V.G (ma non in Emilia Romagna) è stata inoltre introdotta la forte raccomandazione agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso. La **consumazione di alimenti e bevande** è sempre vietata in area pubblica o aperta al pubblico, mentre dalle 15 alle 18 la somministrazione e consumazione può avvenire solo da seduti fuori e dentro i locali, e in posti regolarmente collocati, ferma restando la sospensione prevista dalle ore 18 alle 5 del mattino dal DPCM del 3 novembre 2020. Viene fortemente raccomandata la vendita con consegna a domicilio, mentre l'**attività sportiva e motoria** è stata consentita con preferenza in aree verdi e periferiche, e comunque non nei centri storici delle città e nelle aree affollate. Il potere di fissare ulteriori specifiche limitazioni è stato rimesso ai sindaci. Per quanto riguarda le **scuole del primo e secondo ciclo**, sono state sospese le lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato di trasmissione del virus.

Con l'[Ordinanza del 23 novembre 2020](#) il **Friuli Venezia Giulia** è poi intervenuto per adottare misure ancora più restrittive di quelle vigenti per il suo territorio, introducendo il divieto di consumo di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, per evitare assembramenti, e di svolgere attività sportive nei centri all'aperto, fatti salvi gli eventi e le competizioni di interesse nazionale. E' stato raccomandato inoltre di non utilizzare mezzi di trasporto pubblico se non per stretta necessità e di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o per motivi di lavoro.

Il **Veneto**, con l'[Ordinanza del 24 novembre 2020](#), ha disposto, fino al 4 dicembre, misure più severe per l'uso corretto della mascherina nell'ambito degli esercizi commerciali al dettaglio e specifiche disposizioni relativi a protocolli di sicurezza per Medici di medicina generale e pediatri, investendo tali figure dell'**autorità di pubblico ufficiale di sanità** e del potere di disporre la quarantena, a seguito di prescrizione e senza l'intervento della ASL e del Servizio igiene e sanità pubblica (SISP). La Regione Veneto è inoltre intervenuta con l'[Ordinanza del 17 dicembre 2020](#) per limitare gli spostamenti inter-comunali, vietandoli dopo le 14 e chiarendo circa la possibilità di spostamento consentita per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione, anche se seconda casa, purchè all'interno del territorio regionale.

La Regione autonoma **Valle d'Aosta**, con legge regionale del 9 dicembre 2020 ([pubblicata nel bollettino dell'11.12.2020](#)) ha definito la **cornice legislativa per regolamentare con ordinanze**, sulla base delle indicazioni fornite dall'Unità di supporto all'emergenza, la **situazione di rischio sanitario** nella Regione, adattando le **misure necessarie per contenere i contagi** da COVID-19 sul territorio, con **efficacia dal 12 al 20 dicembre 2020** (qui la [presentazione del provvedimento](#)).

Lo stato di emergenza e le ordinanze di Protezione civile

Come sopra ricordato, con [Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020](#), il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo **stato di emergenza per sei mesi** in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, disponendo che si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, e in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Lo stato di emergenza è stato successivamente **prorogato fino al 15 ottobre 2020** con [delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020](#) e, successivamente, al **31 gennaio 2021** con [Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020](#).

Il **3 febbraio 2020**, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha firmato l'[ordinanza](#) che disciplina i **primi interventi urgenti** relativi "al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Il provvedimento, che fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio dal Consiglio dei ministri per l'emergenza Coronavirus, affida allo stesso Capo Dipartimento della Protezione Civile il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale. Il Comitato scientifico è stato successivamente modificato in base all'[Ordinanza del Capo della Protezione Civile \(OCDPC\) del 18 aprile 2020](#).

Per la realizzazione degli interventi, il Capo Dipartimento potrà avvalersi oltre che delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, anche di soggetti attuatori individuati tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati che agiranno sulla base di specifiche direttive. E' chiamato a coordinare, per il tramite dei soggetti attuatori, la realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, il potenziamento di controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute e le attività per il rientro delle persone presenti nei paesi a rischio e il rimpatrio dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio. Per la realizzazione di tali interventi, il Capo Dipartimento e gli eventuali soggetti attuatori, a cui spetta l'approvazione dei progetti anche ricorrendo alla conferenza di servizi, ove ricorrano i presupposti normativi, potranno procedere in deroga alla normativa vigente in tema di appalti pubblici e con il ricorso al regime di somma urgenza. Il Capo Dipartimento si avvarrà di un Comitato

tecnico-scientifico appositamente costituito che vedrà la partecipazione, a titolo gratuito, di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dell'emergenza. Per l'espletamento degli interventi previsti è a disposizione la somma di 5 milioni di euro deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

Con riferimento alle **misure di salvaguardia dell'anno scolastico** in corso degli studenti impegnati nei **programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio sanitario**, è stata poi disposta l' [Ordinanza del 6 febbraio](#) con la quale sono stati previsti ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

Sono state poi pubblicate le seguenti **ordinanze della Protezione civile** relative ad ulteriori interventi urgenti per l'emergenza in corso in merito ad altre attribuzioni al soggetto attuatore del Ministero della salute ([Ordinanza del 21 febbraio](#)) e a specifiche procedure per far fronte all'emergenza (Ordinanza del [22 febbraio](#) , del [25 febbraio](#) e del [28 febbraio](#) sui dispositivi di protezione individuale, come modificate dall' [OCDPC del 22 aprile 2020](#), del [1° marzo](#), del [9 marzo](#), del [18 marzo](#), del [19 marzo sulla ricetta elettronica rilasciata dal medico prescrittore](#), dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti e s [ull'anticipo dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS](#), del [20 marzo](#) sulla costituzione unità medico-specialistiche e del [26 marzo](#) sulla costituzione di unità tecnico-infermieristiche - come modificate dall' [OCDPC del 22 aprile 2020](#)-, alle quali si è aggiunta un ulteriore [ordinanza del 22 aprile](#) che ha disposto la costituzione di una Unità socio sanitaria di supporto delle RSA e degli istituti penitenziari).

Si ricordano ancora le ordinanze del [25 marzo](#) sulle aree sanitarie temporanee, del [29 marzo](#) sul riparto delle risorse per la solidarietà alimentare (v. *infra*), del [1° aprile](#) sulla proroga dei contratti già stipulati per l'acquisizione di beni e servizi, del [5 aprile](#) sulle erogazioni liberali a sostegno dei familiari delle persone decedute nell'esercizio della propria funzione ed attività a causa del coronavirus (come modificata dall'[ordinanza del 17 agosto 2020](#)), del [18 aprile](#) per facilitare l'attuazione della cremazione e delle pratiche funebri, del [22 aprile](#) per la costituzione di una unità socio sanitaria a supporto di strutture quali residenze sanitarie assistenziali per anziani, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistenziali per disabili, oltre che istituti penitenziari individuati dal Ministero della giustizia).

Più in dettaglio con l'Ordinanza del [27 febbraio della Protezione civile](#) è stata affidata la sorveglianza epidemiologica e microbiologica all'Istituto superiore di sanità, chiamata a predisporre e a gestire una specifica piattaforma dati, che regioni e province autonome sono tenute ad alimentare, e a raccogliere campioni biologici positivi delle persone sottoposte ad indagine epidemiologica.

Con [Ordinanza del 29 febbraio](#), il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio ha disposto la sospensione delle rate dei mutui relativi ad edifici siti nel territorio dei comuni rientranti nella cd. "area rossa" (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'), stabilendo che entra 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 marzo 2020) le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi.

L' [Ordinanza del 4 marzo](#) detta disposizioni sul coordinamento nazionale in materia di disponibilità e utilizzo dei posti letto, precisando alcune funzioni di coordinamento operativo regionale e interregionale della "Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti" della Protezione civile.

Con riferimento alle risorse per la solidarietà alimentare, l' [Ordinanza del 29 marzo 2020](#) ha previsto il riparto ai comuni da parte del Ministero dell'Interno (cap. 1365 dello stato di previsione) in via di anticipazione, nelle more del successivo reintegro, di un importo complessivo di 400 milioni di euro (v. anche [Altri provvedimenti in relazione all'emergenza](#)). L' [Ordinanza del 24 aprile 2020](#) ha inoltre consentito, in deroga alle disposizioni vigenti, che i comuni possono effettuare i pagamenti per cassa mediante contanti o assegno circolare in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a un codice IBAN, e comunque in misura non superiore all'importo di tremila euro. Con l' [ordinanza del 24 luglio 2020](#) sono stati anticipati i pagamenti (con erogazione al 1° agosto 2020) dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili corrisposti dall'INPS (pagamenti analogamente anticipati con l'[Ordinanza del 18 agosto 2020](#) per i successivi mesi di settembre e ottobre), mentre, con l'[Ordinanza del 31 luglio 2020](#) sono state previste disposizioni in favore del personale del Dipartimento della protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse al contesto emergenziale, riconoscendo, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. Qui un quadro sintetico delle [Ordinanze della Protezione Civile adottate nel primo periodo dello stato di emergenza \(entro 31 luglio 2020\)](#).

Successivamente, con l'[Ordinanza dell'11 agosto 2020](#) viene stabilita la non applicazione del divieto di attribuzione (ovvero proroga o rinnovo) degli incarichi per funzioni di consulenza e studio per funzioni già ricoperte, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del DL. 95/2012 (cd. spending review), al fine di assicurare la continuità operativa degli organi del Ministero della salute, mentre con l'[Ordinanza del 27 agosto 2020](#) sono state dettate ulteriori disposizioni procedurali per lo svincolo diretto delle merci utili al contrasto dell'epidemia in atto. La Protezione civile è

nuovamente intervenuta con l'[Ordinanza del 24 ottobre 2020](#) per il reperimento, su base regionale, con apposito avviso, di figure professionali sanitarie ed amministrative, finalizzato a garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (cd. **contact tracing**). Qui la [tabella riportata in Gazzetta ufficiale](#) sul riparto delle unità delle figure professionali richieste a supporto delle Strutture sanitarie territoriali, in base alla popolazione residente per regione. L'[Ordinanza del 22 ottobre 2020](#) ha inoltre disposto l'anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, come già effettuato, con precedenti ordinanze, nei mesi scorsi.

La Protezione civile è successivamente intervenuta ([Ordinanza del 15 novembre 2020](#)) per garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella regione **Campania**, per il **supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere**, anche nei reparti COVID, pubblicando un avviso per il reperimento di specifiche figure professionali (450 medici laureati e abilitati all'esercizio della professione, con varie specializzazioni in anestesia e rianimazione, malattie infettive e dell'apparato respiratorio, oltre che in medicina e chirurgia d'accettazione e urgenza) **e su tutto il territorio nazionale** (200 medici, [Ordinanza del 20 novembre 2020](#)).

Successive ordinanze dirette a prevedere numerose **proroghe**, in ragione della **prosecuzione dello stato di emergenza**, dei termini di disposizioni già adottate per interventi di contrasto della pandemia, sono state adottate dalla Protezione civile per assicurare, tra l'altro, **continuità delle attività degli Uffici del Ministero della salute**, conseguenti al rischio sanitario, anche riferiti al potenziamento dei sistemi di controllo sanitario degli uffici centrali e periferici ([Ordinanza n. 716 del 26 novembre 2020](#)) e per garantire l'**operatività del Dipartimento della protezione civile** ([Ordinanza n. 717 del 26 novembre 2020](#)). Inoltre, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 2021 ([Ordinanza del 2 dicembre 2020](#)), con corrispondente copertura dei maggiori oneri, alcuni termini delle disposizioni previste dall'[Ordinanze n. 690 del 31 luglio 2020](#), in favore del personale del Dipartimento della protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse al contesto emergenziale (e già prorogati al 15 ottobre 2020). Con l'[Ordinanza del 4 dicembre 2020](#) la Protezione civile ha invece previsto la possibilità per il Dipartimento della protezione civile di autorizzare l'avvio immediato degli interventi volti al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nel fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Le ordinanze del Commissario straordinario - I bandi di gara

Ai sensi dell'art. 122 del decreto legge n. 18 del 2020, con [DPCM 18 marzo 2020](#), il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Sul sito del Commissario straordinario vengono illustrate l'[attività](#), la [normativa](#) e i [bandi di gara](#). Con l'[ordinanza n. 7/2020](#) è stata istituita la struttura di supporto all'attività del Commissario.

I dati aggiornati sui materiali distribuiti (dispositivi di protezione individuale e apparecchiature medicali di contrasto al COVID19) possono essere consultati sul portale [Analisi Distribuzione Aiuti A.D.A.](#), raccolti dal [sistema "Analisi Distribuzione Aiuti" \(ADA\)](#).

Vaccini anti SARS-COV-2

Il Commissario straordinario è stato individuato quale responsabile del Piano nazionale vaccini anti SARS-COV-2. In tale contesto, per garantire sul territorio nazionale l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e una più efficace gestione dei piani operativi finalizzati all'esecuzione dei vaccini anti SARS-COV-2, il Commissario Straordinario ha avviato specifici bandi di gara.

L'[ordinanza 4 gennaio 2021](#) individua l'Aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) – Hangar "Butler" quale deposito nazionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Il Ministero della difesa mette a disposizione del Commissario straordinario la relativa porzione di demanio militare e i beni immobili destinati all'immagazzinamento dei vaccini, secondo le indicazioni tecniche fornite dal Ministero della salute e dall'Agenzia italiana del farmaco, curandone la sicurezza e tutto ciò che può occorrere per il loro corretto utilizzo; nomina il consegnatario dei beni mobili, afferenti al predetto deposito. Inoltre, lo stesso Ministero

operazioni di movimentazione e distribuzione dei vaccini sul territorio nazionale, in base alle indicazioni del

Commissario straordinario che mette a disposizione le attrezzature necessarie alla conservazione dei vaccini all'interno del deposito, assicurandone il mantenimento in esercizio in condizioni di efficienza e la permanenza in sito sino al termine della campagna vaccinale. Il Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, con il supporto del settore ispettivo dell'Agenzia italiana del farmaco, mette a disposizione del Commissario straordinario un proprio dirigente farmacista che sarà; responsabile, dal punto di vista tecnico sanitario, dell'applicazione delle buone pratiche e delle corrette modalità; di conferimento, conservazione e rilascio dei vaccini presso il deposito nazionale individuato, coadiuvato da ulteriori tre dirigenti farmacisti.

[Avviso di procedura aperta di massima urgenza per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE con un massimo di 5 agenzie per il lavoro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia](#)

[iscritti ai rispettivi albi professionali per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2](#) pubblicato nelle more della emanazione della norma che quantifica le dotazioni finanziarie riservate al personale sanitario ai fini dell'attuazione del piano di vaccinazione.

L'appalto ha per oggetto la conclusione di un AQ con un massimo di 5 ApL per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di un numero stimato di:

- 3.000 laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali;
- 12.000 professionisti sanitari appartenenti ai profili di infermiere e assistente sanitario iscritti ai rispettivi albi professionali.

Il servizio comprende l'attività; di ricerca, selezione, assunzione e la loro gestione amministrativa. Sono in ogni caso

espressamente indicati o previsti, comunque funzionali alla perfetta esecuzione del servizio. Il trattamento retributivo applicato al Personale sarà; quello previsto dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. L'AQ avrà; durata pari alla durata a 9 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione dell'AQ, rinnovabili in caso di necessità; connesse al Piano Vaccini. Con la conclusione dell'AQ, se in conformità; alla normativa al momento applicabile, il Commissario straordinario potrà; anche stipulare, autonomamente, ma in nome e per conto dei Soggetti Utilizzatori, Contratti Specifici con le ApL aggiudicatrici mediante l'emissione di ordini di somministrazione sulla base dei fabbisogni comunicati dai Soggetti Utilizzatori medesimi. La sottoscrizione dell'AQ non comporta alcun vincolo di avvio di un numero minimo Contratti Specifici; allo stesso modo una volta sottoscritto un Contratto Specifico, il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire e finanche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o altre cause legate all'attuazione del Piano Vaccini, senza che ciò; comporti alcun tipo di responsabilità; a carico del Commissario e/o dei Soggetti Utilizzatori e senza che l'ApL aggiudicataria possa vantare titolo alcuno a risarcimento o a indennizzi di sorta.

- [Richiesta di offerta aperta, di massima urgenza, per l'affidamento della fornitura e consegna di dispositivi medici \(siringhe ed aghi\) per la somministrazione del vaccino COVID-19.](#) La richiesta è finalizzata alla individuazione di operatori economici (fabbricanti o agenti distributori autorizzati), capaci di garantire la fornitura di dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la somministrazione del vaccino COVID-19, (di seguito, "Fornitori"), ai quali il Commissario Straordinario potrà affidare la fornitura dei suddetti dispositivi, secondo le esigenze di approvvigionamento che di volta in volta si verificheranno, e senza ricorso al confronto competitivo tra gli operatori che presenteranno Offerta, né formazione di alcuna graduatoria;

- [Fornitura e consegna di sodio cloruro 0,9% in fiale da 2ml.](#) La richiesta è finalizzata alla individuazione di uno o più operatori economici (produttori o distributori autorizzati), capaci di garantire la fornitura del medicinale sodio cloruro 0,9% in fiale da 2ml per la diluizione del vaccino COVID-19 (di seguito, "Fornitori"), ai quali il Commissario Straordinario potrà affidare la fornitura del suddetto medicinale, secondo le esigenze di approvvigionamento che di volta in volta si verificheranno, e senza ricorso al confronto competitivo tra gli operatori che presenteranno Offerta, né formazione di alcuna graduatoria

- [Avviso di procedura aperta di massima urgenza per la conclusione di un accordo quadro con un massimo di 5 agenzie per il lavoro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti sars-cov-2.](#) La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata al reperimento di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali per la formazione di un elenco di personale medico-sanitario da cui attingere per l'individuazione di Personale per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2. Il reclutamento e

inquadramento del Personale avviene attraverso il ricorso all'istituto della "somministrazione di manodopera".

Potenziamento della rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 34 del 2020

Dall'agosto 2020, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid19 ha bandito le procedure di gara di massima urgenza per l'approvvigionamento di lavori e servizi tecnici destinati alle strutture sanitarie impegnate in prima linea sull'emergenza, come previsto dall'art. 2 del decreto legge n. 34 del 2020. Più in particolare, nell'agosto 2020 è stato indetto un [Avviso di indagine di consultazione preliminare di mercato per l'acquisizione della disponibilità temporanea di quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva](#) con una autorizzazione di spesa pari a euro 54.346.667, (art. 2, co. 3, del decreto legge n. 34 del 2020, che ha disposto che sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2020, siano resi disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in **4 strutture movimentabili**, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma).

Inoltre, ai sensi dei commi 1 e 8 del citato art. 2, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate a sottoporre all'approvazione del Ministero della Salute specifici **piani di riorganizzazione della rete ospedaliera** a tal fine redatti. I Piani di Riorganizzazione approvati dal Ministero della Salute hanno consentito la programmazione del rafforzamento della rete ospedaliera nazionale tramite: l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione; il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi; l'incremento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19; l'aumento del personale necessario ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. A tal fine è stato indetto il Bando di gara, [Affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale](#) nell'ottobre 2020. In tutto, sono stati previsti **1.044 interventi**, con un **valore** complessivo di oltre **713 milioni**, che saranno eseguiti in 457 ospedali diversi che fanno capo a 176 aziende del SSN. La procedura di gara aperta, indetta a livello nazionale (scaduta il 12 ottobre 2020) è stata suddivisa in lotti geografici, ciascuno dei quali corrispondenti ad una Regione e Provincia Autonoma. Per ogni singolo lotto geografico e sub-lotto prestazionale deve essere stipulato un accordo quadro, per complessivi 84 accordi. Ogni accordo è concluso con più operatori, a ciascuno dei quali sono affidati gli appalti o gli incarichi relativi all'Azienda del SSN presente nell'area territoriale ad essi abbinata (non più ampia del territorio provinciale). Gli operatori economici interessati possono partecipare per non più di 3 lotti geografici e solo per una medesima tipologia di sub-lotto prestazionale.

Dopo la pubblicazione delle procedure di gara di massima urgenza per l'approvvigionamento di lavori e servizi tecnici destinati alle strutture sanitarie impegnate in prima linea sull'emergenza, il Commissario straordinario ha firmato le ordinanze di delega delle funzioni commissariali ai Presidenti delle Regioni e Province autonome che ne hanno fatto richiesta: [Abruzzo](#), [Campania](#), [Emilia Romagna](#), [Friuli Venezia Giulia](#), [Liguria](#), [Puglia](#), [Sicilia](#), Toscana, [Valle d'Aosta](#) e Province autonome di [Bolzano](#) e [Trento](#).

Con le ordinanze [n. 29](#) e [n. 30](#) del 2020, il Commissario straordinario ha poi nominato i soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto.

Test sierologici e tamponi

Bando di gara, [Acquisizione di kit, reagenti e consumabili per l'effettuazione di 150.000 test sierologici](#), aprile 2020

Bando di gara, [Richiesta di Offerta per Test molecolari SARSCoV-2](#), luglio 2020

Bando di gara, [Avviso per l'acquisizione e distribuzione di 2.000.000 kit rapidi qualitativi per l'effettuazione di test sierologici per gli operatori scolastici](#), luglio 2020

Bando di gara, [Fornitura di 5 milioni di test rapidi per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici da SARS-CoV-2](#), settembre 2020

Scuola

Il **24 luglio 2020**, l'[Ordinanza del Commissario straordinario](#) ha disposto la nomina del Ministero dell'istruzione quale soggetto attuatore incaricato di fornire alla Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze titolare del **sistema tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi**, i dati del personale docente e non docente destinatario dell'effettuazione, su base volontaria e con consenso informato, del **test sierologico**, raccolti nel data base del sistema NoiPA, anche delle scuole paritarie. 24 e 28 luglio 2020, [Avviso di indizione di gara in procedura aperta semplificata e di massima urgenza per l'acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull'intero territorio nazionale](#)

Dispositivi di protezione individuale

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, si segnalano, in particolare, l'[Ordinanza 9 aprile 2020](#) sulla vendita al dettaglio dei dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie, oltre che il [documento dell'Istituto superiore della Sanità](#) aggiornato al 28 marzo 2020.

Il [Commissario straordinario](#) ha, in particolare, stabilito che il prezzo massimo di vendita al consumo per le [mascherine facciali \(Standard UNI EN 14683\)](#) praticato dai rivenditori finali non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto ([Ordinanza del 26 aprile](#) e [Ordinanza del 9 maggio 2020](#)). Inoltre, ha disposto la semplificazione della sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza epidemiologica (qui l'[Ordinanza del 28 marzo 2020](#) e con l'integrazione con l'[Ordinanza del 9 maggio 2020](#)). Con l'[Ordinanza del 19 maggio 2020](#) sono state peraltro autorizzate le rivendite di tabacchi aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.), dal 21 maggio e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, alla vendita al pubblico delle mascherine facciali.

Il 14 luglio 2020 il Commissario è inoltre intervenuto con una [ordinanza](#) con la quale è stata dichiarata la chiusura dello "Sportello Cura Italia" per la presentazione delle domande di agevolazione della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 18/2020 (L. 27/2020) e all'[ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020](#).

Si segnala che Il Commissario è stato audito presso la Commissione XII Affari sociali ([27 maggio 2020](#) e [9 giugno 2020](#)) sulle tematiche di interesse delle sue funzioni.

Informative parlamentari

Ministri

Nelle varie fasi dello sviluppo dell'epidemia, e della conseguente azione governativa, il Ministro della salute, il Presidente del Consiglio o i singoli Ministri per le materie di loro competenza, sono intervenuti a riferire alle Camere sulla situazione sanitaria e sulle iniziative messe a punto o in procinto di emanazione allo scopo di fronteggiare l'emergenza. Qui di seguito si darà conto in modo sintetico solo degli interventi più organici o, comunque, svolti di fronte alle Assemblee parlamentari nel loro *plenum*.

Il **27 gennaio** si è svolta presso la [XII Commissione affari sociali della Camera l'audizione del Ministro della Salute](#), intervenuto per riferire in merito alle **iniziative adottate** (qui la [relazione del Ministro](#)), a livello nazionale ed internazionale, allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus (2019-nCoV). Sul tema, il Ministro ha riferito anche nell'[informativa urgente del 30 gennaio in Assemblea](#) alla Camera, assicurando, preliminarmente, che il Ministero della Salute, con il supporto delle Istituzioni, delle organizzazioni e degli enti nazionali ed internazionali coinvolti, avrebbe seguito costantemente gli sviluppi della situazione venutasi a determinare con la diffusione del virus (2019-nCoV) ed avrebbe monitorato con la massima attenzione la possibile insorgenza sul territorio nazionale di patologie la cui sintomatologia possa essere ricondotta al contagio originato dal predetto virus (qui il [testo integrale dell'informativa](#)). Nell'[audizione dell'11 febbraio 2020](#), presso il Comitato Schengen, il Ministro della salute, nel confermare le misure di massima sicurezza su voli e navi, anche nazionali, afferma che "non ci sono le condizioni per immaginare una sospensione degli accordi di Schengen, né di prevedere controlli ulteriori, ai confini terrestri e sui treni in arrivo in Italia, oltre alle misure improntate alla massima sicurezza in porti e aeroporti".

Il Ministro della salute è nuovamente intervenuto a riferire sulle misure da adottare per far fronte all'emergenza COVID-19 il [26 febbraio](#) e il [1° aprile 2020](#) (v. [l'informativa urgente](#)).

Nella seduta del 16 aprile 2020, sono intervenute alla Camera [le Ministre del Lavoro e delle Politiche sociali e delle Politiche agricole alimentari e forestali per informative urgenti](#) riguardanti, rispettivamente, le iniziative di competenza del corrispondente Ministero per **fronteggiare l'emergenza epimedica Covid-**

19, a cui ha fatto seguito un dibattito ([consulta il resoconto stenografico](#)).

Si segnala, inoltre, che nel corso dell'audizione del 21 aprile 2020 presso la I Commissione della Camera, la Ministra dell'**Interno** ha illustrato le principali misure adottate dal suo Ministero per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei diversi ambiti di propria competenza ([consulta l'approfondimento](#)). Qui le informative del 13 maggio dei Ministri dell'[istruzione](#), per le [politiche giovanili](#) e della [difesa](#). Per quanto riguarda invece i temi riguardanti gli effetti dell'emergenza epidemiologica su **cultura e turismo**, il **6 maggio** il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è intervenuto in Aula al Senato (qui il [resoconto dell'informativa](#)) e il [7 maggio alla Camera](#).

Il **10 giugno 2020** il **Ministro della Salute** ha reso alcune **comunicazioni** al Senato ([consulta il Resoconto](#)) sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle **misure di contenimento** per evitare la diffusione dell'infezione COVID-19, sottolineando che la curva dei contagi si riduce, ma che è ancora necessario mantenere tutte le misure di distanziamento sociale e di sicurezza interpersonale, come utilizzo delle mascherine ed igiene personale. Ha inoltre sottolineato la necessità del rafforzamento delle attività di *screening* e di *contact tracing*, anche mediante le nuove tecnologie e l'analisi sierologica. Ha peraltro annunciato l'adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio, per decidere eventuali e ulteriori misure di allentamento, con particolare riferimento all'apertura delle attività ricreative. A seguito delle comunicazioni del Ministro, è stata approvata una **proposta di risoluzione** che impegna il Governo a dare risposta, compatibilmente con l'evoluzione dei dati epidemiologici, alla richiesta di apertura delle attività ricreative, ricettive, congressuali, eventi fieristici e centri estivi, considerato che è necessario favorire una rapida ripresa di tutte le attività che, per loro natura, non sono state ricomprese nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, garantendo il ritorno dei livelli occupazionali quanto più possibile vicino alla situazione precedente alla crisi sanitaria, e dando priorità al sostegno economico per quelle attività maggiormente in sofferenza a causa del protrarsi delle misure di chiusura o per la significativa incidenza delle misure di distanziamento sociale. L'**11 giugno 2020**, le comunicazioni del Ministero della salute sono state rese anche alla Camera ([consulta il collegamento](#)).

Di nuovo, il **14 luglio 2020**, il Ministro della Salute è [intervenuto alla Camera](#), come previsto dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19/2020, per informare il Parlamento sul lavoro svolto e sugli orientamenti del Governo rispetto ai provvedimenti da adottare, tra i quali il nuovo [D.P.C.M. del 14 luglio 2020](#) riguardante la **proroga, fino al 31 luglio 2020**, delle misure di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020](#), con la sostituzione degli allegati da 9 a 15 del predetto decreto con l'[allegato 1](#) (sulle Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative elaborato dalla Conferenza delle Regioni e province autonome del 9 luglio 2020) e con l'[allegato 2](#) (riguardante le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) del nuovo decreto presentato con l'informativa parlamentare. Il Ministro ha inoltre confermato, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle sue ordinanze del [30 giugno 2020](#) (sulle misure di **limitazione degli spostamenti** già prorogate al 14 luglio 2020 dal richiamato DPCM dell'11 giugno 2020) e del [9 luglio 2020](#) (sui **divieti di ingresso e transito in Italia** per le persone che nei quattordici giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in alcuni Paesi extra Schengen).

A seguito del dibattito, è stata approvata una [risoluzione parlamentare](#) che impegna il Governo, tra l'altro, a monitorare, gestire e tenere sotto controllo la **situazione sanitaria con gli strumenti ordinari**, evitando di prorogare lo stato di emergenza in scadenza il prossimo 31 luglio senza i necessari presupposti di fatto e di diritto, ristabilendo in tal modo l'indispensabile dialettica con il Parlamento ed avviando un **processo di revisione delle misure di contenimento non giustificate** dall'attuale situazione epidemiologica. La risoluzione ha inoltre impegnato il Governo a garantire che, in futuro, le eventuali limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite dei cittadini siano disposte solamente in caso di effettiva necessità, per periodi di tempo strettamente limitati, in considerazione dell'andamento della situazione epidemiologica e solamente con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione.

Il [28 luglio 2020](#) è intervenuta la [Ministra dell'istruzione](#) sulle iniziative di competenza per l'apertura dell'anno scolastico 2020/2021 in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19.

Il Ministro della salute è nuovamente intervenuto il [2 settembre 2020 per un aggiornamento](#) sui provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, a seguito del quale è stata approvata la [risoluzione 6- 00125](#).

Il **6 ottobre 2020**, il Ministro ha annunciato l'emanazione di un nuovo D.P.C.M., in ossequio a quanto già previsto dal [D.L. n. 19 del 2020 \(L. 35/2020\)](#), per la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 (qui l'[intervento in Aula](#) e qui il [Resoconto](#)) e la previsione di misure di necessarie a scongiurare per l'Italia

un nuovo periodo di chiusura. Il giorno successivo, 7 ottobre, la Camera si è nuovamente riunita per votare la [Risoluzione 6-00129](#) che impegna il Governo a disporre la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021 e ad introdurre, su tutto il territorio nazionale, l'**obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto per l'intero arco della giornata**, oltre che a verificare, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, vista la significativa crescita dei contagi, la necessità di individuare ulteriori misure di prevenzione per il contrasto alla diffusione del virus.

A seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio rese in Parlamento il 2 novembre 2020 (v. *infra*) e della pubblicazione del [nuovo DPCM del 3 novembre 2020](#), il **Ministro della salute è intervenuto il successivo 6 novembre** (qui il [resoconto Aula](#)), illustrando i **criteri alla base della propria [ordinanza del 4 novembre 2020](#)** ed evidenziando il ruolo preminente delle **valutazioni di ordine scientifico per la definizione delle aree regionali a rischio epidemiologico**, sulla base di un procedimento standardizzato che prevede scambi di dati con le Regioni che vengono caricati settimanalmente su uno specifico database dell'Istituto superiore di sanità. I dati vengono valutati dalla cabina di monitoraggio presso il Ministero della salute costituita il 29 maggio 2020, della quale fanno parte tre rappresentanti per l'Istituto superiore di sanità, tre rappresentanti per il Ministero della Salute e tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni. I 21 parametri di riferimento alla base delle valutazioni, come osservato dal Ministro, sono stati condivisi con le Regioni in due sedute della Conferenza Stato-Regioni e delle Province autonome già svolte il 29 e il 30 aprile, a seguito delle quali è stato adottato il [decreto del 30 aprile 2020](#). Allo stesso modo, il documento per la [Prevenzione e risposta a COVID-19](#) per definire l'evoluzione della strategia e la pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale è stato formalmente approvato dalle stesse Regioni e Province autonome, l'8 ottobre 2020.

Ancora, il Ministro della salute ha reso comunicazioni in [Aula al Senato il 2 dicembre 2020](#) (e successivamente [alla Camera lo stesso giorno](#), a seguito delle quali è stata approvata la risoluzione [Carnevali n. 6-00158](#) e due punti della risoluzione [Molinari n. 6-00157](#), primo e terzo capoverso del dispositivo) a circa un mese di distanza dall'ultima informativa parlamentare del 6 novembre a seguito dell'avvio della fase delle [Ordinanze del Ministero in attuazione del DPCM del 3 novembre](#), per anticipare alcune **misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2** con particolare riferimento alla disponibilità dei vaccini anti-COVID19 e alle misure che da adottare con il DPCM di dicembre: disincentivare gli spostamenti internazionali e limitare quelli regionali, oltre che comunali nei giorni di festività natalizia (25 e 26 dicembre e 1° gennaio). Si intende inoltre prevenire ogni forma di assembramento nelle località sciistiche e mantenere lezioni in presenza per il primo ciclo di istruzione, riprendendo le lezioni in presenza per il secondo ciclo di istruzione.

Presidente del Consiglio

Il **30 aprile 2020** [il Presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera](#) (e [al Senato](#)) con una **informativa urgente** per dare conto del programma per la ripresa delle attività economiche e degli interventi strategici da adottare nella cosiddetta fase 2, in cui potrà esservi un **progressivo allentamento delle misure contenitive** da attuare in un'ottica di prudenza, monitorando l'andamento dei contagi. E' stata annunciata l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legge per definire le misure per il tracciamento del coronavirus, oltre che l'adozione di un decreto del Ministro della salute (poi [adottato il 30 aprile 2020](#), v. sopra), come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, per consentire una valutazione accurata della tendenza al contagio nelle diverse aree del paese, al fine di concordare con le regioni e le province autonome una possibile differenziazione degli interventi laddove si presentino situazioni meno critiche, sulla base di precisi presupposti scientifici per il monitoraggio della curva epidemiologica, di verifica del grado di saturazione del sistema ospedaliero - e non solo per terapie intensive-, e della disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. Il Presidente del Consiglio ha inoltre annunciato l'approvazione di un ulteriore decreto-legge volto a rafforzare e a proseguire le misure finanziarie già avviate dai precedenti decreti a sostegno della ripresa delle attività economiche nazionali.

Per dare un quadro delle recenti iniziative adottate dal Governo a livello nazionale ed un aggiornamento sulle iniziative in programma a livello europeo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Presidente del Consiglio è intervenuto con una informativa urgente lo scorso [21 aprile alla Camera](#) e [al Senato](#). In precedenza il Presidente del Consiglio e' intervenuto il 25 marzo 2020 per l'[informativa urgente sulle iniziative di contrasto della pandemia in corso](#). E' intervenuto nuovamente il **21 maggio** scorso per informative urgenti [alla Camera](#) e [al Senato](#), chiarendo gli indirizzi che il Governo sta perseguendo allo

scopo di riavviare il motore economico e produttivo del Paese, dopo aver superato la fase più acuta dell'emergenza sanitaria.

Il **28 luglio 2020**, l'informativa del Presidente del Consiglio ([al Senato](#), e il giorno successivo, [il 29 luglio, alla Camera](#)) ha riguardato l'annuncio della **proroga dello stato di emergenza** (in scadenza il 31 luglio 2020) **al 15 ottobre 2020**. Viene riconosciuta la necessità della legittimazione dell'adozione di ulteriori D.P.C.M. da una fonte di rango primario abilitante, come un **nuovo decreto-legge**, da sottoporre all'esame parlamentare per la sua conversione in legge, al fine di **differire i termini contenuti nei già convertiti decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020**, emanare successivi D.P.C.M. in base ai principi di precauzione, adeguatezza e proporzionalità, e confermare le misure precauzionali minime di contrasto e contenimento del virus per un graduale ritorno alla normalità. Il decreto legge annunciato si affianca alla delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020 che proroga lo stato di emergenza **fino al 15 ottobre 2020**.

Successivamente, [il 22 ottobre, il Presidente del Consiglio ha nuovamente reso alla Camera comunicazioni in un'informativa urgente](#) sulle misure adottate per la nuova fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa alla proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e ai nuovi DOPCM di ottobre che regolano le limitazioni degli spostamenti e delle attività fino al 13 novembre 2020. La strategia dichiarata per questa nuova fase è la **limitazione** esclusivamente di ambiti più direttamente riconducibili alla **sfera delle relazioni sociali e ricreative**, ritenute, come evidenziato dagli studi epidemiologici, di maggiore diffusione del virus. L'informativa ha inoltre indicato che, a livello regionale, è possibile intervenire, in base all'assetto definito dal decreto legge n. 125 del 2020, per **modulare in senso più restrittivo le misure in base alla progressione delle curve epidemiologiche**, in quei territori ove si verificano situazioni di particolare criticità, conformemente ai provvedimenti del Governo, e comunque d'intesa con il Ministro della salute.

Il Presidente del Consiglio è nuovamente intervenuto [alla Camera il 29 ottobre 2020](#), per illustrare i criteri che hanno diretto le **scelte più restrittive** relative alle limitazioni degli spostamenti ed alla sospensione di determinate attività, tra cui il capitolo riguardante i teatri e le sale cinematografiche, nonché l'obbligo, per almeno il 75% della didattica delle scuole secondarie di secondo grado, di essere svolta a distanza, adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020, a causa del rapido deterioramento del quadro epidemiologico e della pressione particolarmente severa sul Servizio sanitario, con un significativo aumento del numero di persone ricoverate e dei tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva.

Per garantire il confronto immediato con le Camere, a seguito del **monitoraggio sull'evoluzione del quadro pandemico** curato dall'Istituto superiore di sanità, [il Presidente del Consiglio ha richiesto di anticipare al 2 novembre](#) una informativa urgente con la quale si annuncia l'adozione di misure ancora più restrittive per la gestione della pandemia contenute in nuovi provvedimenti del Governo. Sulla base dei criteri scientifici indicati in un [documento](#) predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, il Presidente del Consiglio ha annunciato l'introduzione di un regime differenziato basato sui diversi scenari regionali, restringendo e allentando le misure su base territoriale in ragione delle **variazioni della soglia di criticità**. Le nuove misure più restrittive dovranno essere introdotte in base a tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, con conseguente ed automatica **applicazione al territorio della regione delle disposizioni previste per quella specifica fascia**, con ordinanza del Ministro della Salute, e in base, esclusivamente, al coefficiente di rischio - certificato dal report ufficiale dell'Istituto superiore della sanità che viene diffuso periodicamente - raggiunto dalla regione stessa. Allo stesso modo, sempre con ordinanza del Ministro della Salute sarà possibile poi uscire da un'area a rischio ed entrare in un'altra, qualora la regione registri coefficienti compatibili con il passaggio di fascia. Per quanto riguarda le **misure a livello nazionale**, si intende disporre la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, ad eccezione di farmacie e parafarmacie, negozi di generi alimentari, tabacchi ed edicole che sono all'interno di questi centri commerciali, e la sospensione dell'attività di musei e mostre, la cui apertura era stata fatta salva dal DPCM del 24 ottobre. Si prevede inoltre di ridurre al 50 per cento il limite di capienza dei mezzi pubblici locali e di introdurre limiti agli spostamenti da e verso le regioni che presentano elevati coefficienti di rischio, salvo che non vi siano comprovate esigenze lavorative, motivi di studio o di salute, e situazioni di necessità, oltre che limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda, salvo, anche in questo caso, le medesime eccezioni particolari. Per le scuole secondarie di secondo grado si intende prevedere integralmente il passaggio alla didattica a distanza. A seguito della comunicazione del Presidente del Consiglio, sono state presentate diverse risoluzioni (si veda [l'allegato A](#)). La Camera ha approvato la [risoluzione n. 6-00150](#). Analoghe [comunicazioni del Presidente del Consiglio](#) sono state rese al Senato, nella stessa data del 2 novembre. A conclusione del dibattito, l'Assemblea del Senato ha approvato le [proposte di risoluzione](#) n. 1, nel testo riformulato, n. 5 della maggioranza e gli impegni 12, 13, 14, 15 (riformulato), 18 e 22 della n. 4 dell'opposizione.

Per una raccolta delle informative che si sono svolte alla Camera in Aula e presso le Commissioni sul **tema dell'emergenza epidemiologica in corso**, consulta il seguente indirizzo per [Covid 19 - Materiali e documentazione](#).

Audizioni di interesse della Commissione (XII) Affari sociali

Con riferimento alle audizioni sulle misure di interesse sanitario per fronteggiare l'emergenza, svolte presso la Commissione XII, si segnalano le audizioni sulle [sperimentazioni in atto sui pazienti COVID-19 \(27 maggio, 3 giugno, 4 giugno, 10 giugno, 24 giugno, 1° luglio, 28 luglio 2020\)](#) e, come sopra anticipato (v. *ante* Altri interventi), l'audizione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 [sull'analisi dei tamponi e dispositivi di protezione del 27 maggio 2020](#).

Il Commissario straordinario è nuovamente intervenuto sulle [misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 il 9 giugno 2020](#).

E' stato inoltre audito il Presidente nazionale della Croce rossa italiana, sulla gestione della Fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ([1° luglio 2020](#)).

Ulteriori audizioni informali sono state richieste con particolare riferimento alle **ricadute sociali dell'emergenza COVID-19**, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità. Nella [giornata del 21 luglio 2020](#) sono stati auditi il Presidente della FISH Onlus (Federazione italiana per il superamento dell'handicap, v. la [memoria depositata](#)), della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND, v. la [memoria](#)), il consigliere nazionale del Notariato con delega al Terzo settore e al sociale, rappresentanti di [Cittadinanzattiva](#), oltre che il Presidente dell'[Uneba Lombardia](#)-Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale.

La Commissione XII ha svolto audizioni informali anche sulla situazione dei pazienti affetti da **patologie oncologiche** durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ([9](#) e [23 settembre 2020](#)) e sulle **ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica**, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità ([8](#) e [23 settembre 2020](#)).

La Commissione ha poi audito, il [4 novembre 2020](#), il Presidente dell'Istituto superiore di sanità sulla capacità di **prevenzione e risposta al Covid-19** e sul tracciamento dei contagi, per dare conto dell'evoluzione della strategia per piegare la curva pandemica sul territorio nazionale e regionale durante il periodo autunno-invernale. Si è dato conto del fenomeno della crescita dell'età media dei pazienti e del numero di anziani infettati, con una presenza di numerosi casi asintomatici e paucisintomatici. Qui i contenuti principali dell'audizione (v. [approfondimento](#)). Il Presidente dell'ISS è [nuovamente intervenuto il 10 novembre 2020](#) per rispondere ai quesiti posti nella precedente audizione informale in Commissione, con specifico riferimento al report settimanale di monitoraggio della Cabina di regia del Ministero della salute e ai dati rilevati per la valutazione della situazione epidemiologica.

Il 3 dicembre 2020, le Commissioni XII e IX hanno [auditato il Commissario straordinario Domenico Arcuri](#) sul trasporto e distribuzione vaccini Covid. L'audizione si è svolta il giorno successivo all'informativa alle Camere del Ministro della salute, in parte dedicata al Piano vaccinale anti COVID-19 (qui [approfondimento](#)). Il Commissario straordinario ha specificato che le dosi di vaccino della Pfizer-Biontech (per la cui conservazione sono richieste temperature molto basse) saranno consegnate direttamente dalla ditta produttrice a 300 punti distributivi, prevalentemente ubicati in aziende ospedaliere. Le dosi dei vaccini con minori problemi di conservazione, verranno invece inizialmente stoccati in un unico *hub* nazionale e da qui smistati in circa 1.500 punti di somministrazione individuati sul territorio nazionale (con rapporto 1 per 30.000 cittadini).

Il settore dei trasporti ed altri provvedimenti in relazione all'emergenza

Area trasporti

Le misure nei trasporti applicabili dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021

Il [DPCM 3 dicembre 2020](#), che sostituisce il precedente DPCM del 3 novembre 2020, si applica **dal 4 dicembre 2020 ed è efficace fino al 15 gennaio 2021**, salvo per l'art. 8, comma 6, lett. a), relativo al test molecolare o antigenico per chi proviene dai territori dell'allegato C, che si applica dal 10 dicembre 2020.

Si confermano molte delle disposizioni del precedente dpcm, mentre si modificano alcune delle disposizioni relative agli **spostamenti da e per l'estero** (articoli 6, 7 e 8).

L'art. 6, co. 1 conferma che sono **vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E** dell'allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno dei motivi indicati, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1. L'art. 6, co. 2 prevede che nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'Allegato 20, prevede i seguenti elenchi di Paesi:

Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B Fino al 9 dicembre 2020 Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco A decorrere dal 10 dicembre 2020 Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco C Fino al 9 dicembre 2020 Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

A decorrere dal 10 dicembre 2020: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

L'Art. 7, co. 1 dispone che chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 sia tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una apposita dichiarazione; in base all'art. 8, co.1, le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli **elenchi D ed E**, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla **sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario** per un periodo di **quattordici giorni** presso l'abitazione o la dimora indicata.

Le nuove disposizioni sono contenute nell'art. 8, co.6: nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'**elenco C**, si applicano le seguenti misure di prevenzione:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un **test** molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui alla presente lettera, si applicano i commi da 1 a 5;

b) in deroga alla lettera a), applicazione dei commi da 1 a 5 alle persone che, in data compresa **tra il 21 dicembre e il 6 gennaio**, fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all'**elenco C (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni)**.

Le norme dei commi da 1 a 7 non si applicano i una serie di casi tra cui, lett. p), agli ingressi mediante voli «COVID-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020.

Per informazioni puntuali sulla disciplina sugli spostamenti da/per l'estero dal 4 dicembre 2020, si rinvia al sito [Viaggiare sicuri](#) dell'Unità di crisi della Farnesina.

L'art. 1, co. 10, lett. mm) **conferma** che a bordo dei **mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto**

ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori.

Per quanto riguarda i **corsi di formazione nel settore dei trasporti**, per **l'autotrasporto**, presso le **autoscuole per le patenti guida e nautiche**, relative alle scuole di **volo** ed agli aeroporti, nonche' nel **settore marittimo**, l'art. 1, co. 10, lett s) prevede che:

Sono **consentiti**, anche a distanza e secondo le modalita' stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attivita' connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi.

Sono altresì consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalita' stabilite con provvedimento amministrativo. Sono altresì consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle **patenti di guida**, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorita' marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle **patenti nautiche** e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonche' le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle gia' presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame.

Le misure nei trasporti applicabili dal 6 novembre al 3 dicembre 2020

Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020](#), che sostituisce il DPCM del 24 ottobre 2020, prevede le nuove misure nel settore dei trasporti applicabili dal 6 novembre e **fino al 3 dicembre 2020**. A differenza del precedente decreto, si dispone che a bordo dei **mezzi pubblici del trasporto locale** e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, sia consentito un **coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento** della capienza. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può inoltre disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori.

Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata (art. 5, co. 1, lett. g).

Rimangono **consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole**, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art.1, co. 9 lett. s), e si conferma che in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, sia disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti per gli esami pratici di guida e per l'esercitazione alla guida (articoli 121 e 122 del Codice della Strada) in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere tali prove.

Per quanto riguarda gli **spostamenti da e per l'estero** sono **confermate** (art. 6 e relativo Allegato 20) **le limitazioni** già stabilite con il dpcm del 24 ottobre 2020, con le sole eccezioni previste per i motivi specificamente indicati. Sono altresì confermati gli obblighi di dichiarazione (art. 7) e le regole di sorveglianza sanitaria (articolo 8) per chi fa ingresso dall'estero nel territorio dello Stato. Si conferma l'isolamento fiduciario per chi abbia soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F, nonché l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C (art. 8). I relativi obblighi di controllo per i vettori e gli armatori sono definiti all'articolo 9.

Di seguito gli elenchi dei Paesi dell'Allegato 20:

Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

Elenco B: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco C: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

Elenco E: Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Elenco F: A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Peru', Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro. A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia.

Con [ordinanza del Ministro della salute del 23 novembre 2020](#) (G.U. n. 294 del 26/11/2020), sono state definite le "Misure urgenti per la **sperimentazione di voli Covid-tested**" per **l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino**.

L'ordinanza autorizza l'effettuazione di voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio **test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco** o a seguito di presentazione di certificazione attestante il **risultato negativo di un test molecolare** (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco e si applica **dal 27 novembre 2020, fino al 15 febbraio 2021**, salvo eventuali proroghe.

L'ordinanza riguarda i **voli in arrivo a Fiumicino dagli aeroporti di Francoforte** «Frankfurt am Main», **Monaco di Baviera** «Franz Josef Strauss», **Atlanta** «Hartsfield-Jackson», **New York** «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», per i quali viene consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale **senza necessità**, laddove previsto, **di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario**, che sono previsti dall'art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 3 novembre 2020.

L'articolo 10 del DPCM contiene le disposizioni in materia di **navi da crociera** e navi di bandiera estera. Nell'Allegato 17 sono riportate le "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera".

L'articolo 11 reca le misure in materia di **trasporto pubblico** di linea. Nell' Allegato 15 sono riportate le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico ", dettagliate per le singole modalità di trasporto (aereo, marittimo passeggeri, trasporto pubblico locale, funivie e seggiovie, settore ferroviario a libero mercato, servizi di trasporto non di linea). Le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato sono riportate nell'Allegato 16.

Nell'Allegato 14 è riportato il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica".

Le misure nei trasporti applicabili dal 14 ottobre e dal 26 ottobre 2020

Con il [decreto del Presidente del Consiglio 24 ottobre 2020](#) sono state dettate ulteriori misure applicabili **dal 26 ottobre** al 24 novembre 2020, che modificano quelle del [decreto del Presidente del Consiglio 13 ottobre 2020](#), che erano applicabili **dal 14 ottobre 2020**, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020. Il [DPCM 18 ottobre 2020](#) aveva modificato in alcuni punti, non relativi al settore dei trasporti, il DPCM 13 ottobre 2020. Tali disposizioni si applicavano dalla data del 19 ottobre 2020.

Con l'art. 1 del **DPCM 24 ottobre 2020** viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Viene inoltre rimesso (art. 1, comma 9, lett. ii) **al Presidente della Regione** di disporre la **programmazione** del servizio erogato dalle aziende del **trasporto pubblico locale**, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori. In base all'art. 3 inoltre, le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

In materia di **esami di guida e di corsi di formazione del Ministero dei trasporti**, l'art. 1, comma 9, lett. s) consente i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Peraltro, in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti per gli esami pratici di guida e per l'esercitazione alla guida (articoli 121 e 122 del Codice della Strada) in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere tali prove.

Per quanto riguarda gli **spostamenti da e per l'estero**, in base all'articolo 4, rimangono **vietati**:

- gli **spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E** dell'allegato 20;
- l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che abbiano transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti;
- gli **spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F** dell'allegato 20, salvo che ricorrano alcune specifici motivi previsti dallo stesso articolo.

L'articolo 5 prevede che chiunque faccia ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20 sia tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione per consentire la verifica della provenienza e dei Paesi di transito nei 14

giorni precedenti. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono inoltre obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

L'articolo 6 prevede la **sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario** a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, in particolare per le **persone che abbiano soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti** all'ingresso in Italia, **in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20**, anche se asintomatiche. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 6 non si applicano: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria; e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione. E' previsto l'obbligo di sottoporsi a **test molecolare o antigenico**, ovvero di presentare al vettore all'imbarco la dichiarazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a tale test, nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui all'elenco C (sono previsti casi di esclusione da tale obbligo).

L'articolo 8 del DPCM contiene le disposizioni in materia di **navi da crociera** e navi di bandiera estera.

L'articolo 9 reca le misure in materia di **trasporto pubblico di linea**.

Le misure nei trasporti applicabili fino al 15 ottobre 2020

Il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020](#) sostituisce le misure del DPCM 14 luglio 2020, e ha previsto nuove disposizioni fino al 7 settembre 2020. In base all'articolo 4 sono vietati gli spostamenti da e per definiti Stati e territori contenuti nell'elenco E dell' [Allegato 20](#) (a decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Peru', Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia) , con alcune eccezioni (verso Stati e Territori dell'elenco F dell'allegato 20) previste per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute o di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si prevedono (art. 5 e 6) obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, con eventuali conseguenti obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. Gli obblighi dei vettori e degli armatori sono definiti nell'articolo 7, mentre l'articolo 8 prevede i criteri per lo svolgimento dei servizi croceristici da parte delle navi passeggeri, nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 del decreto.

L'Allegato 14 contiene il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica con **allegati tecnici** per le diverse modalità di **trasporto**. L'Allegato 15 **contiene le** Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di **trasporto pubblico**, suddiviso per le diverse modalità di trasporto. L'allegato 16 contiene linee specifiche per il trasporto scolastico.

In seguito alla **proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020**, con il [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020](#) _ sono state prorogate fino al 7 ottobre 2020 (e successivamente ne è stata disposta l'ultrattività **fino al 15 ottobre 2020**, dall'art. 5 del **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125**), le misure adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, con alcune modificazioni. In particolare, al nuovo DPCM sono allegati le nuove **Linee guida per il trasporto pubblico** ([All. A](#)), che sostituiscono le precedenti dell'allegato 16, ai sensi delle quali il coefficiente di **riempimento dei mezzi pubblici** non deve essere superiore all'80% dei posti disponibili. Per gli **spostamenti da e per l'estero** occorre fare riferimento al nuovo allegato 20 di cui all'allegato C al decreto, il cui allegato F contempla i seguenti Paesi da e per i quali è vietato lo spostamento: a decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Peru', Repubblica dominicana A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia. A decorrere dal 13 agosto 2020: **Colombia**.

Le misure applicabili dal 15 al 31 luglio 2020 e le ordinanze 24 luglio e 30 luglio 2020

Con il [DPCM 14 luglio 2020](#) sono state **prorogate, fino al 31 luglio 2020, le misure del DPCM 11 giugno 2020**. Sono però stati sostituiti gli allegati 9 e 15 al DPCM 11 giugno 2020 con i **nuovi allegati 1 e 2** al DPCM 14 luglio 2020, che attengono alla materia dei trasporti, e sono i seguenti:

- Allegato 1: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020, che contengono tra l'altro le disposizioni per il noleggio dei mezzi di trasporto;

- **Allegato 2: Linee guida** per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di **trasporto pubblico**, che contiene sia misure "di sistema" e raccomandazioni agli utenti, che singoli **allegati tecnici** per le diverse modalità di **trasporto: aereo; marittimo e portuale; trasporto pubblico locale**, lacuale, lagunare e costiero nonché ferroviario non interconnesso alla rete nazionale; **funiviario; ferroviario; trasporto non di linea** e altri servizi non di linea (autobus, autobus NCC, linee commerciali, etc),

Restano altresì in vigore fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020, peraltro modificate con [ordinanza del 16 luglio 2020](#) del **Ministro della salute** e con ordinanza 30 luglio 2020. Con l'ordinanza del 16 luglio sono stati stabiliti (art. 1, comma 1), **nuovi divieti di ingresso e transito nel territorio nazionale**, alle persone che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato nei seguenti Paesi : **a) Armenia; b) Bahrein; c) Bangladesh; d) Bosnia Erzegovina; e) Brasile; f) Cile; g) Kosovo; h) Kuwait; i) Macedonia del Nord; l) Moldova; m) Montenegro; n) Oman; o) Panama; p) Peru'; q) Repubblica Dominicana. r) Serbia**. Sono consentite solo alcune deroghe in ipotesi specifiche. E' stata disposta altresì **la sospensione dei voli diretti e indiretti da e per tali Paesi**.

L'ordinanza, modificando la precedente del 30 giugno, e poi modificata con l' [ordinanza del 30 luglio 2020](#), **consente** invece **l'ingresso nel territorio nazionale** di cittadini di Paesi terzi residenti nei seguenti Stati: **Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Tailandia, Tunisia, Uruguay**.

Si conferma che ogni ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato o territorio estero è condizionato al **rilascio al vettore** (fatte salve alcune specifiche ipotesi previste dal DPCM dell'11 giugno) e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli della **dichiarazione** prevista dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 5, comma 1, del dPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal dPCM 14 luglio 2020, integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi sopracitati elencati all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza.

Con l' [ordinanza 24 luglio 2020](#) le misure dell'isolamento fiduciario e dell'obbligo di sorveglianza sanitaria, con le modalità definite dagli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020, si applicheranno fino al 31 luglio 2020, anche a coloro che, nei quattordici giorni precedenti, siano transitati o abbiano soggiornato **in Bulgaria e Romania**. Con l' **ordinanza del 30 luglio 2020** (art. 1 ,co. 2) si è previsto che nelle more dell'adozione dei dPCM ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (quindi fino al 9 agosto 2020), continuano ad applicarsi le ordinanze del Ministro della salute 16 luglio 2020 e 24 luglio 2020.

Le misure applicabili dal 15 giugno al 14 luglio 2020

Con il [DPCM 11 giugno 2020](#) sono state emanate le nuove disposizioni in relazione all'emergenza Covid-19, applicabili dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020, che sostituiscono quelle del precedente DPCM 17 maggio 2020.

Nel settore dei trasporti, in base all'art. 6, **non sono più soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città' del Vaticano**.

Per le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli indicati, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia, rimangono ferme le procedure e limitazioni già previste, disciplinate dall'articolo 4 del DPCM, che prevedono l'obbligo di compilare apposita dichiarazione, nonché di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata. Si confermano anche le norme dell'art. 5 che

disciplinano i transiti e soggiorni di breve durata in Italia, relativi all'ingresso nel territorio italiano per periodi inferiori alle 120 ore.

Rimane confermata la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana (art. 7), così come l'obbligo del rispetto dei protocolli per le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne (art. 8).

Fino al 30 giugno 2020, **restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con [decreto del MIT n. 245 del 14 giugno 2020](#) è stato stabilito, per il **trasporto aereo**, tenuto conto delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di

necessità di garantire i collegamenti insulari, che l'**operatività** dei servizi è limitata ai seguenti **aeroporti**: Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tesserà e Verona Villafranca. Negli aeroporti commerciali non inclusi in tale elenco sono consentite le attività di aviazione generale. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, può sulla base delle ulteriori richieste ed esigenze di trasporto aereo, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l'elenco. Il MIT ha dato parere favorevole alla richiesta dell'ENAC di riapertura dell'aeroporto di Milano Linate dal 13 luglio 2020.

Le misure applicabili dal 4 maggio al 17 maggio 2020

Il [DPCM 26 aprile 2020](#), sostituisce dal 4 maggio 2020 le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, ed è applicabile fino al 17 maggio 2020. Gli allegati al DPCM sono stati modificati con [decreto del MISE 4 maggio 2020](#): nell'allegato 1, relativo alle attività di commercio al dettaglio consentite, sono state inserite le voci: «Commercio al dettaglio di natanti e accessori» e «Commercio al dettaglio di biciclette e accessori»; nell'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato 3, contenente l'elenco delle attività produttive non sospese, è stato inserito il codice 77.12 relativo al noleggio di autocarri ed altri veicoli pesanti.

Con riferimento al **trasporto pubblico l'articolo 7** ha previsto che le attività di **trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne**, sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel [protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19](#) negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica del 20 marzo 2020 e nelle [linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti](#) in materia di trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 allegate al DPCM. Inoltre le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Con riferimento alla programmazione, alla riduzione e alla soppressione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, essa spetta al Presidente della Regione sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Spetta invece al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

Il DPCM prevede inoltre: le modalità per l'ingresso in Italia (art. 4), la disciplina dei transiti e i trasporti brevi in Italia, pari ad un massimo di 72 ore prorogabili di altre 48 (art. 5) e disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6).

L'allegato VIII inoltre contiene il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica mentre l'allegato IX contiene le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha emanato il nuovo [decreto 29 aprile 2020](#), contenente la **disciplina dei servizi di trasporto applicabile fino al 17**

maggio 2020 e conseguente all'emanazione del DPCM 26 aprile 2020, il cui articolo 1, lett. f) prevede la possibilità di disporre limitazioni ai servizi di trasporto.

Il nuovo decreto contiene le seguenti misure:

- la **proroga fino al 17 maggio 2020 l'efficacia del precedente decreto ministeriale del 12 aprile 2020**, nel testo modificato con decreto 22 aprile 2020 e dal presente decreto del 29 aprile;
- la **modifica** del decreto ministeriale n. 153 del 2020 relativo all'elenco degli **scali aerei autorizzati ad operare**, nei quali vengono ora ricompresi gli scali di **Roma- Ciampino** e di **Firenze-Peretola**;
- la **modifica** dell'allegato 1 (elenco delle **Frecce** e degli **Intercity**) e dell'allegato 2 (elenco dei servizi NTV **Italo**) al precedente decreto del 12 aprile, contenenti l'**elenco dei servizi ferroviari minimi** assicurati.

Le misure applicabili fino al 3 maggio 2020

In attuazione del [DPCM 10 aprile 2020](#), che ha confermato e prorogato le limitazioni agli spostamenti, il **Ministro delle infrastrutture e trasporti**, di concerto con il Ministro della salute, ha adottato il **nuovo decreto ministeriale 12 aprile 2020**, contenente specifiche disposizioni per il **trasporto aereo, ferroviario, per i servizi automobilistici interregionali, su tutto il territorio nazionale**, nonché per i trasporti con la **Sicilia** e con la **Sardegna**, applicabili **dal 14 aprile al 3 maggio 2020**. Il principio generale è che sono **assicurati solo i servizi minimi essenziali**.

Le misure **a livello nazionale** sono in sintesi le seguenti:

Trasporto aereo (art. 1): l'operatività è limitata ai soli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organici, canadair e servizi emergenziali. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso aeroporti diversi da quelli elencati è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti. L'ENAC può consentire l'operatività di altri aeroporti solo per specifiche fattispecie. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio, escluse le aviosuperfici, sono consentiti solo voli motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Per i voli diretti in Sicilia ed in Sardegna deve essere acquisita comunque la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

Trasporto ferroviario (art. 2): il trasporto ferroviario passeggeri, sia per i servizi a mercato come le Frecce, che da contratto di servizio di lunga percorrenza con Trenitalia, deve assicurare almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle dell'Allegato 1 (che indica i seguenti servizi Intercity A/R: Roma-Ventimiglia, Roma-Palermo, Roma-Reggio Calabria, Siracusa-Messina), come da richiesta dell'impresa esercente, salvo eventuali maggiori esigenze di trasporto. Per i servizi Intercity, Trenitalia potrà rimodulare i servizi in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I servizi di Italo NTV sono assicurati secondo la tabella dell'Allegato 2 (che comprende anche le Frecce di Trenitalia), come da richiesta dell'impresa esercente. Nessuna limitazione è prevista per il trasporto merci e per i servizi di emergenza.

Servizi automobilistici interregionali (art. 3): si consente al vettore di modificare e ridurre fino al 3 maggio i servizi di linea, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero e all'utenza, a condizione che non si abbia l'integrale cessazione dei servizi e che vi sia il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Con [decreto ministeriale del 15 aprile 2020](#) è stata poi confermata la **sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulle strade extraurbane** nelle domeniche di aprile e nei giorni festivi fino al 3 maggio, come già era avvenuto per il mese di marzo. Il decreto deroga al calendario annuale dei divieti di circolazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci, superiori a 7,5 t, che era stato fissato dal decreto ministeriale n. 578 del 12 dicembre 2019.

Per i servizi di **trasporto internazionale di merci** rimane invece ferma la sospensione dei divieti fino a successivo provvedimento, come previsto dal decreto MIT 13 marzo 2020, n. 115.

Specifiche norme sono previste per i **trasporti per la Sicilia** (art. 4): il trasporto marittimo viaggiatori da e per la Sicilia è sospeso. E' assicurato solo il trasporto merci possibilmente su unità di carico non accompagnate. E' consentito il trasporto passeggeri sulle navi adibite a trasporto merci esclusivamente per documentati motivi di salute. Il traffico merci può essere effettuato esclusivamente sulla tratta Messina-Tremestieri. Gli spostamenti passeggeri via mare sullo Stretto (Messina- Villa San Giovanni o Reggio Calabria), consentiti solo per le Forze dell'Ordine e Armate, gli operatori sanitari, i lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o gravi motivi di salute, sono assicurati con 5 corse giornaliere A/R (le corse giornaliere sono state portate da 4 a 5 con il [DM 22 aprile 2020](#)), nella fascia oraria tra le 6.00 e le 21.00, e possono essere effettuati solo a piedi o su veicoli di categoria L (cioè a due o tre ruote o quadricicli) ovvero su autoveicoli per il trasporto di persone: si segnala peraltro che il decreto fa dapprima riferimento all'intera categoria M, che comprende tutti gli autoveicoli a quattro ruote, ma **esclude poi tutte le sottocategorie comprese nella categoria M**, cioè sia la categoria cat. M1, cioè gli autoveicoli fino ad 8 posti (le autovetture), che la cat. M2, cioè i veicoli oltre otto posti fino a 5 t (i pulmini), nonché la categoria M3, cioè i veicoli oltre 8 posti e oltre 5 t (gli autobus e i pulman). Si tratta pertanto presumibilmente di un refuso, in quanto con questa formulazione non sarebbero possibili gli spostamenti con nessun tipo di autoveicolo passeggeri a quattro ruote.

Il trasporto aereo è assicurato, solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale, mediante due voli A/R Roma-Palermo e due voli A/R Roma-Catania, uno antimeridiano ed uno meridiano. Sono sospesi tutti gli altri voli, compresi quelli internazionali.

I servizi automobilistici interregionali sono soppressi. Il treno Intercity Roma-Palermo diurno è limitato a Villa San Giovanni.

Specifiche norme sono previste altresì per i **trasporti per la Sardegna** (art. 5): il trasporto marittimo viaggiatori da e per l'isola è sospeso, mentre, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, continua ad essere assicurato il trasporto delle merci, possibilmente su unità di carico non accompagnate. Il trasporto passeggeri può essere autorizzato solo su navi adibite a trasporto merci, per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.

Il trasporto aereo viaggiatori è assicurato dal solo aeroporto di Cagliari, sempre per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.

Area comunicazioni

Nel **settore delle comunicazioni**, e in particolare, con riguardo alle **attività parlamentari** poste in essere per valutare l'utilizzo degli strumenti tecnologici ai fini del contrasto della diffusione del Coronavirus e per agevolare la cosiddetta "fase due" nonché la situazione delle reti a fronte dell'incremento del traffico sulle reti fisse e mobili si veda [l'apposito tema](#).

La **Commissione UE** ha pubblicato gli **Orientamenti sulle app a sostegno della lotta al Covid-19** relativamente agli aspetti della **protezione dei dati personali**. Per approfondimenti si veda la relativa [segnalazione](#) sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Area Difesa

Il Ministero della Difesa fornisce supporto in termini di personale, mezzi e strumentazione: allestimento di ospedali da campo, servizi ospedalieri, sanificazione di luoghi e strutture tramite gli specialisti del CBRN, trasporto trasporto in biocontenimento di malati, produzione e distribuzione di dispositivi sanitari, controllo del territorio.

I diversi decreti legge varati dal Governo a seguito dell'insorgere dell'emergenza COVID-19 hanno assegnato alle Forze armate specifici compiti nella gestione dell'emergenza Covid - 19, con particolare riferimento al rispetto delle misure di contenimento del *virus*. Per approfondimenti si rinvia in particolare ai seguenti Temi:

- [L'impiego delle forze armate nella fase 1 dell'emergenza COVID-19;](#)
- [Le misure in materia di Difesa previste dal D.L. n. 34 del 2020 \(cd. decreto Rilancio\);](#)
- [Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19.](#)

Le iniziative in sede europea

Per fronteggiare l'emergenza della pandemia COVID-19, le istituzioni dell'UE hanno avviato misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e a regolare le frontiere esterne (qui il [Dossier di approfondimento 44/18](#) aggiornato all'11 dicembre 2020). In relazione al quadro dell'attività parlamentare dei principali Paesi europei per far fronte all'emergenza pandemica (in particolare Francia, Germania e Spagna) [consulta il Dossier di approfondimento del Servizio studi del Senato \(Marzo 2020\)](#).

Temi particolari sono stati altresì affrontati sull'uso di applicazioni mobili di tracciamento, in risposta alla pandemia di COVID-19 (consulta qui il [Dossier del 27 aprile 2020](#)), da parte degli Stati membri dell'Unione europea, con il sostegno della Commissione europea, allo scopo di sviluppare un pacchetto di strumenti per l'uso di applicazioni mobili di tracciamento dei contatti.

Con riferimento agli atti comunitari, si segnala che, in ragione dell'emergenza COVID-19, il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica al [regolamento \(UE\) 2017/745](#) sui dispositivi medici (consulta il Dossier *Atti UE* n. [46](#)).

Ha inoltre approvato la [direttiva \(UE\) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020](#), che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'**elenco degli agenti biologici** di cui è noto che possono causare malattie

infettive nell'uomo, oltre che la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione che riporta tale allegato III con riferimento agli adattamenti di ordine strettamente tecnico della predetta direttiva 2000/54/CE.

Qui inoltre il [Dossier del 18 aprile 2020 del Servizio Rapporti con l'Unione Europea](#) della Camera deputati sui negoziati nell'ambito dell'UE sulle misure economiche e il [Dossier del 23 aprile 2020](#) sugli Interventi dell'UE a sostegno di paesi terzi per fronteggiare la pandemia COVID-19. Consulta anche il [Dossier sugli esiti della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 23 aprile 2020](#) su alcuni strumenti da adottare a fronte dell'emergenza sul piano economico e sociale.

Si segnala che la Commissione europea ha condotto diversi colloqui esplorativi e firmato contratti per l'acquisto di dosi iniziali di diversi vaccini, da fornire in ulteriori dosi non appena dimostrata la sicurezza e la completa efficacia contro il virus Sars-CoV-2, con le società [AstraZeneca](#), [Sanofi-GSK](#), [BioNTech-Pfizer](#), [CureVac](#) e [Moderna](#).

L'azione dell'OMS per contrastare la diffusione del nuovo virus

I [coronavirus \(CoV\)](#) costituiscono un'ampia famiglia di virus identificati come patogeni umani dagli anni Sessanta. Comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli), in alcuni rari casi possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Durante la comparsa del coronavirus correlato alla sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV) nel 2002–2003, il virus ha colpito 8.096 persone causando gravi infezioni polmonari, con 774 decessi (rapporto caso-mortalità: 10%). Per la sindrome respiratoria mediorientale MERS-CoV, infezione per cui i dromedari sono stati considerati la principale fonte ospite intermedia, la maggior parte dei casi umani è stata osservata nella Penisola arabica, mentre un numero limitato di casi importati è stato segnalato da altri paesi. Il periodo di incubazione dei coronavirus varia da 3 a 14 giorni. Per SARS-CoV il periodo di incubazione è stato stimato tra 3–10 giorni e per MERS-CoV fino a 14 giorni.

Il nuovo coronavirus - un ceppo che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo - si trasmette tramite secrezioni respiratorie, vale a dire direttamente attraverso le goccioline provocate da tosse o starnuti o indirettamente attraverso il contatto di oggetti o superfici contaminati, nonché attraverso un contatto ravvicinato, come toccare o stringere le mani di una persona infetta e quindi toccarsi il naso, gli occhi o la bocca. La trasmissione ospedaliera è stata descritta come un fattore importante nell'epidemiologia della SARS e della MERS.

Per quanto riguarda il 2019-nCoV, mancano ancora informazioni epidemiologiche e sierologiche complete. I sintomi segnalati fino ad oggi nei pazienti con infezione da 2019-nCoV comprendono principalmente febbre e difficoltà respiratorie, con reperti radiologici di polmonite. I casi più gravi sviluppano polmonite grave, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e *shock* settico che possono portare alla morte del paziente. Le persone con condizioni croniche sottostanti, e in generale i bambini molto piccoli e gli anziani, sembrano essere più vulnerabili alle forme gravi.

Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'**emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale** e l'[11 marzo come "situazione pandemica"](#).

Il **30 gennaio** 2020, il Direttore generale dell'OMS, ha dichiarato il focolaio internazionale da nuovo coronavirus 2019-nCoV un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ([Public Health Emergency of International Concern – PHEIC](#)), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (*International Health Regulations*, IHR, 2005). Per "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" si intende: "un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati membri attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale". La dichiarazione di PHEIC dell'OMS è accompagnata dall'obbligo di fornire raccomandazioni e misure temporanee, non vincolanti per i Paesi, ma significative sia dal punto di vista pratico che politico relativamente a: viaggi, commerci, quarantena, *screening* e trattamento. L'OMS inoltre definisce standard di pratica globali.

Il sito dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc - Agenzia europea per il controllo e la prevenzione delle malattie) fornisce informazioni costantemente aggiornate sulla [Distribuzione geografica dei casi 2019-nCov nel mondo](#), le stesse [informazioni](#) sono a disposizione sul sito di Epicentro (Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica).

Nel *Situation Report – 12*, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020

viene fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Sulla base dei dati al momento disponibili, l'OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l'infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. L'OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l'infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l'OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Per approfondire consulta la pagina dedicata a [Trasmissione, prevenzione e trattamento](#) dei coronavirus e quella dedicata alle [FAQ](#) sul nuovo coronavirus 2019-nCoV.

L'OMS ha inoltre predisposto un documento del 12 febbraio 2020 contenente le [linee guida di pianificazione operativa](#) per supportare i Paesi nella predisposizione delle azioni immediate a livello nazionale, regionale e locale per riorganizzare e mantenere l'accesso ai servizi essenziali. Queste [linee guida sono state successivamente aggiornate il 14 aprile 2020](#).

L'OMS ha diffuso numerose pubblicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per contrastare la diffusione del virus (qui la [pagina informativa in inglese](#)), in particolare approfondendo la questione dell'utilizzo delle mascherine ([qui le linee guida](#)), confermando la posizione iniziale riguardo al corretto utilizzo: utile per le persone malate per non diffondere il virus, indispensabile per gli operatori sanitari al fine di limitare le possibilità di contagio, ma non necessario per un uso generalizzato, dal momento che non vi sono prove scientifiche sufficienti a dimostrare che possa evitare l'infezione.

L'OMS ha peraltro avvertito, con una [notizia riportata anche sul sito del Ministero della salute](#), che l'allarme pandemia durerà fin quando non si potrà disporre "di un significativo controllo del virus, di solidi sistemi di sorveglianza e di sistemi sanitari più forti".

Siti di informazione

OMS - [Aggiornamenti sull'epidemia](#)

ECDC - [Aggiornamenti valutazione del rischio](#)

Epicentro - Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica - [Sezione dedicata al coronavirus](#)

Ministero della salute - [Normativa dell'area Nuovo coronavirus](#)

Ministero della salute - [Comunicati stampa dell'area Nuovo coronavirus](#)